



Città di Vigevano

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. **241 del 11/08/2022**

OGGETTO: 1° AGGIORNAMENTO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2022- 2024 LIMITATAMENTE ALLA SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.

L'anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di agosto alle ore 15:07 nella solita sala del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto, dalle ore 15:16 alle ore 15:18, i Signori:

CEFFA ANDREA	Sindaco	Presente
SEGU' MARZIA	Vice Sindaco	Presente
SALA ANDREA	Assessore	Presente
AVALLE BRUNELLA	Assessore	Presente
FANTONI PAOLA ELEONORA	Assessore	Presente
ALESSANDRINO NUNZIATA	Assessore	Presente
SCARDILLO NICOLA	Assessore	Presente
SEMPLICI DANIELE	Assessore	Presente

Presenti n. 8

Assenti n. 0

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. CEFFA ANDREA che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

Partecipa il Segretario Generale VIMERCATI PIERLUISA.

Il Segretario Generale, Dott.ssa Pierluisa Vimercati, il Sindaco e gli Assessori partecipano da remoto, connessi in videoconferenza in conformità a quanto disposto dall'art. 5, comma 3, della vigente Disciplina per il funzionamento della Giunta Comunale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 5 maggio 2022. Il Segretario Generale e il Presidente accertano, da remoto, "a video", l'identità degli Amministratori collegati.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che:

“1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce [...]

b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;

c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali”;

Dato atto che il Comune di Vigevano, con deliberazione n. 30 del 10/02/2022 "Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 e Piano Occupazionale 2022. Ricognizione annuale delle eccedenze di personale" e deliberazione n. 150 del 19/05/2022 "1° Aggiornamento Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024 e Piano Occupazionale 2022", ha provveduto ad approvare il **Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024** che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle indicazioni contenute nel Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e nel Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione

(PIAO), è assorbito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);

Con le nuove disposizioni, la Sottosezione di Programmazione Piano Triennale dei fabbisogni di personale deve essere finalizzata alla realizzazione e all'ottimale impiego e distribuzione delle risorse umane per perseguire gli obiettivi definiti nel Piano della Performance;

Preso atto che il Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto "crescita"), convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto un nuovo vincolo per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, prevedendo la sostituzione delle vecchie regole fondate sul turn-over con un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale";

Sulla base di tale nuova disciplina, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione";

I Comuni che si collocano al di sotto dei valori soglia (c.d. enti virtuosi) possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'Organo di Revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore ai valori soglia indicati nella Tabella 1 del citato decreto per ciascuna fascia demografica;

Inoltre, tali comuni, in base alla disciplina transitoria, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore ad ulteriori valori percentuali indicati nella Tabella 2 del medesimo D.M.;

La nota 12454/2020 della Ragioneria Generale dello Stato sancisce che i resti assunzionali dei cinque anni antecedenti sono alternativi rispetto agli spazi concessi dalla Tabella 2 del D.M. 17 marzo 2020 e non possono essere sommati;

Va rilevato come la giurisprudenza contabile (SRC Emilia-Romagna, deliberazione n. 32/2020/PAR) abbia avuto modo di affermare che *la nuova disciplina introdotta dal c.d. Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) non fa più riferimento ad un "limite di spesa", ma individua una diversa modalità di governo della spesa corrente per spesa di personale con la quale viene indirettamente sollecitata la cura dell'ente nella riscossione delle entrate e la definizione, con modalità accurate, del FCDE;*

Rilevato che, in merito ai parametri da considerare per quanto di interesse del presente

procedimento, per quanto riguarda la scelta dell'annualità da prendere a base di calcolo per determinare il posizionamento di ciascun Comune rispetto alle soglie individuate dal D.M., per "ultimo rendiconto della gestione approvato" si intende il primo rendiconto utile approvato in ordine cronologico a ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale (secondo la delibera Corte dei Conti Emilia Romagna n. 55/2020, desumere il dato relativo alla spesa del personale da "*ultimo rendiconto della gestione approvato*" – coincidente nella specie con il rendiconto approvato nel corso del medesimo esercizio in cui è adottata la procedura di assunzione di personale – è in linea con la finalità, propria della nuova normativa, di introdurre un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale nell'ottica di una programmazione maggiormente flessibile della spesa per il personale, rimodulabile anche nel corso del medesimo esercizio in cui l'Ente procede all'assunzione);

Dato atto che, alla luce degli articoli 3 e 4 del D.L. 34/2019, questo Ente rientra nella fascia demografica g) relativa ai comuni da 60.000 a 249.999 abitanti (n. abitanti 63.622) e che il valore soglia nel rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti, che consente l'incremento delle spese di personale, è fissato nella misura del 27,60% (articolo 4, comma 1 – Tabella 1);

Considerato che, ai sensi del più volte citato decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2020, gli enti il cui valore soglia è uguale o inferiore al valore soglia di virtuosità possono assumere personale a tempo indeterminato utilizzando il plafond calcolato con il nuovo valore soglia;

Preso atto che, come verificabile dal prospetto predisposto dal Settore Finanziario allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2022, il Comune di Vigevano rientra tra gli enti virtuosi che, nel corso del corrente esercizio, possono incrementare la spesa di personale per assunzioni di personale a tempo indeterminato, va evidenziato che numerosi interventi in dottrina e alcune recenti posizioni interpretative della magistratura contabile hanno posto l'accento sull'esigenza, al fine di assicurare il corretto calcolo della capacità assunzionale, di verificare l'ammontare delle entrate correnti dell'ente sul cui volume, su base triennale e in rapporto alla dimensione demografica, viene ad essere individuata la collocazione tra gli enti più o meno virtuosi. Ciò al fine di verificare la possibilità di «sopportare e supportare» il livello di spesa di personale, attuale e futuro, dell'ente;

Detta spesa, infatti, incide non indifferentemente sulla tenuta complessiva del bilancio atteso che, in particolare per il personale a tempo indeterminato, la stessa verrà meno solo con la cessazione del rapporto di lavoro da cui originano le relative obbligazioni di pagamento;

Ne consegue che l'amministrazione deve avere ben chiara la ricaduta pluriennale dell'utilizzo delle proprie capacità assunzionali in relazione alla possibilità del proprio bilancio di sostenere gli oneri derivanti dal mantenimento nel tempo dei livelli occupazionali (pregressi e conseguenti ai nuovi reclutamenti);

Nell'ottica di un necessario approccio prudenziale alle politiche di reclutamento è necessario evidenziare che, anche laddove l'ente rispetti i vincoli di finanza pubblica e abbia a disposizione capacità assunzionale, anche per lavoro flessibile, non

necessariamente potrà utilizzarla, in quanto l'andamento complessivo della gestione di bilancio potrebbe far emergere squilibri tutt'altro che temporanei e derivanti da criticità, prevedibili o intervenute, o, ancora, dovute a situazioni straordinarie (pandemie ecc.); In conseguenza, all'atto di procedere all'aggiornamento della Sottosezione Piano Triennale di Fabbisogno di Personale occorre valutare attentamente la capacità dell'ente di poter mantenere nel tempo un volume di entrate correnti tale da poter sostenere non solo gli oneri dei livelli occupazionali attuali ma anche quelli ulteriori derivanti dal possibile esercizio delle facoltà assunzionali a disposizione in relazione alla fascia di appartenenza di cui al D.M. 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33, considerato che, anche in relazione all'emergenza epidemiologica per il COVID-19, potrebbe verificarsi una sensibile contrazione delle entrate e che un eventuale incremento delle spese di personale potrebbe comportare serie criticità in riferimento all'obiettivo del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio;

Ricordato che il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente e che la scelta di assumere nuovo personale in assenza di una effettiva capacità di mantenere un equilibrio strutturale finirebbe per tradursi in un ulteriore appesantimento della spesa corrente dell'ente con effetti duraturi anche sui saldi;

Ritenuto, in conseguenza di quanto sopra esposto e, in via prudenziale, di non avvalersi integralmente delle facoltà di incremento della spesa di personale introdotta dalle disposizioni normative sopra richiamate;

Dato atto che il Documento di Programmazione Triennale dei Fabbisogni di Personale deve, quindi, essere posto in essere implementando la graduale azione di razionalizzazione della struttura organizzativa attraverso l'impiego ottimale delle risorse, applicando la coordinata attuazione di processi di mobilità interna ed esterna, di reclutamento di personale (comprese le assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68) non secondo criteri meramente sostituitivi ma orientati all'individuazione di professionalità coerenti con i nuovi bisogni dell'amministrazione;

Evidenziato che la previsione dei fabbisogni è effettuata previa mappatura delle competenze interne, come suggerito dalle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" emanate con decreto dell'8.5.2018 dal Ministro della Pubblica Amministrazione, per verificare la possibilità di riconversione, anche attraverso procedure di mobilità interna, delle risorse umane presenti, nell'ottica di un generale recupero di efficienza;

Dato atto l'art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. 165/2021, prevede che il Documento di Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti;

Valutate le ulteriori richieste dei Dirigenti Responsabili dei Settori riguardanti i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle

strutture a cui sono preposti;

Preso atto che il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", in vigore dal 1-5-2022, all'art. 6 ha introdotto il nuovo art. 30 comma 1 quinquies del D.Lgs. 165/2001, che prevede che i comandi o distacchi del personale non dirigenziale sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità;

In particolare, i commi 2 e 3, prevedono che i comandi o distacchi, in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto, cessano alla data del 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se successiva alla predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano già attivato procedure straordinarie di inquadramento (art. 6 comma 2);

Evidenziato che la legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 "*Milleproroghe*" all'art. 17, comma 1-bis, ha previsto che, per l'attuazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) che prevede che non si possono utilizzare graduatorie per posti creati e trasformati successivamente alla indizione del concorso;

Evidenziato, inoltre, che qualsiasi assunzione, anche a tempo determinato, va preceduta dal suo inserimento nella programmazione del fabbisogno di personale, secondo la disciplina dell'art. 5, del D.Lgs. 165/2001 e che le modifiche dello strumento programmatico in corso d'anno sono certamente possibili a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, purchè formalizzate e adeguatamente motivate, come previsto dalle citate Linee di Indirizzo rilasciate dal Dipartimento per la Funzione Pubblica;

Ritenuto, quindi, di aggiornare le assunzioni per l'anno 2022, al fine di garantire la piena funzionalità dell'Ente e tenuto conto delle effettive disponibilità di bilancio e degli altri limiti normativi vigenti e, per quanto riguarda gli anni 2023 e 2024, di procedere ad una programmazione di massima, da rivedere alla luce dell'evoluzione dei casi di collocamento a riposo e dimissioni che potranno ulteriormente proporsi, fermo restando che in ogni caso anche questa programmazione provvisoria viene effettuata nel rispetto della effettiva capacità assunzionale dell'Ente;

Dato atto che, prima di procedere all'effettiva assunzione in servizio delle nuove unità di personale, si deve procedere, di volta in volta, alla verifica del rispetto di tutti gli adempimenti di carattere finanziario previsti dalle norme vigenti;

Evidenziato che l'amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- è stata effettuata la ricognizione annuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, commi

1 e 2 del D.Lgs. 165/2001 e l'Ente non presenta situazioni di esuberi/eccedenza di personale come dichiarato dai dirigenti nelle note attestanti l'assenza di esuberi/eccedenza di personale e, pertanto, non sussiste il vincolo di cui all'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16 della legge 183/2011;

- Con deliberazione di G.C. n. 121 in data 21/04/2022 è stato approvato Il Piano Azioni Positive 2022-2024, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198;
- è stata effettuata la valutazione dei rischi ai sensi del TU n. 81/2008 (art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 368/2001);
- l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. 26 e s.m.i.;
- questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Rilevata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del TUEL, e dato atto che l'Ente può modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

Preso atto che, sulla determinazione del fabbisogno di personale, è prevista l'espressione del parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate e che, come asserito dalla deliberazione n. 462/2015 della Corte dei Conti, sezione controllo per la Lombardia, in presenza di una deliberazione di programmazione del fabbisogno di personale, è obbligatorio acquisire preventivamente il parere dell'organo di revisione in merito alla compatibilità della programmazione in termini di risorse con quella finanziaria;

Dato atto che, con nota Prot. 53741 del 02/08/2022 è stato richiesto al Collegio dei Revisori, il parere ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 448/2001 e asseverazione di competenza ai fini dell'utilizzo dei parametri assunzionali stabiliti dall'art. 33, comma 1, del D.L. 34/2019 (convertito in Legge 58/2019);

Dato atto che il Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 448/2001, ha espresso parere favorevole n. 14/2022 (Prot. n. 54478 del 04/08/2022);

Sottolineato che verrà data informazione sindacale rispetto ai contenuti del PTFP, in

quanto il CCNL 21.5.2018 del comparto Funzioni Locali inserisce tra le materie oggetto di confronto, ex art. 5, comma 3, lettera c), *“l’individuazione dei profili professionali”*, e l’art. 6, comma 5, prevede esplicitamente che sia oggetto di informazione all’organismo paritetico per l’innovazione (organismo introdotto dal nuovo CCNL), *“gli andamenti occupazionali, anche di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale”*;

Vista la deliberazione di G.C. n. 226 del 31/10/2019 “Designazione rappresentanti dell’Ente nell’ambito dell’Organismo Paritetico per l’Innovazione di cui all’articolo 6 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018;

Visti:

- il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- l’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 così come riformato dall’art. 14, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122;
- l’art. 1 comma 557 – quater, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 così come introdotto dall’art. 3, comma 5 bis, del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito con modificazione nella legge 11.08 .2014 n. 114;
- la Legge n. 124/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- i Decreti legislativi n. 74 e 75/2017 e Circolare n. 3 del 23 novembre 2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e Linee di Indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” emanate in data 8 maggio 2018 dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell’Area delle Funzioni Locali Triennio 2016-2018;
- la Legge 12 marzo 1999 n. 68 in materia di assunzione delle categorie protette;
- le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” emanate con decreto dell’8.5.2018 dal Ministro della Pubblica Amministrazione pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27.07.2018 n. 173 e in vigore dal 25.09.2018;
- l’art. 48, comma 1, del D.Lgs. 11.04.2006 n. 198 che prevede che la mancata approvazione del Piano Triennale di Azioni Positive, tendente ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne, comporta l’applicazione dell’art. 6, comma 6, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 (divieto di assunzione di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette);
- l’art. 10, comma 5, del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 in base al quale la mancata adozione del Piano Triennale della Performance comporta l’impossibilità di procedere ad assunzioni di personale e al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati;
- l’articolo 10 “Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici del

Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44, coordinato con la Legge di conversione 28 maggio 2021, n. 76, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV2, di giustizia e di concorsi pubblici”, che ha introdotto procedure semplificate per lo svolgimento dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale della pubblica amministrazione;

- il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del piano di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito in Legge 6 agosto 2021, n. 113;
- il Decreto Legge n. 152/2021 (*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*), convertito in Legge n. 233/2021, che ha introdotto previsioni volte al rafforzamento degli organici dei Comuni interessati dall’attuazione dei progetti previsti dal PNRR;
- la Circolare n. 4 del Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Servizio Centrale PNRR, che stabilisce le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare nel relativo quadro economico le spese di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta attuazione;
- il Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022 “Decreto PNRR2” recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” che propone un significativo restyling delle procedure di reclutamento del personale non dirigenziale introdotte dal Decreto Legge n. 44 del 2021;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente proposta di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri favorevoli concomitanti espressi in ordine alla regolarità tecnica, dai Dirigenti Responsabili di tutti i Settori dell’Ente e, in ordine alla regolarità contabile, dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Tributi, Programmazione e Partecipate;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Dato atto che non sussistono, ai sensi di legge, obblighi di astensione né conflitti di interesse da parte di amministratori nell’adozione del presente atto deliberativo;

Vista la deliberazione di C.C. n. 18 del 29/03/2022: “Bilancio di previsione 2022 – 2024 - Approvazione”;

Vista la deliberazione di G.C. n. 114 del 14/04/2022: “Approvazione obiettivi strategici anno 2022 e PEG finanziario 2022-2024”;

con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

- di aggiornare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2022-2024

limitatamente alla Sottosezione di Programmazione Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024, allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dare atto che questo Comune rispetta i parametri di virtuosità di cui all'articolo 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e al relativo D.M. attuativo, per i Comuni appartenenti alla fascia demografica “g”, come verificabile dal prospetto predisposto dal Settore Finanziario allegato alla presente deliberazione;
- di confermare che la Dotazione Organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dalla vigente normativa, quindi valore finanziario rappresentato per gli enti locali dal limite di spesa di personale di cui all'art. 1 cc. 557 e successivi della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 15.616.841,24 – spesa media del triennio 2011/2013;
- di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024 ed il relativo Piano Occupazionale 2022 sono coerenti con le vigenti disposizioni inerenti il contenimento delle spese di personale, in quanto la spesa complessiva di personale allocata nel Bilancio di previsione per l'anno 2022 risulta essere inferiore alla media aritmetica della spesa di personale allocata nei bilanci consuntivi degli anni 2011, 2012 e 2013;
- di dare atto che vengono rispettati gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, come introdotti dalla Legge di Stabilità 2016, nonché i limiti imposti dall'art. 1 cc. 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;
- di dare atto che gli stanziamenti di spesa trovano copertura finanziaria nelle disponibilità del bilancio di previsione triennale 2022-2024;
- di confermare l'assenza di personale in eccedenza o sovrannumero ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 165/2001;
- di prendere atto della richiesta Prot. 29428 del 29/04/2022 di trasformazione di rapporto di lavoro da tempo pieno a part time a 18 ore settimanali di n. 1 Assistente in Attività Amministrative e Contabili, cat. C, assegnato al Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia;
- di dare atto che, con nota Prot. 53741 del 02/08/2022, è stato richiesto al Collegio dei Revisori, il parere ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 448/200 e asseverazione di

competenza ai fini dell'utilizzo dei parametri assunzionali stabiliti dall'art. 33, comma 1, del D.L. 34/2019 (convertito in Legge 58/2019);

- di dare atto che il Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 448/2001, ha espresso parere favorevole n. 14/2022 (Prot. n. 54478 del 04/08/2022);
- di dare atto che l'avvio delle procedure di reclutamento previste nella Programmazione del fabbisogno di personale e l'assunzione in servizio delle relative figure professionali sono subordinate alla verifica della disponibilità delle risorse necessarie, previo costante monitoraggio della situazione finanziaria dell'Ente al fine del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio;
- di dare atto che l'effettiva assunzione in servizio del personale prevista nel presente piano rimane condizionata alla verifica del rispetto dei tetti di spesa vigenti ed alla copertura finanziaria della spesa, da effettuare all'atto dell'adozione dei relativi provvedimenti, nonché al rispetto delle norme vigenti al momento dell'assunzione stessa ed all'approvazione del bilancio consolidato;
- di autorizzare e di dare mandato al Dirigente del Personale di provvedere, con propri atti, a tutti gli adempimenti indicati e conseguenti alla presente deliberazione affinché il piano di reclutamento venga realizzato compatibilmente con l'effettiva disponibilità finanziaria relativa alla spesa del personale;
- di autorizzare il competente Dirigente a procedere, con proprio provvedimento e senza ulteriori atti da parte della Giunta Comunale, ad eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001) e di contenimento della spesa del personale;
- di dare atto che copia del presente provvedimento verrà trasmessa alle parti sindacali;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 150 del 07/10/2009 nonché ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- di trasmettere il presente Documento di Programmazione Triennale dei Fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017;
- di dare mandato ai Dirigenti Responsabili, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all'interno:

- della sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello “Disposizioni generali”, sottosezione di secondo livello “Atti generali”;
- della sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello “Personale”, sottosezione di secondo livello “Dotazione organica”;
- della sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione di primo livello “Performance”, sottosezione di secondo livello “Piano della Performance”;
- della sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione di primo livello “Altri contenuti”, sottosezione di secondo livello “Prevenzione della corruzione”;
- della sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello “Altri contenuti”, sottosezione di secondo livello “Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati”;
- di dare mandato al Dirigente competente di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.

Successivamente, al fine di procedere alle assunzioni programmate,

con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco
ANDREA CEFFA

Il Segretario Generale
PIERLUISA VIMERCATI

DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 241 del 11/08/2022

Allegato A

Comune di Vigevano

Provincia di Pavia

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E
ORGANIZZAZIONE
2022 - 2024**

(art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113)

INDICE

Premessa

Riferimenti normativi

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2022-2024

Sezione 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

Sezione 2. VALORE PUBBLICO E PERFORMANCE

Sottosezione di programmazione Valore pubblico

Sottosezione di programmazione Performance

Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza

Sezione 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

Sottosezione di programmazione Struttura organizzativa

Sottosezione di programmazione Organizzazione Lavoro agile

Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale

Sezione 4. MONITORAGGIO

PREMESSA

Le finalità del PIAO sono:

- consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla *mission* pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori.

Si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

Per il 2022 il documento ha necessariamente un carattere sperimentale: nel corso del corrente anno proseguirà il percorso di integrazione in vista dell'adozione del PIAO 2023-2025.

RIFERIMENTI NORMATIVI

L'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa – in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale - quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. funzionale all'attuazione del PNRR.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione viene redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica) ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al

Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, la data di scadenza per l'approvazione del PIAO in fase di prima applicazione è stata fissata al 30 giugno 2022.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, il termine per l'approvazione del PIAO, in fase di prima applicazione, è differito di 120 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione.

Sulla base del quadro normativo di riferimento e in una visione di transizione dall'attuale alla nuova programmazione, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, ha quindi il compito principale di fornire una visione d'insieme sui principali strumenti di programmazione operativa e sullo stato di salute dell'Ente al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei singoli Piani.

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

Denominazione Ente: Comune di Vigevano

Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele II, n. 25 – 27029 Vigevano (PV)

Codice Fiscale: 85001870188

Partita Iva: 00437580186

Codice Istat:

Telefono: 0381 2991

Sito internet. www.comune.vigevano.pv.it

Pec: protocollovigevano.pec.it

SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

L'art. 3, comma 1, lettera a) del Decreto del Ministro per la pubblica Amministrazione 30 giugno 2022, di definizione dello schema tipo di PIAO, stabilisce che nella presente sezione devono essere definiti:

- 1) i risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici, programmati in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria adottati da ciascuna amministrazione;
- 2) le modalità e le azioni finalizzate, nel periodo di riferimento, a realizzare la piena accessibilità, fisica e digitale, alle pubbliche amministrazioni da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- 3) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare, secondo le misure previste dall'Agenda Semplificazione e, per gli enti interessati dall'Agenda Digitale, secondo gli obiettivi di digitalizzazione ivi previsti.
- 4) gli obiettivi di valore pubblico generato dall'azione amministrativa, inteso come l'incremento del benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale, a favore dei cittadini e del tessuto produttivo.

Sottosezione di programmazione Valore Pubblico

Con riferimento ai contenuti di cui si dovrebbe comporre la presente sottosezione di programmazione, l'art. 3, comma 2, del Decreto del Ministro per la pubblica Amministrazione 30 giugno 2022, stabilisce che per gli Enti Locali detta sottosezione deve contenere il riferimento alle previsioni generali di cui alla Sezione Strategica (SeS) del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il Comune di Vigevano ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 29/07/2021 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022/2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29/03/2022.

I links per la consultazione sono i seguenti:

DUP 2022/2024:

<https://vigevano.e-pal.it/L190/sezione/show/493230?sort=&search=&idSezione=470807&activePage=&>

Nota di aggiornamento DUP 2022/2024:

<https://vigevano.e-pal.it/L190/sezione/show/527581?sort=&search=&idSezione=470807&activePage=&>

Gli indirizzi strategici contenuti del DUP 2022/2024 discendono dalle linee di mandato approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30/11/2020.

Indirizzi ed Obiettivi Strategici

ECONOMIA, IMPRESA, LAVORO E INNOVAZIONE

- Azioni di ripartenza rivolte al commercio, artigianato e pubblico esercizio
- Azioni di ripartenza rivolte alla piccola e media impresa

- Azioni di ripartenza per il rilancio industriale, infrastrutturale e tecnologico;
- Azioni di ripartenza rivolte alle micro imprese e ai professionisti

TURISMO, CULTURA, ED EVENTI

- Azioni di ripartenza rivolte alla valorizzazione del patrimonio esistente
- Azioni di ripartenza rivolte alla promozione ed ideazione di grandi eventi
- Azioni di ripartenza rivolte alla promozione del turismo e alle visite di ritorno

CURA DELLA CITTÀ

- Azioni di ripartenza amministrazione virtuosa e bilancio comunale
- Azioni di ripartenza sport, benessere e tempo libero
- Azioni di ripartenza per la cura dell'ambiente
- Azioni di ripartenza mobilità smart
- Azioni di ripartenza territorio e urbanistica

CURA DELLE PERSONE

- Azioni di ripartenza delle famiglie
- Azioni di ripartenza dei giovani
- Azioni di ripartenza persone in stato di bisogno
- Azioni di ripartenza dei cittadini della terza età
- Azioni di ripartenza della salute e dell'assistenza sociale
- Azioni di ripartenza per gli animali da affezione

GRANDI CONTENITORI

- Azioni di ripartenza del tribunale
- Azioni di ripartenza fateci spazio
- Azioni di ripartenza Palazzo Riberia
- Azioni di ripartenza ex macello
- Azioni di ripartenza stazione ferroviaria
- Azioni di ripartenza del Colombarone
- Azioni di ripartenza rivolte a Palazzo Crespi
- Azioni di ripartenza Castello

SICUREZZA

- Azioni di ripartenza della tutela dei cittadini

INDIRIZZI STRATEGICI LINEE DI MANDATO	OBIETTIVI STRATEGICI	MISSIONI	PROGRAMMI
ECONOMIA, IMPRESA, LAVORO E INNOVAZIONE	AZIONI DI RIPARTENZA RIVOLTE AL COMMERCIO, ARTIGIANATO E PUBBLICO ESERCIZIO	1. servizi istituzionali, generali e di gestione	04. gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
		14 - Sviluppo economico e competitività	06. Ufficio tecnico
		15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	04. Reti e altri servizi di pubblica utilità
	AZIONI DI RIPARTENZA RIVOLTE ALLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA	1. servizi istituzionali, generali e di gestione	03. Sostegno all'occupazione
		08 - Assetto del Territorio e edilizia abitativa	06. Ufficio tecnico
		14 - Sviluppo economico e competitività	01. Urbanistica e assetto del territorio
	AZIONI DI RIPARTENZA PER IL RILANCIO INDUSTRIALE, INFRASTRUTTURALE E TECNOLOGICO	15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01. Industria, PMI e artigianato
		08 - Assetto del Territorio e edilizia abitativa	01. Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
		10 - Trasporti e diritto alla mobilità	01. Urbanistica e assetto del territorio
	AZIONI DI RIPARTENZA RIVOLTE ALLE MICRO IMPRESE E AI PROFESSIONISTI	14 - Sviluppo economico e competitività	05. Viabilità e infrastrutture stradali
		1. servizi istituzionali, generali e di gestione	01. Industria, PMI e artigianato
		15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01. Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
TURISMO, CULTURA ED EVENTI	AZIONI DI RIPARTENZA RIVOLTE ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
			01. Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
	AZIONI DI RIPARTENZA RIVOLTE ALLA PROMOZIONE ED IDEAZIONE DI GRANDI EVENTI	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	03. Sostegno all'occupazione
			01. Valorizzazione dei beni di interesse storico
LA CURA DELLA CITTA	AZIONI PER LA RIPARTENZA AMMINISTRAZIONE VIRTUOSA E BILANCIO COMUNALE	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
			02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
	AZIONI PER LA RIPARTENZA SPORT, BENESSERE E TEMPO LIBERO	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
			07 - Turismo
	AZIONI PER LA RIPARTENZA PER LA CURA DELL'AMBIENTE	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01. Sviluppo e valorizzazione del turismo
			01. Organi istituzionali
	AZIONI PER LA RIPARTENZA MOBILITA' SMART	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	03. Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
			04. gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
	AZIONI PER LA RIPARTENZA TERRITORIO E URBANISTICA	08 - Assetto del Territorio e edilizia abitativa	08. Statistica e sistemi informativi
			10. Risorse umane
	AZIONI PER LA RIPARTENZA DELLE FAMIGLIE	12 - Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia	09. Servizio necroscopico e cimiteriale
			01. Sport e tempo libero
LA CURA DELLE PERSONE	AZIONI PER LA RIPARTENZA DEI GIOVANI	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01. Difesa del suolo
			02. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
	AZIONI PER LA RIPARTENZA PERSONE IN STATO DI BISOGNO	12 - Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia	03. Rifiuti
			05. Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
	AZIONI PER LA RIPARTENZA DELLA SALUTE E DELL'ASSISTENZA SOCIALE	12 - Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia	06. Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
			02. Trasporto pubblico locale
	AZIONI PER LA RIPARTENZA PER ANIMALI DA AFFEZIONE	12 - Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia	05. Viabilità e infrastrutture stradali
			05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
	AZIONI PER LA RIPARTENZA DEL TRIBUNALE	02 - Giustizia	06. Ufficio Tecnico
			01. Istruzione prescolastica
	AZIONI PER LA RIPARTENZA FATECI SPAZIO	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	06. Servizi ausiliari all'istruzione
			05. Interventi per le famiglie
GRANDI CONTENITORI	AZIONI PER LA RIPARTENZA PALAZZO RIBERIA	12 - Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia	06. Interventi per il diritto alla casa
			02. Altri ordini di istruzione non universitaria
	AZIONI PER LA RIPARTENZA EX MACELLO	14 - Sviluppo economico e competitività	02. Giovani
			02. Interventi per la disabilità
	AZIONI PER LA RIPARTENZA STAZIONE FERROVIARIA	14 - Sviluppo economico e competitività	04. Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
			08. Cooperazione e associazionismo
	AZIONE PER LA RIPARTENZA DEL COLOMBARONE	15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	03. Interventi per gli anziani
			07. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
	AZIONI PER LA RIPARTENZA PALAZZO CRESPI	12 - Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia	08. Cooperazione e associazionismo
			01. Uffici giudiziari
	AZIONI PER LA RIPARTENZA CASTELLO	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02. Giovani
			01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
SICUREZZA	AZIONI PER LA RIPARTENZA DELLA TUTELA DEI CITTADINI	03 - Ordine pubblico e sicurezza	04. Reti e altri servizi di pubblica utilità
			04. Reti e altri servizi di pubblica utilità

LINEE DI PROGRAMMATICHE DI MANDATO/INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	TITOLO MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVI OPERATIVI	2021	2022	2023	2024	2025
LA CURA DELLA CITTA'	AZIONI PER LA RIPARTENZA, AMMINISTRAZIONE VIRTUOSA E BILANCIO COMUNALE	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1. Organi istituzionali	"Una serata con il Sindaco"			X		
			2. Segreteria Generale						
LA CURA DELLA CITTA'	AZIONI PER LA RIPARTENZA, AMMINISTRAZIONE VIRTUOSA E BILANCIO COMUNALE		3. Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	potenziamento ufficio preposto al conseguimento di finanziamenti Europei, Statali e Regionali	X				
				Elaborazione Piano industriale Gruppo ASM		X	X	X	
ECONOMIA, IMPRESA, LAVORO E INNOVAZIONE	AZIONI DI RIPARTENZA RIVOLTE AL COMMERCIO, ARTIGIANATO E PUBBLICO ESERCIZIO		4. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	passaggio da TOSAP a COSAP	X	X			
LA CURA DELLA CITTA'	AZIONI PER LA RIPARTENZA AMMINISTRAZIONE VIRTUOSA E BILANCIO			monitoraggio entrate comunali	X	X	X	X	X
	AZIONI PER LA RIPARTENZA TERRITORIO E URBANISTICA		5. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	completamento e nuovi interventi di conservazione del patrimonio immobiliare pubblico	X	X	X	X	X
ECONOMIA, IMPRESA, LAVORO E INNOVAZIONE	AZIONI DI RIPARTENZA RIVOLTE ALLE MICROIMPRESE E AI PROFESSIONISTI			Destinazione di porzioni di patrimonio immobiliare pubblico per spazi di coworking		X	X		
ECONOMIA, IMPRESA, LAVORO E INNOVAZIONE	AZIONI RIPARTENZA PICCOLA E MEDIA IMPRESA		6. Ufficio tecnico	semplificazione pratiche edilizie	X				
	AZIONI DI RIPARTENZA RIVOLTE AL COMMERCIO ARTIGIANATO E PUBBLICO ESERCIZIO			utilizzo oneri per abbellimento centro storico	X	X	X	X	X
LA CURA DELLA CITTA'	AZIONI PER LA RIPARTENZA DEL TERRITORIO			incentivazione per ristrutturazioni centro storico	X	X	X	X	X
				Realizzazione area feste comunali			X	X	
LA CURA DELLE PERSONE	AZIONI PER LA RIPARTENZA DELLE FAMIGLIE			Sostituzioni giochi parchi cittadini e creazione nuove aree cani		X	X	X	
			7. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
LA CURA DELLA CITTA'	AZIONI PER LA RIPARTENZA AMMINISTRAZIONE VIRTUOSA E BILANCIO COMUNALE		8. Statistica e sistemi informativi	centralizzazione servizi informatici in ASM	X	X	X		
			9. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali						
LA CURA DELLA CITTA'	AZIONI PER LA RIPARTENZA, AMMINISTRAZIONE VIRTUOSA E BILANCIO COMUNALE		10. Risorse umane	riorganizzazione macchina comunale	X	X	X	X	X
			11. Altri servizi generali						
		2. GIUSTIZIA	1. Uffici giudiziari						
SICUREZZA	AZIONI PER LA RIPARTENZA DELLA TUTELA DEI CITTADINI	3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1. Polizia locale e amministrativa	prolungamento degli orari della polizia locale		X	X	X	X
				controlli alloggi pubblici e privati	X	X	X	X	X
				servizi sorveglianza durante i mesi estivi	X	X	X	X	X
				consolidamento e prosecuzione nucleo cinofilo		X	X	X	X
			2. Sistema integrato di sicurezza urbana	potenziamento servizio di vigilanza privata		X	X	X	X
				potenziamento e ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadino		X	X	X	X
				servizio droni	X	X	X	X	X
				operazione "Strade sicure"	X	X			

LA CURA DELLE PERSONE	AZIONI PER LA RIPARTENZA DELLE FAMIGLIE	4. ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1.Istruzione prescolastica	mantenimento delle tariffe scuole materne e asili nido	X	X	X	X	X
	AZIONI PER LA RIPARTENZA DEI GIOVANI		2. Altri ordini di istruzione non universitaria	piano di ristrutturazione e ammodernamento degli Istituti scolastici		X	X	X	X
	AZIONI PER LA RIPARTENZA DELLE FAMIGLIE		6. Servizi ausiliari all'istruzione	mantenimento tariffe mense	X	X	X	X	X
TURISMO, CULTURA, EVENTI	AZIONI DI RIPARTENZA RIVOLTE ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE	5. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1. Valorizzazione dei beni di interesse storico	riprogettazione del museo della calzatura	X	X			
GRANDI CONTENITORI	AZIONI PER LA RIPARTENZA CASTELLO			manutenzione straordinaria Teatro Cagnoni	X	X	X	X	
				Promozione utilizzo Piazza Ducale e Castello per set pubblicitari		X	X	X	X
				illuminazione artistico Piazza Ducale e Palazzo Comunale	X	X	X		
			Partnership pubblico-privato per la gestione del Castello		X	X			
			trasferimento biblioteche negli spazi ex Braidense		X	X	X		
TURISMO, CULTURA, EVENTI	AZIONI DI RIPARTENZA RIVOLTE ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE		Completamento passaggio castello dal demanio al comune		X	X	X		
			2. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	manifestazione/evento editoria digitale				X	X
				evento commemorativo su Ludovico il Moro		X	X	X	
				rassegna letteraria e festival delle trasformazioni	X	X	X	X	X
	AZIONI DI RIPARTENZA RIVOLTE ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE			Istituzione centro studi sulla figura di Caramuel			X		
LA CURA DELLA CITTA'	AZIONI PER LA RIPARTENZA SPORT BENESSERE E TEMPO LIBERO	6. POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1. Sport e tempo libero	studio progetto Fondazione dello sport vigevanese				X	X
				Istituzione Commissione operativa per Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026		X			
				Potenziamento attività motoria scuole dell'infanzia e primarie	X	X	X	X	X
				Supporto alle società sportive per ampliamento e rinnovo impianti		X	X	X	X
				Bando realizzazione centro sportivo polifunzionale area Esselunga	X	X	X		
				Creazione di aree all'aperto attrezzate per momenti di aggregazione sportivi		X	X	X	X
				Riqualificazione stadio comunale Dante Merlo		X	X	X	X
				Ristrutturazione Palabonomi			X	X	
				Ristrutturazione Palabasletta	X	X	X		
				Gestione concessione Palazzetto Sport	X	X	X		
LA CURA DELLE PERSONE	AZIONI PER LA RIPARTENZA DEI GIOVANI	6. POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	2. Giovani	corsi di coding		X	X	X	X
				corsi di storia e cultura locale		X			
				campagne di educazione sull'abuso dell'alcol, droghe, ludopatia, bullismo, ed educazione stradale		X	X	X	X
I GRANDI CONTENITORI	AZIONI PER LA RIPARTENZA FATECI SPAZIO			creazione di un polo ludico-artistico- sportivo presso L'ex Fateci Spazio			X	X	X

TURISMO, CULTURA, EVENTI	AZIONI DI RIPARTENZA RIVOLTE ALLA PROMOZIONE DEL TURISMO E ALLE VISITE DI RITORNO	7. TURISMO	1. Sviluppo e valorizzazione del turismo	Sostegno alla Candidatura come patrimonio mondiale dell'Umanità UNESCO				X		
				piano di marketing turistico	X	X				
ECONOMIA, IMPRESA, LAVORO E INNOVAZIONE	AZIONI DI RIPARTENZA PER IL RILANCIO INDUSTRIALE, INFRASTRUTTURALE E TECNOLOGICO	8. ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1. Urbanistica e assetto del territorio	applicazione legge regionale di rigenerazione urbana	X	X	X	X	X	
	AZIONI DI RIPARTENZA RIVOLTE ALLA PICCOLA MEDIA IMPRESA			rimodulazione oneri di urbanizzazione insediamenti industriali, commerciali e terziari	X	X	X	X	X	
LA CURA DELLA CITTA'	AZIONI PER LA RIPARTENZA TERRITORIO E URBANISTICA			calibrazione strumento urbanistico per rinnovata attrattività industriale e revisione del PGT	X	X	X			
				studio progettuale degli spazi della città	X	X	X	X		
			2. Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
LA CURA DELLA CITTA'	AZIONI PER LA RIPARTENZA PER LA CURA DELL'AMBIENTE	9. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1. Difesa del suolo	operazioni di rimboschimento aree cittadine	X	X	X	X	X	
			2. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	potenziamento e ripianificazione cura verde e arredo urbano	X	X	X	X	X	
			3. Rifiuti	piano speciale pulizia della città	X	X	X	X	X	
				rimozione campane del vetro	X	X	X			
				azioni di sensibilizzazione sul rispetto dell'ambiente	X	X	X	X	X	
				realizzazione del secondo punto di raccolta rifiuti differenziati		X	X			
				potenziamento del sistema di raccolta differenziata	X	X	X	X	X	
				realizzazione isole ecologiche videosorvegliate			X			
				sostituzione cestini tradizionali con gli smart bins			X			
				team per sanzionare l'abbandono di rifiuti	X	X	X	X	X	
	4. Servizio idrico integrato									
	5. Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		manutenzione accesso al Parco		X	X				
	6. Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		realizzazione due nuove case dell'Acqua	X	X	X	X			
	8. Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento									
LA CURA DELLA CITTA'	AZIONI PER LA RIPARTENZA MOBILITA' SMART	10. TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2. Trasporto pubblico locale	sistema di bike sharing e progetto rete piste ciclabili	X	X	X	X		
				area di smart mobility e nuove aree di ricarica veicoli elettrici		X				
			5. Viabilità e infrastrutture stradali	elaborazione nuovo piano parcheggi (sosta breve gratuita, aree di parcheggio smart, controllo proattivo aree di sosta)	X	X	X	X	X	
				Implementazione varchi ZTL	X	X	X			
	nuovi attraversamenti pedonali protetti				X	X	X	X		
	AZIONI PER LA RIPARTENZA TERRITORIO E URBANISTICA		estensione e potenziamento illuminazione pubblica a LED	X	X	X	X			
		11. SOCCORSO CIVILE	1. Sistema di protezione civile							

GRANDI CONTENITORI	AZIONI PER LA RIPARTENZA PALAZZO RIBERIA	12. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Palazzo Riberia: una rete di servizi indirizzati ai minori e alla famiglia		X	X	X	
LA CURA DELLE PERSONE	AZIONI PER LA RIPARTENZA PERSONE IN STATO DI BISOGNO		2. Interventi per la disabilità	abbattimento graduale barriere architettoniche	X	X	X	X	X
	AZIONI PER LA RIPARTENZA DEI CITTADINI DI TERZA ETA'		3. Interventi per gli anziani	istituzione carta argento		X			
				potenziamento dell'assistenza domiciliare	X	X	X	X	X
				potenziamento centro sociale anziani		X	X		
				Partnership pubblico privato per patologie riferite alla terza età			X	X	X
	AZIONI PER LA RIPARTENZA PERSONE IN STATO DI BISOGNO		4. Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	potenziamento del SIL	X	X	X	X	X
	AZIONI PER LA RIPARTENZA DELLE FAMIGLIE		5. Interventi per le famiglie	attivazione progetti PUC	X	X	X		
				bonus bebè e baby sitter		X	X	X	X
AZIONI PER LA RIPARTENZA DELLA SALUTE E DELL'ASSISTENZA SOCIALE			6. Interventi per il diritto alla casa	fondo sostegno affitto	X	X	X	X	X
GRANDI CONTENITORI	AZIONI PER LA RIPARTENZA PERSONE IN STATO DI BISOGNO	7. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Azienda speciale dedicata al Piano di Zona della Lomellina				X	X	X
		8. Cooperazione e associazionismo	sostegno interventi "Dopo di noi"	X	X	X	X	X	
			supporto alle associazioni a tutela dei gatti		X	X	X	X	X
LA CURA DELLA CITTA'	AZIONI PER LA RIPARTENZA PALAZZO CRESPI	9. Servizio necroscopico e cimiteriale	realizzazione nuovo canile e sistemazione dell'attuale	X	X	X	X		
AZIONI PER LA RIPARTENZA ANIMALI DA AFFEZIONE	messa a disposizione di Palazzo Crespi come sede delle associazioni						X		
ECONOMIA, IMPRESA, LAVORO E INNOVAZIONE	AZIONI PER LA RIPARTENZA AMMINISTRAZIONE VIRTUOSA E BILANCIO COMUNALE	14. SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	9. Servizio necroscopico e cimiteriale	realizzazione di un forno crematorio comunale		X	X	X	X
	AZIONI DI RIPARTENZA RIVOLTE ALLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA		1. Industria, PMI e artigianato	riduzione tassazione aziende innovative		X	X	X	X
			AZIONI DI RIPARTENZA RIVOLTE AL COMMERCIO, ARTIGIANATO E PUBBLICO ESERCIZIO	4. Reti e altri servizi di pubblica utilità	utilizzo suolo pubblico per attività commerciali, modifica regolamento dehors	X	X		
realizzazione calendario eventi estivi per sostenere la ripresa delle attività	X	X			X	X	X		
GRANDI CONTENITORI	AZIONI PER LA RIPARTENZA STAZIONE FERROVIARIA		progetto di riqualificazione zona Stazione ferroviaria		X				
	AZIONI PER LA RIPARTENZA EX MACELLO		studio fattibilità recupero zona ex- macello				X		
ECONOMIA, IMPRESA, LAVORO E INNOVAZIONE	AZIONI DI RIPARTENZA RIVOLTE ALLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA	15. POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1. Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Piano di marketing industriale rivolto alle aziende	X	X	X		
				adesione progetto Y25	X	X	X	X	X
	creazioni spazi di coworking				X	X	X	X	
GRANDI CONTENITORI	AZIONI PER LA RIPARTENZA DEL COLOMBARONE			recupero del Colombarone con il collegamento del progetto Agri-Food Tech		X	X	X	X
ECONOMIA, IMPRESA, LAVORO E INNOVAZIONE	AZIONI DI RIPARTENZA RIVOLTE ALLE MICROIMPRESE E AI PROFESSIONISTI	3. Sostegno all'occupazione	contributi per il contenimento costi di locazione	X	X	X			
	AZIONI PER LA RIPARTENZA RIVOLTE AL COMMERCIO, ARTIGIANATO E PUBBLICO ESERCIZIO		piano strategico sviluppo sistema commercio di vicinato	X	X	X			

Sottosezione di programmazione Performance

La deliberazione della CIVIT (oggi ANAC) n. 89/2010 definisce la performance, come *“il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa, gruppo di individui, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è costituita”*.

In termini più immediati, la performance è il risultato che si consegue svolgendo una determinata attività. Costituiscono elementi di definizione della performance il risultato, espresso ex ante come obiettivo ed ex post come esito, il soggetto cui tale risultato è riconducibile e l'attività che viene posta in essere dal soggetto per raggiungere il risultato.

L'art. 3, comma 1, lettera b), del Decreto del Ministro per la pubblica Amministrazione 30 giugno 2022, di definizione dello schema tipo di PIAO, stabilisce che la presente sottosezione è predisposta secondo quanto previsto dal Capo II del decreto legislativo n. 150 del 2009 e al suo interno devono essere definiti:

- a) gli obiettivi di semplificazione, coerenti con gli strumenti di pianificazione nazionali vigenti in materia;
- b) gli obiettivi di digitalizzazione;
- c) gli obiettivi e gli strumenti individuati per realizzare la piena accessibilità dell'amministrazione;
- d) gli obiettivi per favorire le pari opportunità e l'equilibrio di genere.

Secondo le indicazioni contenute nello schema tipo di PIAO, allegato al Decreto del Ministro per la pubblica Amministrazione 30 giugno 2022, in questa sottosezione, l'Amministrazione deve provvedere alla programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance di efficienza e di efficacia i cui esiti dovranno essere rendicontati nella relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera

- b) del D.lgs. n. 150/2009 (ndr Relazione sulla Performance).

Piano della Performance 2022-2024

Il Piano della Performance 2022/2024 del Comune di Vigevano è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 14/04/2022.

Piano Performance 2022/2024 e Peg finanziario 2022/2024 consultabili al seguente link:

<https://vigevano.e-pal.it/L190/atto/show/497543?>

[logo=&textColor=&linkColor=&_exportAll=&idSezione=70&linkColorHover=&dataMin=&fontS](https://vigevano.e-pal.it/L190/atto/show/497543?logo=&textColor=&linkColor=&_exportAll=&idSezione=70&linkColorHover=&dataMin=&fontS)

[ize=&dataMax=&extension=&numeroMin=&rowColorHover=&justGrid=&search=&anno=&messageError=&tipoAtto=&oggetto=peg&numeroMax=&activePage=0&soggetti=&rowColor=](#)

Il **piano delle azioni positive** 2022/2024 del Comune di Vigevano è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 121 del 21/04/2022

PIANO AZIONI POSITIVE 2022-2024

Il Piano Azioni Positive ha validità triennale. Le azioni proposte sono in continuo divenire, pertanto l'attuale rappresentazione è da considerarsi aggiornabile ogni anno. Il programma è la concretizzazione delle strategie e delle prospettive che vengono di volta in volta individuate e che devono essere rimodulate a seguito dell'emersione di nuove opportunità, di nuovi bisogni, di emergenze organizzative, di nuovi percorsi di miglioramento e di nuove strategie.

Avere dipendenti che traggano soddisfazione dal proprio lavoro, consapevoli dell'importante ruolo di interfaccia tra la città e le istituzioni pubbliche è di primaria importanza. Attraverso l'adozione del presente Piano si intendono rimuovere quei fattori che direttamente o indirettamente determinano situazione di squilibrio in termini di opportunità, introducendo azioni volte a porre rimedio ad eventuali dinamiche sfavorevoli, nella consapevolezza che il dipendente soddisfatto del proprio lavoro contribuisca a rendere un migliore servizio alla collettività.

Con il presente Piano, il Comune di Vigevano intende svolgere un ruolo propositivo e propulsivo finalizzato alla promozione ed attuazione dei principi delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche di gestione del personale. In quest'ottica, ci si pone in continuità con gli obiettivi del precedente Piano, che sostanzialmente si ripropongono anche per il triennio 2022-2024:

- 1) favorire la crescita professionale attraverso la valorizzazione di genere e modalità organizzative improntate alla flessibilità;
- 2) conciliare responsabilità familiari e professionali attraverso l'utilizzo di forme di lavoro flessibili, in armonia con gli obiettivi dell'Ente;
- 3) presidiare le situazioni di rischio di stress lavoro-correlato, attraverso il coinvolgimento sinergico del Medico competente, del datore di lavoro per la Sicurezza, del RSPP e dei rappresentanti dei lavoratori.

Poiché il punto di partenza indispensabile per qualsiasi attività di pianificazione è costituito dalla realtà nella quale si opera e pertanto, con riferimento alle pari opportunità, dalla situazione degli organici, il Comune di Vigevano, alla data del 28 marzo c.a. presenta la seguente realtà:

- 315 dipendenti
- 1 Segretario Generale (donna)
- 6 Dirigenti di cui 5 donne ed un uomo a tempo indeterminato
- 23 posizioni organizzative (16 donne – 7 uomini)
- 1 alta professionalità (uomo)

Sul totale dei dipendenti (esclusi Dirigenti e Segretario) n. 308 sono a tempo indeterminato. Nessun dipendente a tempo determinato.

Si riporta nel dettaglio la rappresentazione per fascia di età e genere

	M	F	M	F
< 35 anni	17	12		
35 - 54	49	112		
55 - 65	33	92		
In comando presso altri Enti	2	3		
In comando da altri Enti		3		

I contratti di lavoro part time, tutti riferiti ai tempi indeterminati, sono n. 22, di cui n. 5 uomini e n. 17 donne.

I contratti di lavoro con telelavoro, tutti riferiti ai tempi indeterminati, sono 6, tutte donne.

Le percentuali di dipendenti in Lavoro Agile sono determinati attraverso atti dirigenziali sulla base degli indirizzi assunti dalla Giunta Comunale in ottemperanza alle disposizioni governative.

Non sono presenti nell'Ente Contratti Collaborazione Coordinata e Continuativa (CO.CO.CO.).

Il numero di ore lavorative settimanali, 36, è stabilito dal Contratto Nazionale Enti Locali. L'orario di lavoro nell'Ente si diversifica a seconda dei Settori e dei Servizi. E' stabilita una fascia di flessibilità di mezz'ora sull'orario giornaliero alla quale possono accedere, in genere, i dipendenti appartenenti al "profilo amministrativo".

Il regime delle "turnazioni" interessa il Settore Polizia Locale e diversi altri Servizi inseriti in vari Settori : Nidi e Scuole d'Infanzia, Teatro, Addetti alla Sicurezza ecc. In genere le turnazioni sono stabilite secondo un programma settimanale/mensile.

Come si può vedere dalla tabella sopra riportata, le donne, su cui gravano prevalentemente gli impegni di cura familiare, rappresentano 69,52% del personale comunale. Tale percentuale, evidentemente indicativa di una decisa preponderanza del genere femminile, induce il Comune di Vigevano a continuare, ancora più convintamente, nella promozione di azioni e politiche coerenti con il "quadro" in cui si muovono i dipendenti e le loro famiglie.

E tuttavia da sottolineare che il Comune di Vigevano intende sostenere quei lavoratori che, indipendentemente dal genere, si fanno solitamente carico dei principali oneri familiari.

E' anche in quest'ottica che ci si ripropone di adottare, nel corso del 2022, il POLA (Piano Organizzativo Lavoro Agile), quale sistema organizzativo per meglio contemperare i tempi di vita e lavoro.

Le altre linee di intervento del Piano 2022-2024 interessano le seguenti aree tematiche: sviluppo di percorsi formativi generali e di settore, inclusione attraverso superamento di qualsiasi forma di disagio, flessibilità oraria nel periodo estivo.

Le 4 AZIONI individuate si possono così dettagliare:

Azione 1

Titolo	Crescita della cultura organizzativa tramite il POLA (Piano Organizzativo Lavoro Agile) Smart Working
Destinatari	Dipendenti che si occupano di attività che possono essere svolte da remoto, cosiddette "smartizzabili" in percentuale da definire, nel rispetto della normativa vigente
Obiettivo	Promuovere attraverso il POLA, il lavoro agile, con l'obiettivo di migliorare in termini di efficacia ed efficienza l'azione amministrativa, la digitalizzazione dei processi e la qualità dei servizi erogati. Promuovere lo smart working come elemento di crescita della cultura organizzativa e della qualità della vita
Azione intraprendere	da Individuazione, tramite dirigenti e Responsabili, delle attività che possono essere svolte da remoto, individuazione dei dipendenti che possano avvalersene, attivazione di forme di controllo, al fine di evitare a tali dipendenti penalizzazioni in ordine al riconoscimento della professionalità e della progressione di carriera
Attori	Dirigenti, dipendenti, varie strutture Ente, organizzazioni sindacali
Tempi	Adozione POLA entro il termine di legge

Azione 2

Titolo	Sviluppo di percorsi formativi generali e di settore
Destinatari	Tutti i dipendenti
Obiettivo	Nell'ottica di una formazione continua, valorizzare ed implementare le competenze professionali sia su tematiche trasversali che su tematiche specifiche per settore, con particolare riguardo alle conoscenze informatiche, anche con riferimento alla cyber security e la gestione di criticità relazionali nella realtà organizzativa dell'Ente
Azioni intraprendere	da Definire un programma formativo sia con modalità e-learning che in presenza
Attori	Dirigenti, Ufficio preposto alla formazione, Risorse Umane, servizio Informatico
Tempi	2022-2023-2024

Azione 3

Titolo	Favorire l'inclusione attraverso il superamento di qualsiasi forma di disagio
Destinatari	Potenzialmente tutti i dipendenti
Obiettivo	Fornire ascolto ed assistenza alle lavoratrici ed ai lavoratori in caso di mobbing, comportamenti discriminatori o altro fattore di disagio lavorativo. Tale attività vede un ruolo di primo piano della CUG che potrà raccogliere le situazioni di disagio rappresentate con lo scopo di favorire una composizione positiva della vicenda e segnalare le conflittualità di maggiore rilevanza agli organi di vertice dell'Amministrazione
Azioni intraprendere	daDefinire modalità organizzative volte all'attuazione dell'obiettivo
Attori	CUG, Organi Apicali, Medico competente
Tempi	2022-2023-2024

Azione 4

Titolo	Flessibilità oraria – Periodo estivo (luglio-agosto)
Destinatari	Tutti i dipendenti
Obiettivo	Individuare un orario estivo, precisamente per i mesi di luglio e agosto, che, in funzione della chiusura delle scuole e delle condizioni climatiche, possa consentire una migliore condizione di lavoro e dei tempi di vita
Azione intraprendere	daIndividuazione fasce orarie che consentano di raggiungere l'obiettivo individuato, ridefinendo l'orario di lavoro settimanale senza alcun pregiudizio per l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati e della prestazione lavorativa in generale
Attori	Organi Apicali Ente, Ufficio Personale, CUG, Organizzazioni sindacali
Tempi	2022-2023-2024

Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza

L'art. 3, comma 1, lettera c) del Decreto del Ministro per la pubblica Amministrazione 30 giugno 2022, di definizione dello schema tipo di PIAO, stabilisce che la presente sottosezione è predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), sulla base degli obiettivi strategici in materia definiti con deliberazione di Consiglio Comunale, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190. Costituiscono elementi essenziali della sottosezione, quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 del 2012 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 del 2013.

La sottosezione, sulla base delle indicazioni del PNA, contiene:

a) la valutazione di impatto del contesto esterno, che evidenzia se le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente culturale, sociale ed economico nel quale l'amministrazione opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi;

- b) la valutazione di impatto del contesto interno, che evidenzia se lo scopo dell'ente o la sua struttura organizzativa possano influenzare l'esposizione al rischio corruttivo;
- c) la mappatura dei processi, per individuare le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi con particolare attenzione ai processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti a incrementare il valore pubblico;
- d) l'identificazione e la valutazione dei rischi corruttivi, in funzione della programmazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle misure previste dalla legge n. 190 del 2012 e di quelle specifiche per contenere i rischi corruttivi individuati;
- e) la progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio, privilegiando l'adozione di misure di semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- f) il monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure;
- g) la programmazione dell'attuazione della trasparenza e il monitoraggio delle misure organizzative per garantire l'accesso civico semplice e generalizzato, ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013.

In questa fase di transizione, stante il perdurare della vigenza del PNA 2019, di cui alla deliberazione dell'ANAC n. 1064/2019, come integrato e modificato dagli "*Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza*", approvati dal Consiglio dell'ANAC in data 2 febbraio 2022, si ritiene che detta sottosezione di programmazione debba contenere l'aggiornamento annuale delle misure di prevenzione della corruzione di ciascuna Amministrazione, anche con riferimento all'attualità ed efficacia delle stesse, tenuto conto dell'eventuale impegno in progetti legati all'attuazione del PNRR.

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024 del Comune di Vigevano è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 14/04/2022 ed è consultabile al seguente link:

<https://vigevano.e-pal.it/L190/sezione/show/527610?sort=&search=&idSezione=470521&activePage=&>

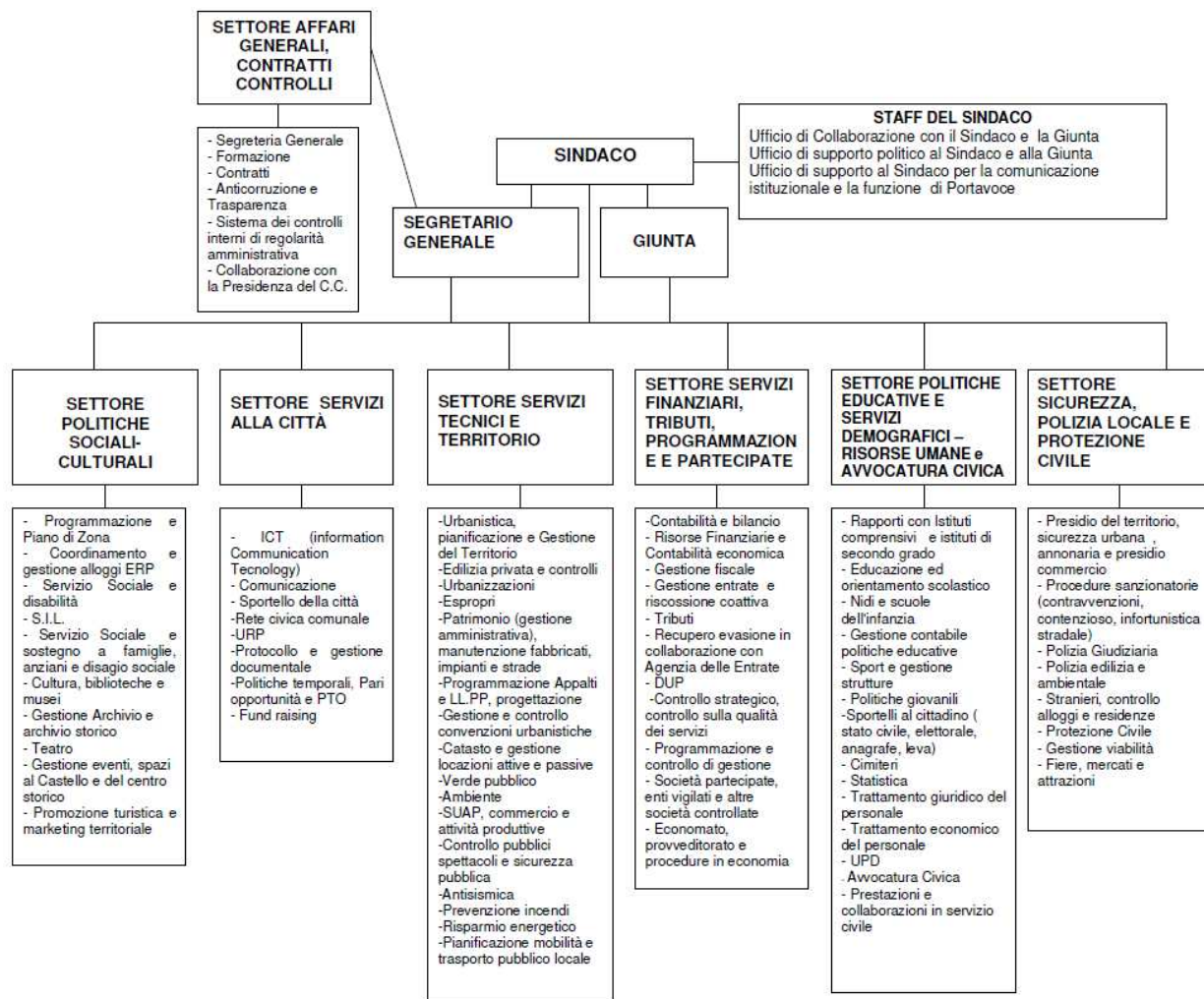
SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

L'art. 4, comma 1, lettera a), del Decreto del Ministro per la pubblica Amministrazione 30 giugno 2022, di definizione dello schema tipo di PIAO, stabilisce che nella presente sezione deve essere illustrato il modello organizzativo adottato dall'Amministrazione, e come questo sia funzionale alla realizzazione degli obiettivi di valore pubblico di cui alla relativa sottosezione di programmazione.

Sottosezione di programmazione Struttura organizzativa

Secondo le indicazioni contenute nello schema tipo di PIAO, allegato al Decreto del Ministro per la pubblica Amministrazione 30 giugno 2022, in questa sottosezione, l'Amministrazione deve provvedere a presentare il modello organizzativo adottato dall'Amministrazione/Ente.

Il Comune di Vigevano, con deliberazione di Giunta n. 228 del 10/12/2020, successivamente rettificata con deliberazione n. 21 in data 04/02/2021, ha approvato la revisione del funzionigramma connesso alla macrostruttura organizzativa dell'Ente.



Sottosezione di programmazione Organizzazione Lavoro agile

L'art. 4, comma 1, lettera b), del Decreto del Ministro per la pubblica Amministrazione 30 giugno 2022, di definizione dello schema tipo di PIAO, stabilisce che nella presente sezione devono essere indicati, in coerenza con la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale, la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati dall'amministrazione. A tale fine, ciascun Piano deve prevedere:

- a) che lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non pregiudichi in alcun modo o riduca la fruizione dei servizi a favore degli utenti;
- b) la garanzia di un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, assicurando la prevalenza, per ciascun lavoratore, dell'esecuzione della prestazione lavorativa in presenza;
- c) l'adozione di ogni adempimento al fine di dotare l'amministrazione di una piattaforma digitale o di un cloud o, comunque, di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;
- d) l'adozione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove presente;
- e) l'adozione di ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta.

Il Piano di Organizzazione del Lavoro Agile (POLA) del Comune di Vigevano è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 16/06/2022

Piano di Organizzazione del Lavoro Agile (POLA)

Il presente Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) è un documento di programmazione e attuazione della nuova modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile nelle pubbliche amministrazioni.

Il Piano - previsto dall'art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dall'art. 263, comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - è redatto sulla base delle indicazioni delle *Linee guida sul Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) e Indicatori di Performance* del Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicate con decreto della Ministra per la Pubblica Amministrazione del 9 dicembre 2020.

Il POLA è un documento di programmazione e attuazione della nuova modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità "agile" nelle pubbliche amministrazione. Definisce le misure organizzative da adottare, i requisiti tecnologici necessari e i percorsi formativi da avviare per tutto il personale, dirigenza compresa, oltre agli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati.

Il documento, sviluppato in sinergia con i contenuti del *Piano Integrato della Performance*, si articola in quattro paragrafi:

1. Livello di attuazione e di sviluppo del lavoro agile;
2. Modalità attuative;
3. Soggetti, processi e strumenti del lavoro agile;
4. Programma di sviluppo del lavoro agile.

Riferimenti normativi

Il concetto di informatizzazione del lavoro nelle P.A. ha avuto un primo importante momento con l'art. 14 della L. 124/2015 (poi modificato dall'art. 263 del D.L. 34/2020), il quale già prevedeva l'adozione, da parte delle Amministrazioni pubbliche, di misure organizzative volte all'“*attuazione del telelavoro*” ed a creare “*nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa*”.

La legge n. 124 del 7 agosto 2015 ha dato il via all'adozione e allo sviluppo di nuove modalità di esecuzione della prestazione di lavoro dirette a promuovere una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti pubblici.

In particolare, l'art. 14 della legge citata rubricato “Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche” prevedeva espressamente che le amministrazioni pubbliche adottassero misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa.

In tale contesto normativo, si inserisce la legge n. 81 del 22 maggio 2017, che disciplina i contenuti del lavoro agile definendolo come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti e caratterizzata dall'assenza di vincoli di orario o di luogo di lavoro e dal possibile utilizzo di strumenti tecnologici. La prestazione lavorativa risulta caratterizzata dal suo svolgimento in parte all'interno e in parte all'esterno dei locali aziendali, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

In attuazione delle predette disposizioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato la direttiva n. 3/2017 recante le linee guida sul lavoro agile per fornire le indicazioni inerenti l'organizzazione del lavoro, la gestione del personale per promuovere la conciliazione dei tempi di vita-lavoro, il benessere organizzativo, l'esercizio dei diritti dei lavoratori.

La sperimentazione del lavoro agile ha subito una fase di accelerazione in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, divenendo “modalità ordinaria” di svolgimento della prestazione

lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27.

Il lavoro agile adottato durante la prima fase emergenziale ha avuto caratteristiche e connotazioni differenziate rispetto a quello ordinario disciplinato dalla legge 81/2017.

In particolare, la nuova disciplina ha stabilito modalità di applicazione semplificate, come ad esempio l'assenza di accordo tra le parti e l'assolvimento in via telematica degli obblighi di informativa. Tale ultima previsione, in un'ottica di superamento del lavoro agile c.d. emergenziale e di ripensamento delle ordinarie modalità di lavoro, è stata successivamente integrata e modificata dal decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cd: "decreto Rilancio") convertito, con modificazioni, in legge n. 77 del 17 luglio 2020, con la finalità di adeguare le misure di limitazione delle presenze del personale delle pubbliche amministrazioni sul luogo di lavoro alle esigenze della progressiva completa riapertura di tutti gli Uffici pubblici e al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali.

In particolare, l'art. 263 del sopra citato decreto legge ha previsto per le amministrazioni pubbliche di organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendo l'articolazione giornaliera e settimanale ed applicando il lavoro agile con le misure semplificate di cui al comma 1, lett. b) dell'art. 87 del decreto legge n. 18/2020, garantendo a tutto il personale che svolge attività rientranti tra quelle cd. "smartabili" di lavorare in modalità agile, tenuto conto che di norma il lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza e giornate lavorate in modalità agile.

Inoltre, sulla scorta di un'implementazione dell'utilizzo dello smart working, l'art. 14, comma 1, legge n. 124 del 7 agosto 2015, così come modificato dall'art. 263, comma 4 bis, del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, ha previsto che le amministrazioni pubbliche redigessero il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) quale strumento di programmazione, al fine di favorire l'attuazione del lavoro agile in un'ottica di maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Al fine di supportare le amministrazioni, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha introdotto, in data 9 dicembre 2020, specifiche linee guida recanti indicazioni metodologiche per l'elaborazione del POLA. Sono stati predisposti dal Dipartimento della Funzione Pubblica specifici modelli (template) per la redazione del Piano.

Il POLA definisce le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti.

Inoltre, nell'ambito degli obiettivi dell'amministrazione individuati nel Piano della performance, l'organizzazione del lavoro agile diventa un obiettivo specifico della performance organizzativa complessiva e una sezione del Piano della performance.

Il decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021, ha previsto che il POLA dovrà confluire all'interno del PIAO (Piano Integrato di Attività e di Organizzazione).

In fase di predisposizione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), si provvederà ad adeguare il presente documento a seguito emanazione di misure di carattere normativo e tecnico per la disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, in particolare attraverso l'adozione di ulteriori strumenti anche contrattuali.

PARTE I

LIVELLO DI ATTUAZIONE E SVILUPPO

Lo stato di implementazione del lavoro agile nel Comune di Vigevano

Il Telelavoro, già presente a partire dal Piano Azioni Positive triennio 2012-2014, è stato implementato nel 2018 con la forma "smart" recepita in base alla direttiva ministeriale 3/2017.

Il telelavoro smart – svolgimento dislocato della prestazione lavorativa per l'intera quota dell'orario di lavoro – ha significato lo sviluppo dell'applicazione concreta del principio di flessibilità che si ritiene basilare per un'organizzazione del lavoro qualitativamente caratterizzata.

Con il telelavoro smart si è risposto a quei dipendenti che per ragioni obiettive e verificabili, in genere per motivi di salute e/o per provvedere alle cure parentali, hanno avuto necessità di svolgere integralmente, per un periodo temporale definito, le proprie mansioni lavorative al domicilio naturalmente in modo presidiato da parte degli organi comunali.

Non si tratta, quindi, solo e semplicemente di maggiore informatizzazione o di telelavoro, ma di un "*modus*" di lavorare completamente diverso, di un approccio essenzialmente mutato del rapporto lavoro/lavoratore/datore di lavoro: il c.d. "*lavoro agile*", come si dice oggi, con una formula comprensiva di più concetti:

1. informatizzazione;
2. responsabilizzazione del lavoratore, che risponde dei suoi tempi e dei suoi prodotti, che autogestisce – almeno parzialmente, come è ovvio – tempi e processi produttivi;

3. diversa impostazione dei rapporti datore di lavoro/dipendente e fra i dipendenti stessi;
4. diminuzione dei fattori di stress lavorativo, tra i quali il risparmio del viaggio casa-lavoro e ritorno;
5. flessibilità dell'orario lavorativo, che consente una maggiore conciliazione dei tempi dedicati al lavoro con quelli privati.

Quindi “lavoro agile” non è solo e soltanto lavoro “informatizzato” o “da remoto”: è un concetto molto più vasto che si articola in una pluralità di estrinsecazioni concrete, operative ed organizzative.

PARTE II

MODALITA' ATTUATIVE

Mappatura delle attività che possono essere svolte in modalità di lavoro agile

Con la circolare n. 3 del 24 luglio 2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione, è stato richiesto a ciascuna amministrazione di effettuare la mappatura delle attività smartabili.

Durante l'emergenza sanitaria, al fine di coniugare il ricorso massivo al lavoro agile con il buon funzionamento dell'ente e l'efficienza ed efficacia dei servizi erogati, il Comune di Vigevano ha realizzato una mappatura delle attività che possono essere svolte in modalità agile, senza generare un impatto negativo in termini di quantità e qualità dei servizi.

A ciascun Dirigente è stato richiesto di individuare, all'interno del proprio settore di riferimento, le attività che, per modalità di espletamento, tempistiche e competenze, risultassero essere "smartabili" cioè compatibili (anche parzialmente ed anche rivedendo l'articolazione del lavoro giornaliera e settimanale) con il lavoro agile.

Il lavoro di mappatura delle attività svolte nelle strutture al fine di estendere e continuare a migliorare progressivamente l'implementazione del lavoro agile nell'Ente sarà proseguito in sinergia con le rilevazioni già esistenti.

Le future rilevazioni saranno inoltre integrate e modificate in coerenza con eventuali riorganizzazioni della struttura organizzativa dell'Ente.

PARTE III

SOGGETTI, PROCESSI E STRUMENTI DEL LAVORO AGILE

I soggetti coinvolti

Un ruolo fondamentale nella definizione dei contenuti del POLA e in particolare nella programmazione e monitoraggio degli obiettivi in esso individuati, è svolto dai **dirigenti** quali promotori dell'innovazione dei sistemi organizzativi. A tale proposito è utile sottolineare come alla dirigenza sia richiesto un importante cambiamento di stile manageriale e di leadership caratterizzato dalla capacità di lavorare e far lavorare gli altri per obiettivi, di improntare le relazioni sull'accrescimento della fiducia reciproca, spostando l'attenzione dal controllo alla responsabilità per i risultati.

I dirigenti, inoltre, oltre a essere potenziali fruitori, al pari degli altri dipendenti, delle misure innovative di svolgimento della prestazione lavorativa recate dall'articolo 14 della legge n. 124/2015, sono tenuti a salvaguardare le legittime aspettative di chi utilizza le nuove modalità in termini di formazione e crescita professionale, promuovendo percorsi informativi e formativi che non escludano i lavoratori dal contesto lavorativo, dai processi d'innovazione in atto e dalle opportunità professionali.

I dirigenti sono chiamati a operare un monitoraggio mirato e costante, in itinere ed ex-post, riconoscendo maggiore fiducia alle proprie risorse umane ma, allo stesso tempo, ponendo maggiore attenzione al raggiungimento degli obiettivi fissati e alla verifica del riflesso sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa.

Sono, inoltre, coinvolti nella mappatura e reingegnerizzazione dei processi di lavoro compatibili con il lavoro agile. Resta ferma la loro autonomia, nell'ambito dei criteri fissati nell'atto organizzativo interno, nell'individuare le attività che possono essere svolte con la modalità del lavoro agile, definendo per ciascuna lavoratrice o ciascun lavoratore le priorità e garantendo l'assenza di qualsiasi forma di discriminazione.

I dirigenti concorrono quindi all'individuazione del personale da avviare a modalità di lavoro agile anche alla luce della condotta complessiva dei dipendenti. È loro compito esercitare un potere di controllo diretto su tutti i dipendenti ad essi assegnati, a prescindere dalla modalità in cui viene resa la prestazione, organizzare per essi una programmazione delle priorità e, conseguentemente, degli obiettivi lavorativi di breve-medio periodo, nonché verificare il conseguimento degli stessi.

Con riferimento alle responsabilità affidate è inoltre opportuno sottolineare che il Piano della Performance, di cui il presente documento costituisce un allegato, contiene la definizione di numerosi obiettivi individuali che hanno rilevanza rispetto allo sviluppo e alla gestione del lavoro agile.

Le amministrazioni si possono avvalere anche della collaborazione dei **Comitati unici di garanzia (CUG)** e degli **Organismi indipendenti di valutazione (OIV)** nonché dei **Responsabili della Transizione al Digitale (RTD)**.

Seguendo le indicazioni della Direttiva n. 2/2019, che ne ha ulteriormente chiarito compiti e funzioni, le amministrazioni devono valorizzare il **ruolo dei CUG** anche nell'attuazione del lavoro agile nell'ottica delle politiche di conciliazione dei tempi di lavoro e vita privata funzionali al miglioramento del benessere organizzativo.

In riferimento al **ruolo degli OIV**, come già evidenziato nelle Linee guida 2/2017, la definizione degli indicatori che l'amministrazione utilizza per programmare, misurare, valutare e rendicontare la *performance* è un'attività di importanza cruciale e ciò può essere ancora più determinante quando si parla di lavoro agile, superando il paradigma del controllo sulla prestazione in favore della valutazione dei risultati.

Così come per gli indicatori definiti nel Piano della *performance*, anche per quanto riguarda il POLA, il ruolo dell'OIV è fondamentale non solo ai fini della valutazione della *performance* organizzativa, ma anche per verificare che la definizione degli indicatori sia il risultato di un confronto tra i decisori apicali e tutti i soggetti coinvolti nel processo e per fornire indicazioni sull'adeguatezza metodologica degli indicatori stessi.

Le organizzazioni sindacali saranno coinvolte con le modalità previste dalla contrattazione collettiva. A tale proposito appare utile rammentare che il coinvolgimento delle OO.SS. non si estende ai contenuti del Piano della *performance*, né alla definizione degli obiettivi individuati dall'amministrazione.

Le condizioni abilitanti del lavoro agile

Il Comune di Vigevano ha adottato, già da tempo, sistemi informatici che consentono a soggetti esterni abilitati (tipicamente aziende informatiche fornitrici di servizi all'ente) l'accesso ad alcuni server per interventi di manutenzione.

I dispositivi hardware, gli applicativi software e le procedure adottate, per gestire tali collegamenti, si basano su meccanismi in grado di garantire un elevato livello di sicurezza e

controllo.

Il collegamento è effettuato mediante VPN criptata e vengono mantenuti i log, ovvero la traccia, delle operazioni effettuate.

Durante la fase di emergenza Covid-19, forti di questa esperienza, gli Uffici del Comune sono stati capaci, in tempi molto rapidi, di organizzare e rendere operativo l'accesso agli applicativi dell'ente ad numero elevato di dipendenti collocati in lavoro agile.

L'ente ha provveduto a distribuire ai dipendenti in lavoro agile i computer portatili a disposizione.

E' stato, altresì, affrontato il problema della sicurezza legata all'utilizzo di strumentazione privata di proprietà del lavoratore. Per mantenere un elevato livello di sicurezza è stato deciso di utilizzare esclusivamente collegamenti VPN criptati consentendo, mediante un firewall, soltanto l'accesso in desktop remoto al singolo computer.

Questa modalità di comunicazione è largamente usata per gli incontri interni, per i rapporti con soggetti esterni e per l'organizzazione dei lavori di giunta e consiglio con la possibilità di trasmettere in diretta le sedute.

Come sviluppo futuro da implementare si prevede l'utilizzo di desktop virtuali, almeno per una parte dell'utenza e l'incremento di dotazioni hardware da assegnare in comodato d'uso ai dipendenti.

Un elemento che potrebbe favorire in maniera significativa l'impiego del lavoro agile è l'utilizzo di applicativi in cloud, ovvero disponibili direttamente in internet.

Il Comune di Vigevano dispone dei seguenti strumenti:

- firewall che consente accessi in VPN alla rete dell'ente;
- applicativi software che gestiscono i flussi documentali;
- software ed hardware per consentire la fruizione di videoconferenze;
- possibilità di accedere alla posta elettronica in modalità agile.

L'implementazione del lavoro agile richiede un ripensamento dei modelli organizzativi in essere, che si riflette anche nei contenuti del **Piano triennale di formazione del personale**.

Il piano sarà ripensato per il triennio tenendo conto non solo delle trasformazioni in essere, con la forte esigenza del miglioramento delle competenze digitali e organizzative necessarie a governare

il cambiamento in attuazione delle linee di indirizzo nazionali sul tema, ma anche dei ruoli professionali e delle competenze.

PARTE IV

PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL LAVORO AGILE

Misurazione e valutazione della performance

L'organizzazione del lavoro in modalità agile, che mira all'incremento della produttività del lavoro in termini di miglioramento della performance organizzativa ed individuale, richiede un rafforzamento dei sistemi di valutazione improntati alla verifica dei risultati raggiunti a fronte di obiettivi prefissati e concordati.

Nell'ambito del lavoro agile, che si svolge per fasi, cicli, obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, risulta infatti necessario che la valutazione della performance sia collegata alla verifica del raggiungimento dei risultati della prestazione lavorativa, più che alla verifica del lavoro quotidianamente svolto come avviene in presenza o attraverso il numero delle ore lavorate. La logica per risultati implica l'attivazione di meccanismi di responsabilizzazione del lavoratore in merito ai risultati da raggiungere e comporta un maggior grado di autonomia rispetto alla tradizionale organizzazione del lavoro in presenza.

La corretta rappresentazione del lavoro per obiettivi rende necessario predisporre per ciascun lavoratore un ***Progetto individuale di lavoro agile***.

Il ***Progetto***, che il dirigente definisce d'intesa con il dipendente, stabilisce le attività da svolgere da in modalità agile, i risultati attesi da raggiungere nel rispetto di tempi predefiniti, gli indicatori di misurazione dei risultati (tipo di indicatore, descrizione, valore target) attraverso i quali verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, le modalità di rendicontazione e di monitoraggio dei risultati, attraverso la predisposizione di report periodici da parte del dipendente, la previsione di momenti di confronto tra il dirigente e il dipendente per l'esercizio del potere di controllo della prestazione lavorativa, la verifica e validazione da parte del dirigente dello stato di raggiungimento dei risultati rispetto agli valori target definitivi.

Le attività da realizzare e i risultati da raggiungere da parte del dipendente in lavoro agile sono da ricollegare sia agli obiettivi assegnati al dirigente con il Piano Esecutivo di Gestione che, più in generale, alle funzioni ordinarie assegnate al Settore, nell'ottica del miglioramento della produttività del lavoro.

Il dirigente deve quindi monitorare l'avanzamento dei Progetti, secondo le modalità e scadenze concordate; il dipendente deve produrre report periodici attraverso i quali rendicontare i risultati

raggiunti.

La valutazione della dimensione relativa alle competenze e ai comportamenti organizzativi della prestazione lavorativa svolta in lavoro agile necessita dell'individuazione di parametri che attengono alle diverse modalità organizzative del lavoro sia in relazione al dipendente in lavoro agile sia al dirigente che coordina il Progetto.

Inoltre risulta necessario bilanciare e valutare con attenzione le implicazioni tra la performance individuale del dipendente in lavoro agile e le prestazioni dei colleghi in ufficio, nonché la correlata interazione tra le attività svolte dallo stesso lavoratore in lavoro agile e in presenza al fine della verifica del raggiungimento dei risultati concordati.

Valutazione della performance

Nell'ambito della performance organizzativa dovranno essere individuati appositi set di indicatori che siano atti a misurare:

- la maggiore produttività (aumento servizi e attività realizzati dagli smart workers);
- la maggiore qualità dei servizi (n. utenti interni ed esterni che dichiarano di ricevere servizi migliori);
- eventuali minori costi (es. buoni pasto);
- il migliore tasso di conciliazione vita-lavoro;
- il miglioramento del benessere organizzativo.

Il ruolo del dirigente risulta fondamentale per consentire il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della complessiva organizzazione, attraverso una maggiore autonomia e responsabilizzazione dei dipendenti, il ripensamento delle prestazioni lavorative in termini di spazi e orari, l'aumento della flessibilità ed elasticità.

I Dirigenti, relativamente ai comportamenti, saranno quindi valutati con riferimento alle ulteriori capacità di direzione, di programmazione e controllo dei dipendenti in lavoro agile, basate non sulla verifica della presenza e dell'esecuzione puntuale delle attività, quanto sulla capacità di responsabilizzare sui risultati da raggiungere.

Le specificità e il carattere di novità del lavoro agile rendono necessario un periodo iniziale di sperimentazione in cui mettere a punto e validare i necessari modelli di misurazione e valutazione della performance, individuando i criteri e le modalità più adeguate anche per specifici aspetti prestazionali e comportamentali connessi all'erogazione della prestazione in modalità agile.

Questi aspetti valutativi, saranno oggetto di contrattazione decentrata.

La scelta sulla progressività e sulla gradualità dello sviluppo del lavoro agile è rimessa all'Amministrazione, che deve programmarne l'attuazione tramite il POLA, fotografando una baseline e definendo i livelli attesi degli indicatori scelti per misurare le condizioni abilitanti, lo stato di implementazione, i contributi alla performance organizzativa e, infine, gli impatti attesi.

E ciò, lungo i tre step del programma di sviluppo: fase di avvio, fase di sviluppo intermedio, fase di sviluppo avanzato.

Nell'arco di un triennio, l'amministrazione deve giungere ad una fase di sviluppo avanzato in cui devono essere monitorate tutte le dimensioni indicate.

Il Piano Azioni Positive 2022-2024, approvato con deliberazione di G.C. n. 121 del 21/04/2022, ha previsto l'**Azione Positiva 1**:

Titolo	Crescita della cultura organizzativa tramite il POLA (Piano Organizzativo Lavoro Agile) Smart Working
Destinatari	Dipendenti che si occupano di attività che possono essere svolte in modalità agile, cosiddette "smartizzabili" in percentuale da definire, nel rispetto della normativa vigente
Obiettivo	Promuovere attraverso il POLA, il lavoro agile, con l'obiettivo di migliorare in termini di efficacia ed efficienza l'azione amministrativa, la digitalizzazione dei processi e la qualità dei servizi erogati. Promuovere lo smart working come elemento di crescita della cultura organizzativa e della qualità della vita
Azione intraprendere	da Individuazione, tramite dirigenti e Responsabili, delle attività che possono essere in modalità agile, individuazione dei dipendenti che possano avvalersene, attivazione di forme di controllo, al fine di evitare a tali dipendenti penalizzazioni in ordine al riconoscimento della professionalità e della progressione di carriera
Attori Tempi	Dirigenti, dipendenti, varie strutture Ente, organizzazioni sindacali Adozione POLA entro il termine di legge

Nel **Piano della Performance/PEG per l'anno 2022** è stato previsto l'obiettivo 2022 "Organizzazione e Capitale Umano" e relativi indici, fotografando una baseline per la predisposizione della Sottosezione di Programmazione "*Organizzazione del lavoro agile*" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

Nel PIAO saranno dettagliati, secondo le più aggiornate Linee guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, gli obiettivi all'interno dell'Amministrazione, con specifico riferimento ai sistemi di misurazione della performance.

REGOLAMENTO SUL LAVORO AGILE

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) "**Lavoro agile**" o "*smart working*": una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario (fatte salve le fasce di contattabilità) o di luogo di lavoro, con il prevalente supporto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione che consentano il collegamento con l'amministrazione comunale nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e trattamento dei dati personali. La prestazione lavorativa è eseguita in parte o esclusivamente presso un luogo collocato al di fuori delle sedi dell'Amministrazione, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
- b) "**Accordo individuale di lavoro agile**": accordo concluso tra il dipendente ed il Dirigente del settore a cui è assegnato il lavoratore. L'accordo è stipulato per iscritto e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali Comunali. L'accordo individua oltre che le misure tecniche e organizzative, la durata, il contenuto e la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in lavoro agile;
- c) "**Sede di lavoro**": la sede abituale di servizio del dipendente;
- d) "**Domicilio del lavoro**": un locale, posto al di fuori dai locali comunali, che sia nella disponibilità del dipendente (la propria abitazione/domicilio o altro luogo) ritenuto idoneo allo svolgimento della prestazione lavorativa. Il luogo di svolgimento dell'attività in lavoro agile è individuato discrezionalmente dal/dalla singolo/a dipendente, nel rispetto della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, come da indicazioni in merito alla sicurezza contenute nelle apposite informative fornite dall'Amministrazione. Il domicilio prescelto deve essere indicato dell'Accordo individuale.
- e) "**Amministrazione**": il Comune di Vigevano;
- f) "**Strumenti di lavoro agile**", la dotazione tecnologica necessaria per l'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
- g) "**Lavoratore/lavoratrice agile**": il dipendente in servizio presso l'amministrazione che espleta parte della propria attività lavorativa in modalità agile secondo i termini stabiliti nell'accordo individuale;
- h) "**Dotazione informatica**": la strumentazione costituita da personal computer, tablet, smartphone,

applicativi software ecc.. forniti dall'amministrazione al dipendente e/o di proprietà di quest'ultimo, utilizzati per l'espletamento dell'attività lavorativa.

1) "**Attività Smartabile**": attività espletabili in modalità *smart* che può essere espletata anche in modalità agile e che non necessitano di una costante permanenza nella sede di lavoro

Art. 2 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del lavoro agile all'interno del Comune di Vigevano, in attuazione di quanto previsto dall'art. 14, legge 7 agosto 2015, n. 124 e dal capo II della Legge del 22 maggio 2017 n. 81, quale forma di organizzazione della prestazione lavorativa del personale dipendente del Comune ed è emanato in attuazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.

2. L'Amministrazione consente l'attivazione del lavoro agile in favore dei dipendenti in servizio assegnati alle attività c.d. "smartabili".

3. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non costituisce una variazione della stessa, non modifica in alcun modo la situazione giuridica del rapporto di lavoro, quanto ad inquadramento, profilo e mansioni, e non modifica la relativa sede di lavoro di assegnazione, così come non incide sull'orario di lavoro contrattualmente previsto e non modifica il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

4. L'accesso al lavoro agile è consentito nei modi e nei limiti previsti dal presente regolamento e nel rispetto delle procedure di seguito indicate.

Art. 3 Obiettivi

1. Il lavoro agile risponde alle seguenti **finalità**:

- a)** favorire, attraverso lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al risultato, un incremento di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
- b)** promuovere una visione dell'organizzazione del lavoro ispirata ai principi della flessibilità, dell'autonomia e della responsabilità;
- c)** promuovere modalità innovative e flessibili di lavoro e, al tempo stesso, tali da salvaguardare il sistema delle relazioni personali e collettive proprie del suo contesto lavorativo;
- d)** facilitare l'integrazione lavorativa dei soggetti a cui, per cause dovute a condizioni di disabilità o ad altri impedimenti di natura oggettiva, personale o familiare, anche temporanea, il tragitto casa-lavoro e viceversa risulti particolarmente gravoso, con l'obiettivo di assicurare il raggiungimento di pari opportunità lavorative anche per le categorie fragili;

- e) promuovere modalità innovative che, in un'ottica di migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, contribuisca ad un innalzamento della produttività, ad una riduzione dell'assenteismo e ad un aumento della soddisfazione dei dipendenti;
- f) favorire la reingegnerizzazione e l'informatizzazione dei processi e ottimizzare la diffusione di tecnologie e competenze digitali;
- g) promuovere la mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti casa-lavoro- casa, nell'ottica di una politica ambientale sensibile alla diminuzione del traffico urbano in termini di volumi e di percorrenze;
- h) promuovere una modalità che consenta all'Amministrazione una possibile razionalizzazione degli spazi fisici in un'ottica di riduzione dei costi.

Art. 4 Destinatari

1. Il presente Regolamento è rivolto a tutto il personale dipendente in servizio presso il Comune di Vigevano, a tempo determinato e indeterminato, a tempo pieno o parziale.
2. L'attivazione della modalità di lavoro agile avviene su base volontaria in virtù delle richieste di adesione inoltrate dal singolo dipendente al Dirigente del Settore a cui è assegnato. L'applicazione del lavoro agile avviene nel rispetto del principio di non discriminazione e di pari opportunità tra uomo e donna, in considerazione e compatibilmente con l'attività in concreto svolta dal dipendente presso l'Amministrazione.

Art. 5 Condizioni per l'applicazione del lavoro agile

1. Possono chiedere di avvalersi della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa agile esclusivamente i dipendenti assegnati alle attività "smartabili".
2. La prestazione può essere svolta in modalità *agile* qualora sussistano le seguenti condizioni
 - a) è possibile svolgere in modalità agile almeno parte dell'attività a cui è assegnato il lavoratore senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro;
 - b) lo svolgimento della prestazione in modalità agile non pregiudica in alcun modo la qualità dei servizi erogati all'utenza;
 - c) l'ufficio al quale il dipendente è assegnato ha definito un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove accumulato;
 - d) lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile risulta coerente con le esigenze organizzative e funzionali dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato;
 - e) il dipendente gode di autonomia operativa ed ha la possibilità di organizzare l'esecuzione della prestazione lavorativa nel rispetto degli obiettivi prefissati;

- f) è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
- g) sia nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione - nei limiti della disponibilità- la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile;
- h) è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;

3. L'accesso al lavoro agile è favorito, laddove possibile, anche attraverso meccanismi di rotazione dei dipendenti nell'arco temporale settimanale o plurisettimanale, garantendo un'equilibrata alternanza nello svolgimento dell'attività in modalità agile e di quella in presenza, che consentano un più ampio coinvolgimento del personale, salve le priorità di cui al successivo art. 6, comma 5.

La prevalenza del lavoro in presenza contenuta nelle linee guida potrà essere raggiunta anche al termine della programmazione.

E' prevista, inoltre, la **rotazione del personale in presenza** ove richiesto dalle misure di carattere sanitario.

4. Il lavoro agile può avere ad oggetto sia le attività ordinariamente svolte in presenza dal dipendente, sia, in aggiunta o in alternativa e comunque senza aggravio dell'ordinario carico di lavoro, attività progettuali specificamente individuate tenuto conto della possibilità del loro svolgimento in modalità agile, anche in relazione alla strumentazione necessaria.

5. Ciascun Dirigente, con propria determinazione, individuerà nell'ambito dei propri Settori, le prestazioni che, ricorrendo i presupposti e le condizioni indicate ai commi precedenti, possono essere espletate in modalità agile, calcolando, conseguentemente, le ore di prestazione di lavoro in modalità agile, qualora ricorrano le condizioni richieste dal successivo articolo 6.

Art. 6 Modalità di accesso al lavoro

agile - priorità

1. La normativa vigente prevede che almeno il 15% dei dipendenti, preposti a mansioni smartabili, che ne faccia richiesta, possa avvalersi delle modalità di prestazione lavorativa agile, garantendo “l'invarianza dei servizi resi all'utenza” ma anche “un'adequata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza. La percentuale del 15% è arrotondata, per eccesso o per difetto, per saturare il dovuto orario della giornata.

2. Il termine della disciplina emergenziale in materia di lavoro agile caratterizza il passaggio da

una modalità applicata su iniziativa del datore di lavoro ad un'altra attività invece su richiesta del dipendente interessato, alla quale seguirà la sottoscrizione di un apposito accordo tra le parti.

3. L'istanza, redatta sulla base del modulo predisposto dall'Amministrazione (ed allegato al presente Regolamento- **ALL. A**) è trasmessa dal/la dipendente al proprio Dirigente di riferimento ed in copia al Servizio Trattamento Giuridico del Personale.

4. Ciascun Dirigente valuta la compatibilità dell'istanza presentata dal dipendente rispetto:

- a) all'attività svolta dal dipendente;
- b) ai requisiti previsti dal presente Regolamento.
- c) alla regolarità, continuità' ed efficienza dell'erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese, nonché al rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

5. Qualora le richieste di lavoro agile comportino un superamento del contingente di cui al precedente comma 1, il personale effettua la prestazione in lavoro agile a rotazione. Il dirigente valuterà, di volta in volta, eventuali situazioni transitorie, per motivi particolari, anche in deroga al contingente previsto.

Il 50% delle attività smartabili (rispetto al contingente del 15%) è riservato alle seguenti categorie:

- Lavoratori fragili: soggetti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico- legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- Lavoratori con figli e/o altri conviventi in condizioni di disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- Lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- Lavoratrici in stato di gravidanza;
- Lavoratori residenti o domiciliati in comuni al di fuori di quello di Vigevano, tenuto conto della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro;
- Lavoratori con figli conviventi nel medesimo nucleo familiare minori di quattordici anni.

6. Le suindicate condizioni dovranno essere, all'occorrenza, debitamente certificate o documentate.

7. Il contingente è calcolato da ciascun Dirigente. Qualora risultino dei resti, in quanto non sono

pervenute richieste, saranno messi a disposizione previa segnalazione del Servizio Trattamento Giuridico del Personale.

Art. 7 Accordo individuale

1. Il dipendente interessato a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile lo comunica al dirigente dell'ufficio al quale è assegnato ovvero, se il dipendente riveste qualifica dirigenziale, al Segretario Generale.
2. Il dirigente dell'ufficio che riceve la comunicazione:
 - a) valuta se ricorrono le condizioni previste dal precedente art. 6 per lo svolgimento dell'attività in modalità agile;
 - b) acquisisce la dichiarazione con la quale il dipendente si impegna a mettere a disposizione, per lo svolgimento dell'attività in modalità agile, la propria dotazione informatica e ne dà atto nell'accordo individuale;
 - c) verifica, tramite i competenti uffici, la disponibilità degli applicativi per l'accesso da remoto alla postazione di lavoro e ai software necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile.
3. L'eventuale diniego di ammissione al lavoro agile deve essere motivato e comunicato al lavoratore richiedente con le stesse forme con le quali il lavoratore ne ha fatto richiesta.
4. Concluse positivamente le valutazioni e le verifiche sopra indicate, il dirigente dell'ufficio predispone, d'intesa con il dipendente, un accordo individuale, da redigere sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione e allegato al presente Regolamento (**ALL. B**). Copia dell'accordo individuale sottoscritto è inviata dal dipendente al Servizio Trattamento Giuridico del Personale che curerà la comunicazione on-line all'INAIL, tramite l'applicativo messo a disposizione sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dei dati dei dipendenti che si avvalgono di modalità di lavoro agile.
5. L'accordo costituisce un'integrazione al contratto individuale di lavoro. Può essere stipulato a termine o a tempo indeterminato.
6. Nell'accordo devono essere definiti:
 - Il Progetto di Lavoro agile, contenente gli obiettivi generali e specifici che si intendono perseguire e la/e attività da svolgere in modalità agile;
 - la durata dell'accordo;
 - il numero dei giorni settimanali/plurisettimanali, o i giorni specifici, individuati per lo svolgimento della prestazione in modalità agile, tenuto conto della attività svolta dal dipendente,

della funzionalità dell'ufficio, della ciclicità delle funzioni e del principio della prevalenza del lavoro in presenza;

- i supporti tecnologici da utilizzare in relazione alla specifica attività lavorativa;
- la dotazione tecnologica eventualmente fornita dall'Amministrazione;
- le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi attraverso report e/o riunioni periodiche;
- fascia/e oraria/e di contattabilità telefonica e/o a mezzo posta elettronica;
- gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e trattamento dati.

7. In sede di accordo individuale, potrà essere esclusa l'effettuazione della prestazione in lavoro agile per particolari situazioni legate alla specificità dell'erogazione dei servizi da parte di un ambito organizzativo.

8. Durante la fase di svolgimento della prestazione in lavoro agile è possibile, previa intesa tra le parti, modificare le condizioni previste nell'accordo individuale, sia per motivate esigenze espresse dal lavoratore, sia per necessità organizzative e/o gestionali dell'Amministrazione.

9. In caso di eventuali modifiche riguardanti il profilo professionale del dipendente o dell'attività svolta dal medesimo, la prosecuzione della prestazione in lavoro agile è condizionata alla sottoscrizione di un nuovo accordo individuale.

10. All'accordo individuale sono allegati, costituendone parte integrante:

- a) il documento contenente le prescrizioni in materia di sicurezza della rete e dei dati dell'Amministrazione;
- b) l'informativa scritta in materia di tutela della salute e sicurezza del dipendente nei luoghi di lavoro.

Art. 8 Recesso e revoca dall'accordo

1. Ai sensi dell'art. 19 della legge 22 maggio 2017 n. 81 il lavoratore agile e l'amministrazione possono recedere dall'accordo di lavoro agile in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 giorni.

2. Nel caso di lavoratore agile disabile ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine del preavviso del recesso da parte dell'amministrazione non può essere inferiore a 90 giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

3. L'accordo individuale di lavoro agile, può in ogni caso, essere revocato dal Dirigente del Servizio di appartenenza:

- nel caso in cui il dipendente non rispetti i tempi o le modalità di effettuazione della prestazione lavorativa, o in caso di ripetuto mancato rispetto delle fasce di contattabilità;
- mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati e definiti nell'accordo individuale.

4. In caso di revoca il dipendente è tenuto a riprendere la propria prestazione lavorativa secondo l'orario ordinario presso la sede di lavoro dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. La comunicazione della revoca potrà avvenire per e-mail ordinaria personale, per PEC, per comunicazione telefonica.

5. L'avvenuto recesso o revoca dell'accordo individuale è comunicato dal Dirigente al Servizio Trattamento Giuridico del Personale.

6. In caso di trasferimento del dipendente ad altro settore, l'accordo individuale cessa di avere efficacia dalla data di effettivo trasferimento del lavoratore.

Art. 9 Modalità di svolgimento della prestazione agile

1. L'esecuzione dell'attività lavorativa in modalità agile non muta la natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato del dipendente in atto, che continua ad essere regolato dalla legge, dalla contrattazione collettiva nazionale, dagli accordi collettivi decentrati, dal contratto individuale, nonché dalle disposizioni regolamentari e organizzative dell'ente senza alcuna discriminazione ai fini del riconoscimento di professionalità' e delle progressioni di carriera eventualmente previste (orizzontali e verticali).

2. I/Le dipendenti che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile mantengono lo stesso trattamento economico e normativo di appartenenza.

3. La prestazione lavorativa è svolta dal dipendente senza precisi vincoli di orario(fatte salve le fasce di contattabilità), pur sempre nel rispetto dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. La prestazione può essere svolta in parte all'interno della sede di lavoro ed in parte o esclusivamente all'esterno presso il "domicilio" di cui all'articolo 1.

4. Il luogo in cui espletare l'attività lavorativa è scelto discrezionalmente dal dipendente, nel rispetto di quanto indicato nell'informativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e ferma l'osservanza delle prescrizioni in materia di protezione della rete e dei dati dell'Amministrazione, affinché non sia pregiudicata la tutela del lavoratore e la riservatezza dei dati di cui dispone per ragioni d'ufficio.

5. Il dipendente che svolge la prestazione in modalità agile è tenuto ad elaborare un report delle

attività svolte in modalità agile a cadenza giornaliera, settimanale o mensile secondo le indicazioni del dirigente, che devono essere specificate nell'accordo individuale. Il dipendente è tenuto, sotto la sua responsabilità, a dichiarare l'orario lavorativo giornaliero effettivamente svolto, con particolare riguardo all'ora di inizio e cessazione del lavoro.

6. Nel caso d'impossibilità a svolgere la prestazione in modalità agile o al verificarsi di problematiche di natura tecnica connesse al malfunzionamento dei sistemi informatici, il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al dirigente che potrà richiamare il dipendente a lavorare in presenza.

7. Il dirigente dell'ufficio ha la facoltà di richiedere la presenza in sede del dipendente e di modificare unilateralmente le date concordate per il lavoro agile in qualsiasi momento per straordinarie e non preventivabili esigenze di servizio, che dovranno essere comunicate al lavoratore agile per iscritto almeno un giorno prima.

8. E' previsto il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti. Il calcolo del relativo contingente verrà effettuato su tutto il personale dirigenziale.

Art. 10 Valutazione performance e monitoraggio

1. Ciascun dirigente definisce la distribuzione dei compiti e delle responsabilità, il controllo sulle attività e gli obiettivi definiti nell'accordo individuale. Ai fini della valutazione della performance, tenuto conto della particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, l'Amministrazione individua e specifica appositi indicatori nel Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance dell'ente.

Art. 11 Orario di lavoro e diritto alla disconnessione

1. In attuazione di quanto disposto all'art. 19 comma 1 della Legge del 22 maggio 2017 n. 81, l'Amministrazione riconosce il diritto alla disconnessione: il lavoratore agile ha diritto a non leggere e non rispondere a email, telefonate o messaggi lavorativi e di non telefonare, di non inviare e-mail e messaggi di qualsiasi tipo inerenti all'attività lavorativa nel periodo di disconnessione di cui alla lett. b).

2. Per la relativa attuazione vengono adottate le seguenti prescrizioni:

a) il diritto alla disconnessione si applica in senso verticale e bidirezionale (verso i propri

responsabili e viceversa), oltre che in senso orizzontale, cioè anche tra colleghi;

b) al lavoratore in modalità agile è garantito il rispetto dei tempi di riposo nonché il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche. A tal fine, nell'accordo individuale deve essere indicata la fascia oraria non inferiore a 11 ore consecutive, durante la quale il dipendente ha diritto ad interrompere il collegamento con gli strumenti tecnologici utilizzati per l'esecuzione della prestazione di lavoro e non può essere contattato dall'ufficio, salvo casi di comprovata urgenza, nonché dell'intera giornata di sabato, di domenica e di altri giorni festivi (tranne per i casi di attività istituzionale).

3. La prestazione lavorativa agile non può essere effettuata nelle giornate di sabato, domenica o festive infrasettimanali. Laddove la prestazione lavorativa giornaliera ecceda le 6 ore il lavoratore ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti.

4. Al fine di assicurare un'efficace ed efficiente interazione con l'Ufficio di appartenenza ed un ottimale svolgimento della prestazione lavorativa, il dipendente, nell'arco della giornata di lavoro agile, deve garantire la sua contattabilità da parte dell'Ufficio (a mezzo e-mail, telefono, messaggi ecc...) secondo quanto di seguito indicato, fatto salvo il numero totale di ore lavorabili:

- a) h. 09.00-12.30 h. 14.30-17.00 per le giornate con rientro
- b) h. 09.00 – 13.00 per le giornate senza rientro

Le fasce di contattabilità devono essere specificate nell'accordo individuale.

5. Ai dipendenti che si avvalgono delle modalità di lavoro agile, sia per gli aspetti normativi sia per quelli economici, si applica la disciplina vigente prevista dalla contrattazione collettiva ivi comprese le disposizioni in tema di malattia e ferie.

6. Nelle giornate in cui l'attività lavorativa è prestata in modalità agile, non è configurabile il lavoro straordinario né la maturazione di plus orario né riposi compensativi. L'eventuale debito orario accumulato durante le giornate di lavoro agile potrà essere saldato esclusivamente durante le successive giornate di lavoro prestate in presenza; nei casi particolari, nei periodi in cui il lavoratore presti la sua attività unicamente in modalità agile, tale debito potrà essere recuperato mediante tale prestazione espressamente autorizzata dal Dirigente. All'interno delle fasce orarie di contattabilità sono configurabili i permessi brevi, frazionabili ad ore, e altri istituti che comportino riduzioni di orario.

7. L'istituto della reperibilità è compatibile con il lavoro agile secondo le modalità definite dell'accordo individuale. Le indennità relative a turno, disagio ed altre indennità giornaliere legate alle modalità di svolgimento della prestazione, non sono riconosciute.

8. L'amministrazione, per esigenze di servizio rappresentate dal Dirigente di riferimento, si riserva di richiedere la presenza in sede del dipendente in qualsiasi momento. Qualora impossibilitato al momento della richiesta, il dipendente è in ogni caso tenuto a presentarsi in sede entro le 24 ore successive.

9. In casi straordinari correlati a specifiche esigenze di servizio previste nell'accordo individuale taluni lavoratori possono espletare, nell'arco della medesima giornata lavorativa, la propria attività in parte in presenza ed in parte presso il Domicilio. In ogni caso lo svolgimento dell'attività in presenza dovrà essere di volta in volta preventivamente comunicata - preferibilmente a mezzo e-mail - al Dirigente di riferimento.

10. In caso di malattia la prestazione lavorativa in modalità agile non può essere eseguita nel rispetto delle norme in materia di assenze dal lavoro. Il lavoratore agile conserva il diritto a fruire dei medesimi istituti di assenza giornaliera previsti per la generalità di tutti i dipendenti dell'Amministrazione.

Art. 12 Trattamento giuridico ed economico

1. L'Amministrazione garantisce che i dipendenti che si avvalgono delle modalità di lavoro agile non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento della professionalità e della progressione di carriera. La conclusione di accordi di lavoro in modalità smart working non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, regolato dalle norme legislative e dai contratti collettivi nazionali e integrativi, né sul trattamento economico in godimento, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4.

2. La prestazione lavorativa in modalità agile è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali ed è utile ai fini della progressione in carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degli istituti relativi al trattamento economico accessorio.

3. Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nelle giornate di lavoro agile non è riconosciuto il trattamento di trasferta e non sono configurabili prestazioni straordinarie, notturne o festive né protrazioni dell'orario di lavoro aggiuntive.

4. Nelle giornate di attività in lavoro agile il dipendente non ha diritto all'erogazione del buono pasto.

5. Nelle more della regolamentazione dei contratti collettivi di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che disciplineranno a regime l'istituto, le spese riguardanti i consumi elettrici nonché il costo della connessione dati sono a carico del dipendente.

Art. 13 Dotazione tecnologica

1. Il dipendente può espletare la propria prestazione lavorativa in modalità agile avvalendosi di supporti informatici quali personal computer, tablet, smartphone o quant'altro ritenuto idoneo dall'Amministrazione, per l'esercizio dell'attività lavorativa, anche di sua proprietà o nella sua disponibilità.
2. Qualora il dipendente non disponga di strumenti informatici e/o tecnologici idonei propri, l'Amministrazione nei limiti delle disponibilità, potrà fornire al Lavoratore Agile la dotazione necessaria per l'espletamento dell'attività lavorativa al di fuori della sede di lavoro. Il dipendente è tenuto ad utilizzare la dotazione fornita dall'Amministrazione esclusivamente per motivi inerenti l'attività d'ufficio, a rispettare le norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo la strumentazione medesima.
3. L'Amministrazione, nei limiti delle proprie disponibilità, consegna al lavoratore agile un dispositivo di telefonia mobile (telefono cellulare, smartphone ecc...): tale dispositivo deve utilizzato solo per attività lavorative, in modo appropriato, efficiente, corretto e razionale. La ricezione o l'effettuazione di telefonate personali è consentita solo nel caso di comprovata necessità e urgenza. Sul numero di telefono mobile fornito al dipendente verrà attivata la deviazione delle telefonate in entrata sul numero di ufficio interno assegnato al lavoratore. I costi relativi a tale utenza telefonica sono a carico dell'Amministrazione.
4. Nel caso in cui al lavoratore agile non sia consegnato il dispositivo telefonico mobile, il dipendente, ai fini della contattabilità, indica nell'accordo individuale il numero del telefono fisso o mobile cui potrà essere contattata/o dall'Ufficio. Le parti, inoltre, possono concordare di attivare sul numero indicato dal dipendente la deviazione delle telefonate in entrata sul numero di ufficio interno assegnato al lavoratore.
5. Eventuali impedimenti tecnici allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile dovranno essere tempestivamente comunicati dal dipendente al Servizio S.I.C. al fine di poter trovare possibile soluzione al problema. Qualora ciò non sia possibile, il dipendente dovrà concordare con il Dirigente di riferimento le modalità di completamento della prestazione, ivi compreso, se inevitabile, il rientro del lavoratore agile nella sede di lavoro.
6. L'Amministrazione provvede a rendere disponibili modalità e tecnologie idonee ad assicurare l'identificazione informatico/telematica del dipendente (ad es. login tramite ID e password) secondo

le modalità che saranno comunicate dal Settore dei Servizi informatici.

7. Le spese connesse, riguardanti i consumi elettrici e di connessione, o le eventuali spese per il mantenimento in efficienza dell'ambiente di lavoro agile sono, in ogni ipotesi, a carico del dipendente.

Art. 14 Formazione, comunicazione e supporto

1. L'amministrazione provvede a organizzare percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, sia attraverso corsi in presenza sia per il tramite di piattaforme di e-learning incentrati sul lavoro in modalità agile.

Art. 15 Prescrizioni disciplinari

1. Durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile il lavoratore deve tenere un comportamento improntato a principi di correttezza e buona fede ed è tenuto al rispetto delle disposizioni dei CCNL vigenti e di quanto indicato nel Codice di comportamento e nel Codice disciplinare del Comune di Vigevano e nella vigente normativa in materia disciplinare.

Art. 16 Obblighi di custodia e riservatezza delle dotazioni informatiche

1. Nell'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile il lavoratore è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente.

2. Il dipendente è, altresì, tenuto ad adottare tutte le precauzioni idonee a impedire la visualizzazione da parte di estranei e/o la dispersione dei dati e delle informazioni trattate ed è responsabile della sicurezza dei dati anche in relazione ai rischi collegati alla scelta di un'adeguata postazione di lavoro.

3. Le strutture competenti in materia di sistemi informatici adottano soluzioni tecnologiche idonee a consentire il collegamento dall'esterno alle risorse informatiche dell'ufficio necessarie allo svolgimento delle attività previste, nel rispetto di standard di sicurezza equivalenti a quelli garantiti alle postazioni lavorative presenti nei locali dell'Amministrazione. Le medesime strutture determinano, altresì, le prescrizioni tecniche per la protezione della rete e dei dati alle quali il dipendente deve attenersi nello svolgimento dell'attività fuori dalla sede di lavoro. Tali prescrizioni confluiscono in un allegato all'accordo individuale, costituendone parte integrante e sostanziale.

4. Restano ferme le disposizioni in materia di responsabilità, infrazioni e sanzioni contemplate dalle leggi, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dal decreto ministeriale 8 agosto 2016, recante il codice di com-

portamento dei dipendenti del Ministero dell'interno, che trovano integrale applicazione anche ai lavoratori agili.

Art. 17 Privacy

1. Durante le operazioni di trattamento dei dati ai quali il/la dipendente abbia accesso in esecuzione delle prestazioni lavorative, in considerazione delle mansioni ricoperte e in relazione alle finalità legate all'espletamento delle suddette prestazioni lavorative, gli stessi devono essere trattati nel rispetto della riservatezza e degli altri diritti fondamentali riconosciuti dal Regolamento UE 679/2016- GDPR e dal D.Lgs. 196/03 e successive modifiche.
2. Il trattamento dei dati deve avvenire in osservanza della normativa nazionale vigente, del Regolamento UE sulla Protezione dei Dati Personali e delle eventuali apposite prescrizioni impartite dall'Amministrazione in qualità di Titolare del Trattamento.

Art. 18 Sicurezza sul lavoro

1. Al lavoro agile si applicano le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare quelle di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.i.m. e della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. L'Amministrazione, al fine di garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in lavoro agile, fornisce al lavoratore e al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, un'informativa scritta, redatta dal Responsabile per la prevenzione e la protezione, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro: al momento della sottoscrizione dell'accordo individuale con il proprio Dirigente di riferimento, il dipendente dà atto di aver preso visione della menzionata informativa la quale sarà, in ogni caso, disponibile nell'apposita sezione Intranet del Comune ed inviata a mezzo e-mail alla casella personale del dipendente (**ALL. D**). Il lavoratore agile è comunque tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, al fine di fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
3. Ai sensi dell'art. 23 della L. 81/2017 il lavoratore è tutelato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali. Il lavoratore è altresì tutelato contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello eventualmente diverso prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa – domicilio di lavoro agile- nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.

4. In caso di infortunio durante la prestazione lavorativa, il dipendente deve darne tempestiva comunicazione al proprio Dirigente di riferimento per i conseguenti adempimenti di legge, secondo le disposizioni vigenti in materia.

5. L'Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa della negligenza del dipendente nella scelta di un ambiente di lavoro non rispettoso delle indicazioni contenute nell'informativa.

Art. 19 Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 20 Entrata in vigore e norme di rinvio

1. Il presente provvedimento, che sostituisce integralmente il regolamento sul telelavoro e telelavoro smart approvato con deliberazione di G.C. n. 141 del 24/05/2018, si applica a decorrere dalla approvazione per la durata di un anno o comunque fino all'approvazione del nuovo POLA integrato con il PIAO, fatta salva la necessità di aggiornare le presenti disposizioni in relazione alla normativa sopravvenuta o a specifiche esigenze, anche di carattere sanitario.

2. Per quanto non espressamente indicato nel presente atto, si fa rinvio alle disposizioni che regolano gli istituti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale previsti dalla vigente normativa, dal CCNL di comparto e CCDI nonché nel Codice di Comportamento del Comune di Vigevano.

Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale

L'art. 4, comma 1, lettera c), del Decreto del Ministro per la pubblica Amministrazione 30 giugno 2022, di definizione dello schema tipo di PIAO, stabilisce che nella presente sottosezione di programmazione, ciascuna amministrazione indica:

- a) la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale;
- b) la capacità assunzionale dell'amministrazione, calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;
- c) la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni;
- d) le strategie di copertura del fabbisogno, ove individuate;

- e) le strategie di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale;
- f) le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali.

Il Comune di Vigevano ha approvato il **Piano triennale del fabbisogno di personale 2022/2024** con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 10/02/2022 che è successivamente stato aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 19/05/2022.

SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024

PREMESSA

L'art. 6 del D.L. n. 80 del 9 giugno 2021, Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, convertito con modificazioni in legge n. 113 del 6 agosto 2021, prescrive in capo alle pubbliche amministrazioni, con più di cinquanta dipendenti, l'adozione di un Piano integrato di attività e di organizzazione, di seguito semplicemente PIAO di durata triennale, con aggiornamento annuale.

Lo scopo del PIAO è quello di «assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso».

Il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 30 giugno 2022 definisce la composizione del Piano-tipo che si articola in una scheda anagrafica dell'amministrazione ed è suddiviso in quattro sezioni, a loro volta articolate in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionali. Ciascuna sezione del piano integrato di attività e organizzazione deve avere contenuto sintetico e descrittivo delle relative azioni programmate, secondo quanto stabilito dal decreto, per il periodo di applicazione del Piano stesso.

L'art. 4, comma 1, lettera c), di definizione dello schema tipo di PIAO, stabilisce che nella presente sottosezione di programmazione, ciascuna amministrazione indica:

- a) la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale;
- b) la capacità assunzionale dell'amministrazione, calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;
- c) la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni;
- d) le strategie di copertura del fabbisogno, ove individuate;
- e) le strategie di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale;
- f) le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali.

a) Consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale

Il Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto "crescita"), convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto un nuovo vincolo per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, prevedendo la sostituzione delle vecchie regole fondate sul turn-

over a seguito dell'entrata in vigore di apposito decreto ministeriale attuativo specifico per gli enti locali.

Con deliberazione della Conferenza Stato-Città Autonomie Locali n. 573 del 30 gennaio 2020, è stata indicata la data del 20 aprile 2020, come data di entrata in vigore dello schema di decreto ministeriale applicativo dell'art. 33, comma 2, del DL 34/2019.

Le indicazioni della Conferenza Stato-Città sono state recepite nel D.M. 17 marzo 2020, rubricato "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato in G.U. numero 108 del 27 aprile 2020, in vigore dal 20 aprile 2020, il quale permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, anche in deroga al limite derivante dall'art. 1, cc. 557 e ss., L. n. 296/2006.

In data 8 giugno 2020 è stata emanata apposita circolare del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e il Ministro dell'Interno contenente le modalità applicative dell'art. 33, comma 2, del Decreto Legge n. 58/2019 in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni.

Nella Circolare Interministeriale è stato precisato il superamento della logica del c.d. *turn over*, ossia la sostituzione – parziale o integrale – del personale cessato; *"il c.d. Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), all'art. 33, ha introdotto una modifica significativa alla disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn over in un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale"*.

Tali norme prevedono che il Piano debba essere predisposto nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti e in maniera coerente con il ciclo della programmazione finanziaria e della performance, evitando logiche di sostituzione e potenziando le funzioni fondamentali dell'ente, in un'ottica di miglioramento della qualità e dei servizi offerti ai cittadini.

Alla luce di quanto sopra, è stata radicalmente innovata la modalità di programmare i fabbisogni di personale giungendo ad una definizione di dotazione organica dinamicamente individuata nel personale in servizio più le capacità assunzionali, entro i limiti di spesa dell'Ente.

La dotazione organica ed il suo sviluppo triennale devono essere previsti nella concezione di massima dinamicità e pertanto modificabili ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale.

Con deliberazione di G.C. n. 67 del 31 marzo 2016 "Rideterminazione della Dotazione Organica complessiva dell'Ente per il triennio 2016-2018", la Dotazione Organica dell'Ente era stata rideterminata in complessive n. 435 unità.

La nuova impostazione pone il limite in corrispondenza della spesa potenziale massima prevista dalla vigente normativa, quindi come valore finanziario rappresentato per gli enti locali dal limite di spesa di personale di cui all'art. 1 cc. 557 e successivi della L. n. 296/2006 e s.m.i., per il Comune di Vigevano tale limite è pari a € 15.616.841,24 – spesa media del triennio 2011/2013.

Ai fini della definizione del piano assunzionale, sono riportate nella Dotazione Organica, allegata sub A), sulla base dei conteggi predisposti dal Servizio Trattamento Economico del Personale, in atti, le seguenti informazioni:

- Gli importi indicati sono relativi alle sole voci stipendiali: non si evidenzia in questa sede, per semplicità di confronto, la spesa per oneri, Irap e altre componenti variabili, che rientrano comunque nella spesa di personale.
- Per praticità di confronto, in questa sede si mantiene la divisione tra categoria D e D3 (e relativi profili). Il CCNL 21.5.2018 Funzioni Locali ha unificato le categorie D e D3, precedentemente considerate come due categorie diverse
- Non è più possibile avere accesso per concorso alla posizione economica D3 ma solo D1. I profili professionali oggi appartenenti alla categoria D3 sono ad esaurimento, fatto salvo che i dipendenti inquadrati negli stessi possono conservare il proprio profilo alla cessazione. Al venire meno di un posto dell'ex categoria D3, si può procedere alla creazione di un nuovo posto di categoria D.
- Nella colonna “**posti previsti**” il totale di 435 indica la dotazione di posti teorica approvata con deliberazione della G.C. n. 87 del 31 marzo 2016.
- Nella colonna “**personale in servizio**” compare la fotografia dei posti coperti al 31.12.2021.
- Le righe individuano i profili professionali dell’Ente, i quali sono presenti nella struttura, senza “radicamento” alle singole unità organizzative, ma come elenco globale.
- Il personale, a tempo indeterminato e determinato, al 31.12.2021 risulta assestato a quota n. 315 dipendenti a tempo indeterminato (di cui n. 1 Segretario Generale, n. 6 dirigenti, n. 1 incarico ex art. 90 TUEL, n. 3 comandi in entrata e n. 5 comandi in uscita, prospetto Dotazione Organica, Allegato sub A).

Dotazione Organica approvata con deliberazione di G.C. n. 67 del 31 marzo 2016					(Spesa potenziale massima – 2022/2024)				
Descrizione profili professionali	Cat.	Posti previsti	Costo Unitario	Costo totale Dotazione Teorica	Personale in servizio	T.D.	Assunzioni residue anno 2021 tempo indeterminato	Fabbisogni anno 2022	Costo totale Dotazione effettiva + nuove assunzioni
Dirigente	DIR	6	€ 46.458,23	€ 278.749,38	5				€ 232.291,15
Dirigente Area Tecnica	DIR	1	€ 46.458,23	€ 46.458,23	1				€ 46.458,23
Avvocato	D (ex D3)	1	€ 27.572,87	€ 27.572,87	1				€ 27.572,87
Esperto in attività amministrative	D (ex D3)	6	€ 27.572,87	€ 165.437,22	3				€ 193.010,09
Esperto in attività dell'area della vigilanza	D (ex D3)	2	€ 27.572,87	€ 55.145,74	1				€ 27.572,87
Esperto in attività informatiche	D (ex D3)	1	€ 27.572,87	€ 27.572,87	0				€ -
Esperto in attività socio-educative	D (ex D3)	2	€ 27.572,87	€ 55.145,74	0				€ -
Esperto in attività tecnico - progettuali	D (ex D3)	4	€ 27.572,87	€ 110.291,48	3				€ 82.718,61
Esperto in scienze archivistiche	D (ex D3)	1	€ 27.572,87	€ 27.572,87	1				€ 27.572,87
Assistente sociale	D1	11	€ 23.980,06	€ 263.780,66	13			2	€ 359.700,90
Insegnante di musica	D1	1	€ 23.980,06	€ 23.980,06	1				€ 23.980,06
Specialista in attività ambientali	D1	1	€ 23.980,06	€ 23.980,06	1				€ 23.980,06
Specialista in attività amministrative e contabili	D1	32	€ 23.980,06	€ 767.361,92	26	1			€ 647.461,62
Specialista in attività dell'area della vigilanza	D1	8	€ 23.980,06	€ 191.840,48	5				€ 119.900,30
Specialista in attività educative e culturali	D1	5	€ 23.980,06	€ 119.900,30	0				€ -
Specialista in attività informatiche	D1	3	€ 23.980,06	€ 71.940,18	2				€ 47.960,12
Specialista in attività tecnico-progettuali	D1	13	€ 23.980,06	€ 311.740,78	10		2	2	€ 335.720,84
Agente di polizia locale	C1	55	€ 22.039,42	€ 1.212.168,10	46		4		€ 1.101.971,00
Assistente bibliotecario	C1	5	€ 22.039,42	€ 110.197,10	2				€ 44.078,84
Assistente in attività amministrative e contabili	C1	103	€ 22.039,42	€ 2.270.060,26	94		2	2	€ 2.159.863,16
Assistente in attività tecnico-progettuali	C1	17	€ 22.039,42	€ 374.670,14	18		2		€ 440.788,40
Assistente in attività di reti tecnologiche	C1	1	€ 22.039,42	€ 22.039,42	0				€ -
Assistente in Attività Informatiche	C1		€ 22.039,42		3				€ 66.118,26
Assistente in attività teatrali e promozionali	C1	1	€ 22.039,42	€ 22.039,42	1				€ 22.039,42
Educatore asilo nido	C1	48	€ 22.039,42	€ 1.057.892,16	8				€ 176.315,36
Educatore professionale	C1	5	€ 22.039,42	€ 110.197,10	3			1	€ 88.157,68
Maestro di scuola materna	C1	39	€ 22.039,42	€ 859.537,38	23				€ 506.906,66
Collaboratore professionale	B3	12	€ 20.652,45	€ 247.829,40	9				€ 185.872,05
Messo Notificatore	B3	2	€ 20.652,45	€ 41.304,90	2				€ 41.304,90
Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	B3	2	€ 20.652,45	€ 41.304,90	2				€ 41.304,90
Addetto ai servizi amministrativi e generali	B1	18	€ 19.536,92	€ 351.664,56	11				€ 214.906,12
Addetto ai servizi socio assistenziali	B1	3	€ 19.536,92	€ 58.610,76	3				€ 58.610,76
Addetto ai servizi tecnico-manutentivi	B1	5	€ 19.536,92	€ 97.684,60	3				€ 58.610,76
Ausiliario di assistenza	B1	12	€ 19.536,92	€ 234.443,04	7				€ 136.758,44
Cuoco	B1	1	€ 19.536,92	€ 19.536,92	1				€ 19.536,92
Operatore servizi tecnico-manutentivi	A1	2	€ 18.482,75	€ 36.965,50	1				€ 18.482,75
Operatore servizi vari	A1	6	€ 18.482,75	€ 110.896,50	5				€ 92.413,75
Dotazione teorica		435		€ 9.847.513,00					
Spesa personale in servizio + facoltà assunzionali					315	1	10	7	€ 7.669.940,72

b) Capacità assunzionale dell'amministrazione, calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa

Il Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto un nuovo vincolo per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, applicato a seguito dell'entrata in vigore di apposito decreto ministeriale attuativo.

Con deliberazione della Conferenza Stato-Città Autonomie Locali n. 573 del 30 gennaio 2020, è stata indicata la data del 20 aprile 2020, come data di entrata in vigore dello schema di decreto ministeriale applicativo dell'art. 33, comma 2, del DL 34/2019, con riferimento al quale (come indicato nel medesimo documento) è stata emanata apposita Circolare ministeriale contenente le modalità applicative del disposto normativo in oggetto.

Le indicazioni della Conferenza Stato-Città sono state recepite nel D.M. 17 marzo 2020, rubricato "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato in G.U. numero 108 del 27 aprile 2020, in vigore dal 20 aprile 2020.

Il D.P.C.M. 11.12.2019, partendo dalla definizione di **spesa di personale** e di **entrate correnti** (art. 2) quali dati economici necessari per determinarne il correlato rapporto, e rinvenibili dai rendiconti approvati, stabilisce con tre tabelle i criteri di calcolo.

In particolare, la tabella 1 suddivide i Comuni per fasce demografiche, alle quali corrisponde una percentuale, definita "valore soglia".

La legge di bilancio 2020 ha stabilito che "i Comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato."

Il testo del D.P.C.M. 11.12.2019 definisce la "**spesa di personale**" come l'insieme di tutti gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 D.Lgs. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto di gestione approvato.

Le "**entrate correnti**" sono definite nella media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti, relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del FCDE, stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Per il periodo 2020-2024, i Comuni potranno utilizzare le facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati nell'ultima tabella, fermo restando il limite del valore soglia per ciascun ente, quanto previsto nei piani triennali dei fabbisogni di personale ed il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Si riassumono i punti di maggiore interesse della **Circolare esplicativa** sul D.M. attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale del Ministro per la Pubblica Amministrazione:

- Al fine di determinare, nel rispetto della disposizione normativa di riferimento e con certezza ed uniformità di indirizzo, gli impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale da considerare, sono quelli relativi alle voci riportati nel macroaggregato BDAP:

U.1.01.00.00.000, nonché i codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999.

- La tabella contenuta nell'art. 4, comma 1, del Decreto rappresenta, in relazione a ciascuna fascia demografica, i rispettivi valori-soglia di riferimento.
- In base al secondo comma dell'art. 4, i Comuni che si collocano al di sotto del rispettivo valore soglia possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore a tale valore soglia.
- I Comuni che si collocano nella prima casistica, e che cioè rilevano nell'anno di riferimento un'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti inferiore al valore-soglia definito dall'art. 4 del Decreto, possono incrementare annualmente la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla tabella introdotta dall'art. 5 del Decreto, e fermo in ogni caso il rispetto del valore-soglia.
- I valori percentuali riportati in tabella rappresentano un incremento rispetto alla base "spesa di personale 2018", per cui la percentuale individuata in ciascuna annualità successiva alla prima ingloba la percentuale degli anni precedenti.
- Per rendere possibile l'utilizzo effettivo delle risorse che si liberano in applicazione della nuova disciplina, l'articolo 6 specifica che "la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296".

Il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale individua la "dotazione" di spesa potenziale massima che, per le Regioni e gli Enti Territoriali sottoposti a tetti di spesa del personale, resta nella media della spesa sostenuta nel triennio 2011-2013.

Nel rispetto di questo limite di **spesa potenziale massima**, le amministrazioni, nell'ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, possono procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale.

Le Amministrazioni potranno coprire i posti vacanti nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e dovranno indicare nel Piano, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.lgs 165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del Piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

c) Programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente

DIMISSIONI / COLLOCAMENTI A RIPOSO 2022

01/02/2022	collocamento a riposo	C3
01/04/2022	collocamento a riposo	D2
01/04/2022	collocamento a riposo	D1
01/05/2022	collocamento a riposo	C6
01/06/2022	collocamento a riposo	BG8
16/05/2022	mobilità in uscita	C1
01/07/2022	collocamento a riposo	C3
01/09/2022	mobilità in uscita	C4
01/09/2022	collocamento a riposo	C3
01/09/2022	collocamento a riposo	C5
01/12/2022	collocamento a riposo	C5 vigil
16/05/2022	dimissioni per assunzione come D1	C1
16/05/2022	dimissioni per assunzione come D1	C1
01/05/2022	dimissioni per assunzione come D1	C1
01/05/2022	dimissioni e conservazione posto come B1	C1
01/10/2022	dimissioni per assunzione come D1	C1

d) Strategie di copertura del fabbisogno

La programmazione triennale del fabbisogno di personale si configura come atto fondamentale, in quanto definisce le linee di indirizzo cui deve tendere la programmazione occupazionale del triennio, nel rispetto dei vincoli normativi e in linea con gli orientamenti giurisprudenziali, con l'obiettivo di supportare, attraverso adeguate politiche del personale, l'attuazione del programma di mandato politico del Sindaco.

Il presente documento definisce la programmazione del fabbisogno di personale del triennio 2022-2024 sulla base dell'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001 come integrato a seguito del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, applicando le indicazioni del Decreto ministeriale 8 maggio 2018 (Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche approvate dal Dipartimento della Funzione Pubblica - G.U. 27.7.2018) e tenuto conto dei contenuti del DUP 2022-2024.

È stata attuata la ricognizione annuale del personale ai sensi dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 finalizzata alla rilevazione dei fabbisogni al fine di individuare le tipologie professionali ritenute necessarie, sulla base delle attività da svolgere e degli obiettivi da realizzare, come declinati nel DUP, per ciascuna annualità di riferimento e nel Piano della Performance, nonché alla rilevazione di eventuali eccedenze di personale.

La programmazione dell'approvvigionamento di risorse umane deve necessariamente conciliare le esigenze segnalate dai diversi Settori in cui si articola la struttura organizzativa dell'Ente, con il rispetto della sostenibilità finanziaria delle scelte organizzative adottate e dei vincoli posti dalla legge in materia di assunzioni e di spese di personale.

e) [...]

f) Situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali

Con nota Prot. 22280 del 31/03/2022 è stata chiesta ai dirigenti l'individuazione degli ulteriori profili professionali necessari al settore di appartenenza;

Precisato che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica, mentre la condizione di eccedenza si rileva, oltre che da esigenze funzionali, dalla impossibilità dell'ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale, i dirigenti dell'Ente, in sede di ricognizione in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'ente, non hanno rilevato tra gli organici, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi del sopra richiamato art. 33 del D.Lgs. 165/2001.

Ritenuta, inoltre, l'insussistenza di eccedenze di personale valutate alla luce della situazione finanziaria dell'Ente, tenuto conto che l'Amministrazione non ha programmato processi di esternalizzazione di servizi/funzioni e/o forme differenti (rispetto alle attuali) di gestione ed erogazione dei medesimi, ne consegue che le risorse umane attualmente impiegate risultano indispensabili per assicurare il mantenimento degli standard attuali e che i processi di riorganizzazione ed ottimizzazione già attuati (anche a fronte di una costante ed imposta riduzione del personale) hanno definito percorsi e sistemi improntati alla massima economicità.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il quadro legislativo di riferimento è in rapida e continua evoluzione.

L'art. 33, comma 2, del D. L. 30 aprile 2019 n. 34 (comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, dall'art. 1, comma 853, lett. a), b) e c), L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e, successivamente, dall'art. 17, comma 1-ter, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8) ha apportato significative modificazioni alle facoltà assunzionali dei Comuni.

La normativa sopra citata introduce per i comuni una disciplina delle assunzioni del personale basata sulla "sostenibilità finanziaria" della spesa stessa, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti; anche le procedure di mobilità soggiacciono al principio di sostenibilità finanziaria della spesa.

Con decreto attuativo della Presidenza del Consiglio dei ministri Dip. Funz. Pubbl., adottato il 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" è stata definita la disciplina di dettaglio per la quantificazione delle capacità assunzionali, chiarendo, tra l'altro, al comma 2 dell'art. 1 che le disposizioni contenute nell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.

Al fine di comprendere i limiti e le modalità seguite, appare utile effettuare prioritariamente un'analisi delle disposizioni di leggi vigenti in materia.

Norma	Tipologia adempimento
Adozione Piano triennale fabbisogni personale (PTFP)	
art. 91 del TUEL	Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001	Adozione Piano triennale fabbisogni di personale (PTFP) Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di <i>performance</i> organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della <i>performance</i> , nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter
Sanzione art. 6, comma 6, del D.lgs. 165/2001	Divieto di assunzione: le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui all'art. 6 del d.lgs. 165/2001 non possono assumere nuovo personale.
Invio PTFP (Piano triennale dei fabbisogni personale) alla RGS	
art. 6-ter, comma 5, del D.lgs. 165/2001 Sanzione	Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60* del d.lgs. 165/2001 le informazioni del PTFP e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della Funzione Pubblica. * art. 60 del d.lgs. 165/2001: Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle spese sostenute per il personale. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione.
Sanzione	Divieto di assunzione: la comunicazione dei contenuti dei piani è

	effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.
Rideterminazione dotazione organica e verifica delle eccedenze di personale	
art. 6, comma 3, del D.lgs. 165/2001	In sede di definizione del PFTP, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter del d.lgs. 165/2001, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33.
art. 89 del TUEL	Gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.
art. 33 del D.lgs. 165/2001	Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.
Sanzione	Divieto di assunzione: le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere
Responsabilità	La mancata attivazione delle procedure da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

Contenimento della spesa di personale	
art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle

	amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente.
Sanzione	Divieto di assunzione: in caso di mancato rispetto, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, cioè la sanzione prevista in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente: divieto di assunzione assoluto nell'anno successivo.
Certificazione organo di revisione	
art. 19, comma 8, della legge 448/2001	Gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.
La verifica dell'aggregato di spesa relativa al lavoro flessibile	
art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 art. 36 del D.lgs. 165/2001	A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con contratti di lavoro flessibile, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. L'art. 36, comma 2, del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 9 del d.lgs. 75/2017, conferma

	la causale giustificativa necessaria per stipulare contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali.
Rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e del pareggio bilancio	
art. 1, comma 466, della legge 232/2016	A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.
Sanzione art. 1, comma 475, lett. e), della legge 232/2016	Divieto di assunzione assoluto: in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466, nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Divieto di assunzione solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato: nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 risulti inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza la sanzione di cui al comma 475, lettera e), è applicata solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato.
Trasmissione alla banca dati (BDAP-MOP) delle informazioni dovute dagli enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione intese e dei patti di solidarietà ai sensi dell'art. 1, comma 508, legge 232/2016	
art. 1, comma 507, della legge 232/2016	L'ente territoriale attesta l'utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, con l'invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 470 del presente articolo.
Sanzione art. 1, comma 508, della legge 232/2016	Divieto di assunzione transitorio fino ad avvenuto adempimento: qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non effettui la trasmissione delle

	informazioni richieste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto.
Adempimenti di natura amministrativa contabile	
Approvazione nei termini del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato	
art. 9, comma 1- <i>quinquies</i> , del D.L. 113/2016	Approvazione nei termini del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato: l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel termine di trenta giorni dalla loro approvazione.
Sanzione	Divieto di assunzione transitorio fino ad avvenuto adempimento: In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla BDAP, gli enti non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto.
Adempimenti piattaforma certificazione crediti	
art. 9, comma 3- <i>bis</i> , del D.L. 185/2008	Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.
Sanzione	Divieto di assunzione fino al permanere dell'inadempimento: La pubblica amministrazione che risulti inadempiente non può procedere ad assunzioni di personale.

Adozione Piano della <i>performance</i>	
art. 10 del D.lgs.150/2009	Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della <i>performance</i>, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno: a) entro il 31 gennaio, il Piano della <i>performance</i>, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della <i>performance</i> dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori; b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla <i>performance</i>, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione, che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. Per gli enti locali, la Relazione sulla <i>performance</i> di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione.
Sanzione art. 10, comma 5, del D.lgs. 150/2009	In caso di mancata adozione del Piano della <i>performance</i>: - divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti; - divieto di assunzione: l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.
Responsabilità	Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla <i>performance</i> dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), del d.lgs. 150/2009, ossia l'organo di indirizzo politico amministrativo di ciascuna amministrazione, l'erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano.
Adozione del Piano triennale delle azioni positive e pari opportunità	
art. 48, comma 1, del D.lgs. 198/2006	Gli enti predispongono piani di azioni positive

	tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. I piani di cui al presente articolo hanno durata triennale. In caso di mancato adempimento si applica l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Sanzione di cui all'art. 6, comma 6, del D.lgs. 165/2001	Divieto di assunzione: le amministrazioni pubbliche non possono assumere nuovo personale.

2.1. Validità delle graduatorie

La versione definitiva della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha abolito il divieto di scorrimento delle graduatorie concorsuali che era stato introdotto dall'art. 1, comma 361, della Legge di bilancio precedente, n. 145/2018.

Ulteriore novità, la riduzione da tre a due anni della validità, a regime, delle graduatorie concorsuali: l'art. 1, della legge di bilancio 2020 ha, infatti, modificato l'art. 35, comma 5-ter, del D.lgs. 165/2001, stabilendo che le graduatorie avranno validità di due anni dalla data di approvazione (applicabile alle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2020).

Per quanto riguarda l'utilizzo delle graduatorie di altri enti, si tratta in ogni caso di una facoltà, prevista espressamente per gli enti statali e per gli enti pubblici non economici dall'art. 9, comma 1, della Legge 3/2003 e dall'art. 3, comma 61, della Legge 350/2003.

Per gli enti non statali, la facoltà è stata ammessa, o almeno non contestata, in numerose pronunce della giurisprudenza contabile e amministrativa, pur in assenza di una espressa volontà in tal senso del legislatore.

2.2. La Legge di conversione del Decreto “*Milleproroghe*”

La legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 "Milleproroghe" all'art. 17, comma 1-bis, ha previsto che per l'attuazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) che prevede che non si possono utilizzare graduatorie per posti creati e trasformati successivamente alla indizione del concorso.

2.3. Il Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022 “Decreto PNRR 2”.

Limitazioni a comandi e distacchi

Il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).”, in vigore dal 1-5-2022 all'art. 6 ha introdotto il nuovo art. 30 comma 1 quinquies del d.lgs. 165/2001, che prevede che i comandi o distacchi del personale non dirigenziale sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità

In particolare, i commi 2 e 3, prevedono che i comandi o distacchi, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano alla data del 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se successiva alla predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano già attivato procedure straordinarie di inquadramento (art. 6 comma 2)

Al fine di non pregiudicarne la funzionalità, le amministrazioni interessate possono attivare, fino al 31 dicembre 2022, a favore del personale di cui al comma 2, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni, le Autorità e i soggetti, di cui all'art. 30, comma 1-quinquies, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50% delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo per il personale non dirigenziale, in deroga alle disposizioni sul passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001.

Ai fini di tali procedure - per le quali non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza - si tiene conto della anzianità maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito e della idoneità alla specifica posizione da ricoprire (art. 6 comma 3).

3. I PARAMETRI DI VIRTUOSITA' DELL'ENTE CHE INCIDONO SUL PIANO OCCUPAZIONALE

La vigente normativa prevede che non possono procedere ad assunzioni di personale di qualsiasi tipo, le Amministrazioni che:

- non hanno rispettato il saldo di finanza pubblica nell'anno precedente;
- non hanno ridotto le spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011/2013;
- non hanno effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente;
- non hanno effettuato la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale o situazioni di sovrannumerarietà;
- non hanno approvato il Piano delle Azioni Positive in materia di pari opportunità;
- non hanno adottato il Piano della Performance;

3.1. Rispetto dei vincoli di legge in materia di fabbisogno e reclutamento

- 1) Con riferimento al parametro di virtuosità di cui al punto 1), il Comune di Vigevano ha rispettato il saldo di finanza pubblica ai sensi del comma 719 dell'art. 1 della Legge 28/12/2015 n. 2008);
- 2) Con deliberazione n. 67 del 31 marzo 2016 e n. 95 del 5 maggio 2016, la Giunta Comunale ha rideterminato la Dotazione Organica complessiva dell'ente, in complessive n. 435 unità, riducendo da 9 a 7 i posti dirigenziali, in coerenza con la previsione normativa che richiede la progressiva diminuzione degli stessi;
- 3) Con deliberazione di G.C. n. 121 in data 21/04/2022 è stato approvato Il Piano Azioni Positive 2022-2024, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198.

3.2. Rispetto dei vincoli di spesa specifici per il fabbisogno

La Corte dei Conti, Sezione Regionale della Puglia, con la deliberazione n. 111/2018/PAR, ha fornito indicazioni per la redazione dei Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale.

Nello specifico è stato richiesto ai magistrati contabili che cosa si debba intendere con la locuzione "spesa potenziale massima" della dotazione organica, come disciplinata dalla Linee di indirizzo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

La Corte ha confermato che per gli enti locali il riferimento debba essere al contenimento della spesa di personale ai sensi dell'art. 1, comma 557 e seguenti della Legge 296/2006: per i comuni sopra i 1.000 abitanti si deve, quindi, rispettare la media delle spese di personale del triennio 2011/2013.

La spesa di personale (calcolata sulla base delle voci individuate dall'art. 1, comma 557 e successivi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle indicazioni della circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 della Ragioneria Generale dello Stato), ha avuto il seguente andamento negli anni 2011-2012-2013, registrando, pertanto, un valore medio riferito al triennio pari a € **15.616.841,24**.

	2011	2012	2013
TOTALE SPESA DI PERSONALE	€ 16.529.429,76	€ 15.326.192,91	€ 14.994.901,05
SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013	€ 15.616.841,24		

4. L'INDIVIDUAZIONE DEL BUDGET ASSUNZIONALE

Secondo il principio di diritto enunciato dalla sezione autonomie della Corte dei Conti nella deliberazione n. 17/2019, il budget assunzionale è unico, senza distinzione fra dirigenti e non dirigenti.

Anche le nuove disposizioni dettate dall'art. 33 del dl 34/2019, che producono il superamento della logica del cosiddetto turn over, seguono la medesima logica: ciò che rileva è il focus che il legislatore pone (in merito alla futura disciplina delle capacità assunzionali) sulla coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, sul rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, nonché sul riferimento «ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente», non facendo alcun tipo di riferimento a tipologie di personale e relativi budget assunzionali differenziati.

Preso atto che questo Comune rientra, quindi, tra gli enti virtuosi che, nel corso del corrente esercizio, possono incrementare la spesa di personale per assunzioni di personale a tempo indeterminato, va evidenziato che numerosi interventi in dottrina e alcune recenti posizioni interpretative della magistratura contabile hanno posto l'accento sull'esigenza, al fine di assicurare il corretto calcolo della capacità assunzionale, di verificare l'ammontare delle entrate correnti dell'ente sul cui volume, su base triennale e in rapporto alla dimensione demografica, viene ad essere individuata la collocazione tra gli enti più o meno virtuosi. Ciò al fine di verificare la possibilità di «supportare e sopportare» il livello di spesa di personale, attuale e futuro, dell'ente.

Detta spesa, infatti, incide non indifferentemente sulla tenuta complessiva del bilancio atteso che, in particolare per il personale a tempo indeterminato, la stessa verrà meno solo con la cessazione del rapporto di lavoro da cui originano le relative obbligazioni di pagamento;

Ne consegue che l'Amministrazione, nel Piano triennale di fabbisogno di personale, dovrà avere ben chiara la ricaduta pluriennale dell'utilizzo delle proprie capacità assunzionali in relazione alla possibilità del proprio bilancio di sostenere gli oneri derivanti dal mantenimento nel tempo dei livelli occupazionali (pregressi e conseguenti ai nuovi reclutamenti).

Nell'ottica di un necessario approccio prudenziale alle politiche di reclutamento è necessario evidenziare che, anche laddove l'ente, rispetti i vincoli di finanza pubblica e abbia a disposizione capacità assunzionale, anche per lavoro flessibile, non necessariamente potrà utilizzarla, in quanto l'andamento complessivo della gestione di bilancio potrebbe far emergere squilibri tutt'altro che temporanei e derivanti da criticità, prevedibili o intervenute, o, ancora, dovute a situazioni straordinarie (pandemie ecc.).

In tali circostanze, infatti, la scelta di assumere nuovo personale in assenza di una effettiva capacità di mantenere un equilibrio strutturale finirebbe per tradursi in un ulteriore appesantimento della spesa corrente dell'ente con effetti duraturi anche sui saldi;

In conseguenza, all'atto di procedere alla predisposizione del Piano Triennale di Fabbisogno di Personale occorre valutare attentamente la capacità dell'ente di poter mantenere nel tempo un volume di entrate correnti tale da poter sostenere non solo gli oneri dei livelli occupazionali attuali ma anche quelli ulteriori derivanti dal possibile esercizio delle facoltà assunzionali a disposizione in relazione alla fascia di appartenenza di cui al D.M. 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33, considerato che, in relazione all'emergenza epidemiologica per il COVID-19, si verificherà una sensibile contrazione delle entrate e che un eventuale incremento delle spese di personale potrebbe comportare serie criticità in riferimento all'obiettivo del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio.

5. LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2022-2024

La programmazione del fabbisogno di personale è predisposta con il contributo dei dirigenti che hanno:

- indicato ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti (documentazione agli atti del Servizio Gestione Giuridica del Personale);
- attestato, a seguito della ricognizione annuale delle eccedenze di personale (art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165), tramite apposite certificazioni agli atti del Servizio Gestione Giuridica del Personale, l'assenza di eccedenze e situazioni di sovrannumerarietà.

La ricognizione dei fabbisogni è stata effettuata previa mappatura delle competenze interne, come suggerito dalle citate Linee di Indirizzo, per verificare la possibilità di riconversione, anche attraverso procedure di mobilità interna, delle risorse umane presenti, nell'ottica di un generale recupero di efficienza.

Con nota Prot. 22280 del 31/03/2022 è stata chiesta ai dirigenti l'individuazione degli ulteriori profili professionali necessari al settore di appartenenza.

I contenuti del presente documento integrano quanto previsto con precedenti provvedimenti di adozione/aggiornamento della programmazioni triennali del fabbisogno di personale a tempo indeterminato, con riferimento alle previsioni assunzionali disposte e non ancora realizzate.

I prospetti hanno natura ricognitiva, finalizzata a quantificare formalmente i limiti entro i quali è possibile esercitare le facoltà assunzionali, fermo restando che la concreta programmazione di fabbisogno del personale resta assoggettata alle effettive disponibilità di Bilancio.

5.1. Le assunzioni a tempo indeterminato annualità 2020/2021 ancora da realizzare

Con il Piano Triennale del fabbisogno 2022-2024 si intende provvedere al completamento delle assunzioni già previste nella programmazione precedente nonché allo sviluppo di carriera del personale in servizio.

5.2. Le azioni di reclutamento a tempo indeterminato del triennio 2022-2024

Per la copertura dei posti si valuterà, in via preliminare, di volta in volta, l'attivazione di procedure di mobilità tra enti, ex art. 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

Permane il vincolo di attivazione preventiva della c.d. mobilità obbligatoria, cioè della comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla struttura regionale per l'assegnazione del per-

sonale pubblico in disponibilità: sulla base delle previsioni della citata Legge n. 56/2019 le amministrazioni possono dare corso all'avvio di procedure se hanno avuto risposta negativa o se non hanno avuto risposta decorsi 45 giorni (e non più 60) dalla ricezione della richiesta da parte della Funzione Pubblica.

Alle selezioni pubbliche è necessario applicare riserve di posti al personale appartenente alle categorie protette e ai militari volontari congedati ed è, inoltre, possibile applicare riserve al personale già dipendente di ruolo dell'Ente.

Si ritiene, in via prudenziale, di non avvalersi integralmente delle facoltà di incremento della spesa di personale introdotta dal D.L. 34/2019.

5.2.1. ANNO 2022 – Il budget assunzionale

Alla luce degli articoli 3 e 4 del D.L. 34/2019, questo Ente rientra nella fascia demografica g) relativa ai comuni da 60.000 a 249.999 abitanti. Il valore soglia nel rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti, che consente l'incremento delle spese di personale, è fissato nella misura del 27,60% (articolo 4, comma 1 – Tabella 1).

Il rapporto effettivo tra spesa del personale e la media delle entrate correnti al netto del FCDE previsione assestata anno 2020 è pari al **21,75%**, come verificabile dal prospetto predisposto dal Settore Finanziario (Allegato B).

Ai sensi del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2020, gli enti il cui valore soglia è uguale o inferiore al valore soglia di virtuosità possono assumere personale a tempo indeterminato utilizzando il plafond calcolato con il nuovo valore soglia.

Sulla base della Tabella 2 dell'art. 5, del decreto 17 marzo 2020, la percentuale massima annuale di incremento del personale in servizio applicabile nel 2022 al Comune di Vigevano è pari al 14% della spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione contenuta all'art. 2 dello stesso decreto.

L'incremento assunzionale disponibile per acquisizioni di personale a tempo indeterminato da realizzarsi nell'anno 2022, ai sensi del D.L. 34/2019, è pari a € 1.689.611,47 come da prospetto del Settore Finanziario, Allegato B).

5.2.2. - ANNO 2022 – Acquisizioni di personale a tempo indeterminato

Le assunzioni verranno effettuate tramite procedura di mobilità obbligatoria, eventuale scorrimento di graduatorie vigenti dell'ente ovvero, in mancanza, tramite concorso pubblico.

Ai sensi dell'articolo 3-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, nel testo introdotto dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113, gli enti locali possono organizzare e gestire, in forma aggregata, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie.

Tale modalità assunzionale può essere attivata sia per i profili ordinari che per quelli derivanti dalle esigenze di attuazione del PNRR.

Nell'ambito del Progetto nell'ambito del progetto POR FSE 2014 - 2020 Regione Lombardia, Asse IV - Azione 11.3.3 "Rafforzamento delle competenze per efficientare le attività di reclutamento e potenziare la qualità dei servizi del sociale nei comuni" - CUP: E49D20000010009, con delibera di Giunta Comunale n. 69 del 10/03/2022 è stato approvato un accordo tra il Comune di Vigevano e Regione Lombardia per la gestione sovracomunale della procedura pubblica di reclutamento di istruttori Direttivi (Categoria D1) tramite concorso unico e utilizzo congiunto della graduatoria finale", per n. 2 posti.

Le competenze che i vincitori del concorso saranno chiamati a svolgere presso i Comuni aderenti saranno quelle di "Project Financial Manager".

Si ritiene di inserire nella Dotazione Organica il nuovo profilo, con i contenuti professionali e le attività descritte nella nota prot. 323/2022 di Regione Lombardia.

Con delibera di Giunta Comunale n. 82 del 22/03/2022, è stato approvato lo schema di accordo per la definizione dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli Enti locali tra il Comune di Vigevano e il Comune di Cassolnovo.

Con delibera di Giunta Comunale n. 126 del 02/05/2022 è stato approvato lo schema di accordo tra il Comune di Vigevano e il Comune di Robbio per la definizione dei rapporti e delle modalità di gestione della selezione unica per la formazione di idonei all'assunzione nel profilo di Assistente in Attività Tecnico Progettuali (Istruttore Tecnico – Geometra) Cat. C".

Con delibera di Giunta Comunale n. 173 del 09/06/2022 è stato approvato lo schema di accordo tra il Comune di Vigevano e il Comune di Trecate per la definizione dei rapporti e delle modalità di gestione della selezione unica per la formazione di idonei all'assunzione nel profilo di Specialista in Attività Amministrative e Contabili (Istruttore Direttivo) Cat. D".

I posti potranno essere ricoperti anche previa stipulazione di accordi con altri enti per l'utilizzo di graduatorie vigenti, richiamata, allo scopo, la deliberazione di G.C. n. 82 del 21/05/2020 "Utilizzazione graduatorie di altri enti. Indirizzi".

Il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in vigore dal 1-5-2022 all'art. 6 ha introdotto il nuovo art. 30 comma 1 quinquies del D.lgs. 165/2001, che prevede che i comandi o distacchi del personale non dirigenziale sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità.

I commi 2 e 3, prevedono che i comandi o distacchi, in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto, cessano alla data del 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se successiva alla predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano già attivato procedure straordinarie di inquadramento (art. 6 comma 2), fino al 31 dicembre 2022, a favore del personale di cui al comma 2, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50% delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica.

Le procedure straordinarie di inquadramento in ruolo per il personale non dirigenziale, sono previste in deroga alle disposizioni sul passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001: ai fini di tali procedure - per le quali non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza - si tiene conto della anzianità maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito e della idoneità alla specifica posizione da ricoprire (art. 6 comma 3).

ASSUNZIONI IN ITINERE ANNUALITA' 2020 DA EFFETTUARE NEL 2022

CAT. GIUR.	N.	PROFILO	Modalità assunzionali	UTILIZZO BUDGET
C	1	Assistente in Attività Amministrative e Contabili	Selezione mobilità bandita 2020	€ 22.039,42

ASSUNZIONI IN ITINERE ANNUALITA' 2021 DA EFFETTUARE NEL 2022

CAT. GIUR.	N.	PROFILO	Concorsi banditi 2021	UTILIZZO BUDGET
C	1	Assistente in Attività Amministrative e Contabili	Vincitore concorso 2 posti 2CMM2021	€ 22.039,42
C	2	Assistente in Attività Amministrative e Contabili	Vincitore concorso 2 posti 2CMM2021	€ 22.039,42
C	1	Assistente in Attività Tecnico Progettuali	Vincitore concorso 2 posti 2CTEC2021	€ 22.039,42
C	2	Assistente in Attività Tecnico Progettuali	Vincitore concorso 2 posti 2CTEC2021	€ 22.039,42
D	1	Specialista in Attività Tecnico Progettuali	Vincitore concorso 2 posti 2DTEC2021	€ 23.980,06
D	2	Specialista in Attività Tecnico Progettuali	Vincitore concorso 2 posti 2DTEC2021	€ 23.980,06

C	1	Agenti di Polizia Locale	Vincitore concorso 4 posti 4CVIG2021	€ 22.039,42
C	2	Agenti di Polizia Locale	Vincitore concorso 4 posti 4CVIG2021	€ 22.039,42
D	1	Specialista in Attività della Vigilanza	Vincitore concorso 2 posti 2DVIG2021	€ 23.980,06
D	2	Specialista in Attività della Vigilanza	Vincitore concorso 2 posti 2DVIG2021	€ 23.980,06

Piano Occupazionale 2022-2024- Annualità 2022 Approvato con deliberazione n. 30 del 10/02/2022				
CAT. GIUR.	N.	PROFILO	Modalità assunzionali	UTILIZZO BUDGET ANNO 2021
C	1	Assistente in Attività Amministrative e Contabili	Scorrimento graduatoria concorso Comune di Vigevano 2CAMM2021	€ 22.039,42
C	2	Assistente in Attività Amministrative e Contabili	Scorrimento graduatoria concorso Comune di Vigevano 2CAMM2021	€ 22.039,42
C	1	Educatore professionale	Procedura di mobilità	€ 22.039,42

D	1	Assistente Sociale	Procedura di mobilità	€ 23.980,06
D	2	Assistente Sociale	Procedura di mobilità in corso	€ 23.980,06
D	1	Specialista in Attività Tecnico Progettuali	Scorrimento graduatoria concorso Comune di Vigevano 2DTEC2021	€ 23.980,06
D	2	Specialista in Attività Tecnico Progettuali	Scorrimento graduatoria concorso Comune di Vigevano 2DTEC2021	€ 23.980,06

Piano Occupazionale 2022-2024 1° Aggiornamento annualità 2022 Approvato con deliberazione n. 150 del 19/5/2022				
CAT. GIUR.	N.	PROFILO	Modalità assunzionali	COSTO
B	1	Ausiliario della sosta	Conservazione del posto	€ 19.536,92
C	1	Assistente in Attività Amministrative e Contabili	Scorrimento graduatoria concorso Comune di Vigevano 2Camm2021	€ 22.039,42
C	2	Assistente in Attività Amministrative e Contabili	Scorrimento graduatoria concorso Comune di Vigevano (2Camm2021)	€ 22.039,42
C	3	Assistente in Attività Amministrative e Contabili	Scorrimento graduatoria concorso Comune di Vigevano 2Camm2021	€ 22.039,42

C	4	Assistente in Attività Amministrative e Contabili	Elenco idonei	€ 22.039,42
C	1	Maestro Scuola Materna	Procedura di mobilità	€ 22.039,42
C	1	Assistente in Attività Tecnico Progettuali	Scorrimento graduatoria concorso 2CTEC2021	€ 22.039,42
C	2	Assistente in Attività Tecnico Progettuali	Elenco idonei	€ 22.039,42
C	3	Assistente in Attività Tecnico Progettuali	Elenco Idonei	€ 22.039,42
D	1	Specialista in Attività della Vigilanza	Scorrimento graduatoria concorso 2DVIG2021	€ 23.980,06
D	2	Specialista in Attività della Vigilanza	Scorrimento graduatoria concorso 2DVIG2021	€ 23.980,06
D	3	Specialista in Attività della Vigilanza	Scorrimento graduatoria altro ente	€ 23.980,06
D	1	Specialista in Attività Amministrative e Contabili	Elenco idonei	€ 23.980,06

D	2	Specialista in Attività Amministrative e Contabili	Progressione verticale	€ 23.980,06
D	1	Project Financial Manager	Elenco idonei Anci Lombardia	€ 23.980,06
D	2	Project Financial Manager	Elenco idonei Anci Lombardia	€ 23.980,06

2° Aggiornamento				
Sottosezione di Programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale				
CAT. GIUR.	N.	PROFILO	MODALITA' ASSUNZIONALI	COSTO
C	1	Assistente in Attività Amministrative e Contabili	Sostituzione dimissioni Elenco Idonei	€ 22.039,42
C	2	Assistente in Attività Amministrative e Contabili	Sostituzione dimissioni Elenco Idonei	€ 22.039,42
C	3	Assistente in Attività Amministrative e Contabili	Sostituzione pensionamento Elenco Idonei	€ 22.039,42
C	4	Assistente in Attività Amministrative e Contabili	Sostituzione pensionamento	€ 22.039,42

			Elenco Idonei	
C	5	Assistente in Attività Amministrative e Contabili	Sostituzione pensionamento Elenco Idonei	€ 22.039,42
C	1	Educatore professionale	Sostituzione pensionamento Procedura mobilità	€ 22.039,42
D	1	Assistente Sociale	Sostituzione pensionamento Graduatoria altro ente/Concorso	€ 23.980,06
C	1	Maestro Scuola materna	Sostituzione pensionamento Procedura mobilità	€ 22.039,42
C	2	Maestro Scuola materna	Sostituzione pensionamento Procedura mobilità	€ 22.039,42
D	1	Specialista in Attività Amministrative e Contabili	Elenco Idonei	€ 23.980,06
Totale				€ 818.085,58
Budget assunzionale 2022				€ 1.689.611,47

Differenza		€ 871.525,89
-------------------	--	---------------------

5.3. - ANNO 2023 – Acquisizioni di personale a tempo indeterminato

Piano Occupazionale 2022-2024. Annualità 2023				
CAT. GIUR.	N.	PROFILO	Modalità assunzionali	UTILIZZO BUDGET ANNO 2023
D	1	Specialista in Attività Amministrative e Contabili	Sostituzione pensionamento Elenco Idonei	€ 23.980,06
C	1	Agenti di Polizia Locale	Rimandato al 2023 dopo nuovo concorso	€ 22.039,42
C	2	Agenti di Polizia Locale	Rimandato al 2023 dopo nuovo concorso	€ 22.039,42
C	3	Agenti di Polizia Locale	Rimandato al 2023 dopo nuovo concorso	€ 22.039,42
C	4	Agenti di Polizia Locale	Rimandato al 2023 dopo nuovo concorso	€ 22.039,42
C	5	Agenti di Polizia Locale	Rimandato al 2023 dopo nuovo concorso	€ 22.039,42
Dir.	1	Dirigente	Concorso	€ 43.625,66
Totale				€ 177.802,82

5.4. Le progressioni di carriera

Da segnalare la decisione di utilizzare la facoltà, ancora prevista dall'art. 22, comma 15, del D.lgs. 75/2017, di attivazione delle c.d. "progressioni verticali", cioè procedure selettive riservate agli interni, dotati di adeguato titolo di studio, che permettono di valorizzare competenze, esperienze e professionalità maturate in questi anni dal personale dell'Ente.

A legislazione vigente esistono due normative che ammettono le progressioni di carriera.

L'istituto delle progressioni verticali era stato disciplinato, originariamente, dall'art. 52, comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001 (comma inserito dall'art. 62, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009, c.d. Riforma Brunetta), il quale prevede che *"Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore."*

Successivamente, in deroga a quanto stabilito dalla riportata norma, l'art. 22, comma 15 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (decreto Madia), come modificato dall'art. 1, comma 1 ter, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (Decreto Milleproroghe) stabilisce che *"Per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il **30 per cento** di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore."*

E' opportuno precisare che il ricorso alle progressioni verticali è una **facoltà** - non un obbligo - rimessa alla discrezionalità di ciascuna pubblica amministrazione al fine di **"valorizzare le professionalità interne" di ruolo** esistenti nella stessa, e ciò conformemente al dettato di cui all'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 150/2009, secondo cui l'attribuzione dei posti riservati al personale interno

nei concorsi pubblici *“è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni”*.

Tale istituto risulta *“in linea con il principio generale del reclutamento nel pubblico impiego mediante concorso (art. 97, comma 4, Cost.) - ribadito più volte dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n. 227 del 2013, n. 90 e n. 62 del 2012, n. 310 e n. 299 del 2011), secondo cui il concorso pubblico costituisce la modalità ordinaria di accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3) ed i canoni di imparzialità e di buon andamento (art. 97) e che pertanto i concorsi interni sono da considerare come eccezione al principio dell’ammissione in servizio per il tramite del pubblico concorso”*. Il ricorso al concorso pubblico per il reclutamento del personale è previsto anche dall’art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 150/2009.

Il su citato parere specifica, infatti, che *“Qualora l’amministrazione si determini all’esercizio della facoltà di attivare le progressioni verticali, proprio in ragione del fatto che trattasi di strumento derogatorio ed eccezionale di passaggio tra aree o categorie rispetto al pubblico concorso, è necessario che ciò sia adeguatamente motivato dalla necessità o dall’opportunità di dare valore all’esperienza maturata all’interno della stessa pubblica amministrazione e, quindi, di sviluppare e valorizzare professionalità che già sussistono nell’ambito dell’Ente.”*

Progressioni verticali e intervallo temporale di vigenza

Stante tale quadro normativo, l’utilizzo facoltativo delle progressioni verticali ha una validità temporanea, in quanto limitato **al triennio 2020-2022**, e non sono più attuate tramite una riserva di posti da assegnare nell’ambito di concorsi pubblici bensì svolgendo *“prove selettive”* riservate al personale interno di ruolo e limitatamente ad un numero di posti che non può superare il 30 per cento dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria.

Riguardo le modalità di attribuzione delle progressioni verticali si rammenta che l’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 150/2009 stabilisce che le progressioni economiche di cui all’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2002, *“sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.”*

Le medesime procedure devono comunque avere una natura concorsuale, nel senso di prevedere *“prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti”* (art. 22, comma 15, terzo periodo. del d.lgs. n. 75/2017).

Ne consegue che occorre predeterminare, con apposite norme regolamentari, le modalità di svolgimento delle prove selettive e i relativi criteri di valutazione delle qualità culturali e professionali nonché i criteri di valutazione dei titoli con particolare riferimento alle attività svolte e i risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito.

Limiti assunzionali

Il numero dei posti da occupare attraverso le progressioni verticali non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria.

Per quanto riguarda il tetto del 30%, lo stesso va considerato come limite massimo e invalicabile e, quindi, non suscettibile di arrotondamenti.

La base di calcolo da prendere in considerazione per definire tale percentuale è quella delle assunzioni programmate, categoria per categoria o area per area, nel triennio 2020-2022 nell'ambito del PTFP.

La Corte dei Conti - Sez. di Controllo - della Regione Basilicata - Parere 11 giugno 2020, n. 38 condividendo l'orientamento giurisprudenziale di cui alle pronunce della Sezione regionale di controllo della Campania, n. 103/2019/PAR e della Sezione regionale di controllo della Puglia, n. 71/2019/PAR, afferma che la percentuale del 30 per cento *“debba riguardare il numero di posti previsti per i concorsi di PARI categoria - e non il numero di posti previsti per i concorsi di QUALSIASI categoria”*, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno.

Per dar corso a una progressione verticale occorre prevedere l'assunzione di almeno quattro dipendenti della stessa categoria.

La giurisprudenza contabile, infatti, ha ritenuto che *“l'esplicito riferimento della norma al “...numero di posti...” non lascia alcun dubbio in merito alla computabilità numerica dei dipendenti da considerare ai fini delle progressioni verticali, indipendentemente dall'entità (percentuale) della spesa sulla quale tali “nuove assunzioni” possono incidere”* (SRC Puglia, deliberazione n.42/2018/PAR).

Nella sentenza di cui trattasi è chiarito che *“l'assunzione del dipendente interno al livello superiore erode il budget assunzionale di quell'esercizio finanziario. In tal senso si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte, che, di recente, ha precisato che “mentre la spesa annuale per il personale risulterà incrementata solo per l'importo differenziale fra la categoria di provenienza e quella di destinazione, il budget assunzionale deve ritenersi eroso per l'integrale importo della retribuzione.”*

Milita a sostegno di tale interpretazione, da un lato, la diversa composizione (e finalità) dei parametri relativi alla spesa del personale ed ai limiti connessi al budget assunzionale, dall'altro la circostanza che la progressione verticale debba considerarsi, come sopra premesso, equipollente ad un'assunzione tout court.

Di conseguenza l'importo da sottrarre al budget assunzionale deve ritenersi pari all'entità complessiva della retribuzione del dipendente progredito. In conformità con tale assunto si è già pronunciata la Sezione regionale del controllo della Campania, affermando che *“il riferimento espresso nella normativa è al numero dei posti ... tal denominatore deve essere posto in relazione con i posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite”* (Corte dei conti Campania, parere 17 dicembre 2018, n. 140/2018/PAR).” (SRC Abruzzo, deliberazione n. 38/2019/PAR).

Durante il triennio 2020-2022 tale istituto convive con la previsione contenuta nell'articolo 52, comma 1-bis del D.lgs. 165/2001, il quale regola “a regime” (cioè a tempo indeterminato) le progressioni “di carriera” e, quindi, permane anche dopo il venir meno dell'istituto delle progressioni verticali “Madia”.

Art. 24 D.lgs. 150/2009:

“1. Ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall’articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.

2. L’attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni”.

La differenza tra i due istituti consiste nel fatto che la riserva del 50% a favore del personale interno deve essere calcolata sui posti messi a concorso, mentre la riserva del 30% si può applicare sui posti che l’Ente, in base al Piano Triennale dei fabbisogni, può assumere nel triennio.

Il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del piano di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” ha riscritto l’articolo 52 del d.lgs. 165/2001 sulle progressioni di carriera o verticali.

L’art. 3 del Decreto, rubricato “*Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito*” ha sostituito il comma 1-bis dell’articolo 52 con il seguente:

“1-bis. [...] Fatta salva la riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori a quelli previsti per l’accesso all’area, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.

All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.

Le progressioni di carriera previste per le annualità 2020-2022

E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale, in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, avvalersi della possibilità di attivare procedure selettive per la progressione tra le categorie, riservate al personale di ruolo, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D.lgs n. 75/2017 (Decreto Madia) con lo scopo di valorizzare e premiare le professionalità interne dei dipendenti.

L’utilizzo facoltativo delle progressioni verticali ha una validità temporanea, in quanto limitato **al triennio 2020-2022**.

Le progressioni verticali consentite dal D.lgs. 75/2017 incidono sul tetto di spesa del personale solo per l’eventuale differenziale della spesa tra la collocazione del dipendente nella categoria superiore rispetto a quella inferiore ma valgono come assunzioni vere e proprie poiché consumano integralmente, per il valore della categoria e non solo per il delta tra categoria di appartenenza e categoria di destinazione, il budget assunzionale dell’anno.

Il Comune di Vigevano ritiene di avvalersi della possibilità di attivare procedure selettive per la progressione tra le categorie, riservate al personale di ruolo, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D.lgs n. 75/2017 (Decreto Madia) previa adozione di uno strumento regolamentare per la disciplina delle valutazioni selettive previste dal citato art. 22, prevedendo – nel pieno rispetto dei presupposti stabiliti

dalla predetta norma – di attivare le seguenti progressioni verticali nell’ambito della programmazione di personale dell’annualità 2022:

n. 1 posto per Specialista in Attività Amministrative e Contabili (su un totale di 7 posti nel triennio 2020-2022).

Esigenza di riqualificazione e valorizzazione del personale che ha acquisito specifica esperienza nell’ente con competenze specialistiche in ambito amministrativo e giuridico.

5.5 - ANNO 2024 – Acquisizioni di personale a tempo indeterminato

Saranno previste le indispensabili sostituzioni di personale in caso di cessazione o mobilità che verranno effettuate tramite procedura di mobilità obbligatoria, eventuale scorrimento di graduatorie vigenti dell’ente o di altri enti previa stipulazione di accordo ovvero, in mancanza, tramite concorso pubblico.

5.6. La compatibilità delle azioni di reclutamento a tempo indeterminato del triennio 2022-2024 con il budget assunzionale

Le azioni di reclutamento dettagliate al precedente punto 6. sono compatibili con il budget assunzionale a disposizione del Comune di Vigevano come dettagliato nel prospetto allegato B).

6. Le assunzioni del triennio 2022-2024 di personale appartenente alle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.

L’Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e gli Enti Locali, concernente “Problematiche interpretative in materia di legge 12 marzo 1999 n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, ha chiarito alcuni dubbi interpretativi sorti con riferimento al computo nella quota di riserva dei lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia, che possono essere computati nella quota di riserva di cui all’art. 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%.

Dati aggiornati al 18.02.2022

N. lavoratori (base di computo art. 3): 232

Quota di riserva disabili: sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti: 16

N. disabili in forza: 18

N. scoperture disabili (L. 68/99 art. 1): 0

N. lavoratori (base di computo art. 18): 232

Quota di riserva art. 18: 2

N. categorie protette in forza: 2

N. scoperture categorie protette (L. 68/99 art. 18): 0

Per quanto riguarda le assunzioni inerenti il personale disabile ex L. 68/99, alla data del 31.12.2021 l'Amministrazione risulta al di sopra della quota d'obbligo anche per il fatto che, con le numerose cessazioni, ha ridotto notevolmente la base imponibile sulla base della quale si definisce il numero dei posti riservati.

Il numero dei soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18 della Legge n. 68/1999 (1 per cento dei lavoratori occupati) copre completamente la quota d'obbligo (1 per cento dei lavoratori occupati).

7. Il personale a tempo determinato

Per le assunzioni a tempo determinato, rimangono vigenti le seguenti regole, mai abrogate né disapplicate, le quali valgono per tutti gli enti pubblici cui è applicabile il D.lgs. 165/2001:

- L'art. 36, comma 2, penultimo periodo, dispone l'obbligo di utilizzare (se esistenti) le proprie graduatorie di concorsi a tempo indeterminato per le assunzioni a tempo determinato;
- L'art. 36, comma 2, ultimo periodo, dispone la facoltà di utilizzare graduatorie di enti terzi per la stipula di contratti a tempo determinato. Le graduatorie sono unicamente formate in esito a concorsi per assunzioni di ruolo: il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito, con Circolare n. 5/2013, che per ragioni di tutela dei vincitori dei concorsi per il tempo determinato, le graduatorie vigenti possono essere utilizzate solo per assumere i vincitori, rimanendo precluso lo scorrimento per gli idonei.

7.1. Le assunzioni a tempo determinato del triennio 2022-2024

L'art. 9, comma 28, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122 prevede per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, che la spesa annua per lavoro flessibile non possa essere superiore alla spesa sostenuta per la medesima finalità nell'anno 2009. L'art. 16, comma 1 *quater*, del Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160, ha previsto che sono in ogni caso escluse dal vincolo di cui al precedente punto, le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per il triennio 2022-2024 si prevede di procedere alle assunzioni di personale flessibile per rispondere a esigenze:

- di mantenimento degli standard gestionali, con particolare riferimento alle figure educative per garantire la continuità dei servizi educativi con forte impatto sull'utenza;
- di sostituzione di personale temporaneamente assente con diritto alla conservazione del posto. Le sostituzioni del personale, attuate con provvedimento dirigenziale, in base alle concrete

esigenze, dovranno essere effettuate nel rigoroso rispetto del limite di cui al richiamato art. 9, comma 28 del DL 78/2010- Art. 11, comma 4-bis, DL n. 90/2014.

di potenziamento temporaneo di specifiche strutture organizzative dell'Ente al fine di attuare progetti di rilevanza strategica e progetti relativi al P.N.R.R.

Quadro normativo di riferimento:

- D.Lgs. 165/2001 art. 36 c. 2, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 75/2017: prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di avvalersi di forme flessibili di assunzione per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;
- D.Lgs. 81/2015 art. 23 – CCNL Funzioni Locali 21.05.2018 art. 50: limita il numero di lavoratori a tempo determinato al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, stabilendo limiti di durata massima dei contratti e disposizioni sulla successione di contratti a termine;
- DL 78/2010 art. 9 c. 28 convertito in L. 122/2010 (Dipartimento Funzione Pubblica circolare n. 5/2013 (p. 7) – Corte dei Conti sezione Autonomie delibera n. 13/2015): impone limitazioni di spesa alle assunzioni a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co), con convenzioni o con contratti di formazione-lavoro:
 - massimo 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
 - esclusione delle spese per LSU e LPU finanziati da fondi europei;
- Modifiche introdotte dal D.l. n. 90/2014: possibilità per gli enti locali in regola con la riduzione della spesa di personale di cui al c. 557 L. 296/2006 di effettuare spese nel limite massimo della spesa del 2009: **spesa anno 2009 pari a € 515.940,43** (altrimenti: 50% della spesa sostenuta nel 2009);
- Principio generale del contenimento della spesa - art. 1 c. 557 L. 296/2006: riduzione della spesa rispetto al valore medio del triennio 2011/2013;
- D.Lgs. 165/2001 art. 34 modificato dall'art. 5 D.Lgs. 90/2014 convertito in L. 114/2014: le assunzioni a tempo determinato superiori a 12 mesi sono subordinate alla verifica del ricollocamento del personale in disponibilità;
- Ai sensi dell'articolo 3-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, nel testo introdotto dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113, gli enti locali possono organizzare e gestire, in forma aggregata, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie: tale modalità assunzionale può essere attivata sia per i profili ordinari che per quelli derivanti dalle esigenze di attuazione del PNRR.

Annualità 2022					
CAT.	N.	PROFILO	COSTO ANNUO	TIPOLOGIA INCARICO	UTILIZZO BUDGET
D	1	Inquadramento giuridico parametrato al profilo di Specialista in Attività Tecnico Progettuali	€ 23.980,06	Art. 110, 2 comma, D.lgs. 267/2000	€ 23.980,06

		Alta Specializzazione per potenziamento temporaneo di specifiche strutture organizzative dell'Ente al fine di attuare progetti di rilevanza strategica e progetti relativi al P.N.R.R.			
Totale 2022					
Spesa anno 2009 per gli enti locali in regola con la riduzione della spesa di personale di cui al c. 557 L. 296/2006					€ 515.940,43

8. Monitoraggio delle spese di personale per il triennio 2022-2024

Le spese di personale, come definite dall'art. 1, commi 557 e successivi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alle acquisizioni di personale contemplate nel presente atto, verranno costantemente monitorate, nel corso del triennio 2021-2023, ai fini del rispetto della spesa potenziale massima.

La spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà assunzionali consentite non potrà essere superiore, in ogni caso, al valore limite della spesa del personale consentito dalla legge per gli enti locali (media spesa sostenuta nel triennio 2011-2013 pari a € 15.616.841,24).

Sebbene questo Comune rientri tra gli enti virtuosi che, nel corso del corrente esercizio, possono incrementare la spesa di personale per assunzioni di personale a tempo indeterminato, va evidenziato che numerosi interventi in dottrina e alcune recenti posizioni interpretative della magistratura contabile hanno posto l'accento sull'esigenza, al fine di assicurare il corretto calcolo della capacità assunzionale, di verificare l'ammontare delle entrate correnti dell'ente sul cui volume, su base triennale e in rapporto alla dimensione demografica, viene ad essere individuata la collocazione tra gli enti più o meno virtuosi.

Ciò al fine di verificare la possibilità di «sopportare e supportare» il livello di spesa di personale, attuale e futuro, dell'ente

Detta spesa, infatti, incide non indifferentemente sulla tenuta complessiva del bilancio atteso che, in particolare per il personale a tempo indeterminato, la stessa verrà meno solo con la cessazione del rapporto di lavoro da cui originano le relative obbligazioni di pagamento

Ne consegue che l'amministrazione, nell'aggiornare il Piano triennale di fabbisogno di personale, deve avere ben chiara la ricaduta pluriennale dell'utilizzo delle proprie capacità assunzionali in relazione alla possibilità del proprio bilancio di sostenere gli oneri derivanti dal mantenimento nel tempo dei livelli occupazionali (pregressi e conseguenti ai nuovi reclutamenti).

Nell'ottica di un necessario approccio prudenziale alle politiche di reclutamento è necessario evidenziare che, anche laddove l'ente, rispetti i vincoli di finanza pubblica e abbia a disposizione capacità assunzionale, anche per lavoro flessibile, non necessariamente potrà utilizzarla, in quanto l'andamento complessivo della gestione di bilancio potrebbe far emergere squilibri tutt'altro che temporanei e derivanti da criticità, prevedibili o intervenute, o, ancora, dovute a situazioni straordinarie (pandemie ecc.)

In tali circostanze, infatti, la scelta di assumere nuovo personale in assenza di una effettiva capacità di mantenere un equilibrio strutturale finirebbe per tradursi in un ulteriore appesantimento della spesa corrente dell'ente con effetti duraturi anche sui saldi

In conseguenza occorre valutare attentamente la capacità dell'ente di poter mantenere nel tempo un volume di entrate correnti tale da poter sostenere non solo gli oneri dei livelli occupazionali attuali ma anche quelli ulteriori derivanti dal possibile esercizio delle facoltà assunzionali a disposizione in relazione alla fascia di appartenenza di cui al D.M. 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33, considerato che, in relazione all'emergenza epidemiologica per il COVID-19, si verificherà una sensibile contrazione delle entrate e che un eventuale incremento delle spese di personale potrebbe comportare serie criticità in riferimento all'obiettivo del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio.

Il Piano di reclutamento simula la presenza del personale interessato per l'intero anno, per ciascun anno considerato: in realtà la presenza in servizio sarà scaglionata nell'arco dell'anno per l'andamento delle cessazioni e delle assunzioni.

Le diverse procedure di reclutamento, peraltro, non potranno concludersi in tempi così rapidi da richiedere al bilancio di finanziare l'intero fabbisogno nel triennio 2022-2024.

Il bilancio, quindi, correttamente prevede un bilanciamento tra entrate e uscite di personale che consentirà di reclutare le nuove figure professionali, monitorando costantemente l'andamento della spesa e le necessità di finanziamento della spesa di personale, senza bloccare somme importanti destinabili ad altre necessità di bilancio.

Sarà, inoltre, opportuno aggregare ed efficientare le procedure di reclutamento per il medesimo profilo, pur a fronte di uno scaglionamento nel triennio delle assunzioni relative.



Città di Vigevano

PIANO DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE

2022-2024

Settore Affari Generali, Contratti, Controlli

U.O.C. Segreteria Generale, Formazione,

*Sistema dei Controlli Interni di Regolarità Amministrativa
LUGLIO 2022*

Questo documento è finalizzato a descrivere i valori che sono a monte della funzione formazione, gli obiettivi strategici del servizio, la struttura organizzativa del servizio formazione, i servizi offerti dalla formazione, le modalità di erogazione, gli standard di qualità dell'offerta formativa che si intende garantire.

I principi ispiratori del Servizio Formazione sono i seguenti:

- valorizzazione del personale: la formazione quale strumento di sviluppo delle competenze del personale si pone come scopo ultimo la valorizzazione dei dipendenti intesa quale risorsa strategica dell'Ente;
- continuità: la formazione deve essere intesa quale metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze professionali dei dipendenti;
- uguaglianza e pari opportunità: la formazione viene progettata ed offerta a tutti i dipendenti in relazione alle effettive esigenze formative e professionali rilevate;
- partecipazione: il processo di formazione deve prevedere momenti e modalità di coinvolgimento dei dipendenti nelle diverse sue fasi: rilevazione dei fabbisogni formativi, feedback sui corsi (gradimento), raccolta di proposte di miglioramento, segnalazioni;
- condivisione: la programmazione dell'offerta formativa viene condivisa con i Dirigenti;
- adeguatezza: i corsi di formazione devono essere progettati sulla base delle esigenze formative proprie rispetto alle professionalità dei dipendenti ed agli obiettivi dell'Ente, garantendo un corretto equilibrio tra la formazione trasversale e quella specialistica/di settore, tra l'aggiornamento e la formazione per lo sviluppo professionale;
- efficacia: la formazione deve essere costantemente monitorata e valutata anche con riguardo agli esiti della stessa in termini di gradimento, di impatto sul lavoro, ecc.;
- efficienza: la formazione deve essere erogata anche sulla base di un'attenta valutazione e ponderazione tra qualità della formazione offerta e costo della stessa, e quindi occorre esaminare le differenti offerte formative anche in relazione a tale ottica.

I riferimenti normativi

La predisposizione di questo Piano di Formazione e la programmazione degli interventi hanno come fonti di riferimento:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” con particolare riferimento all’art. 7, comma 4, “Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l’aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l’adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione”;
- la Direttiva sulla formazione e la valorizzazione del personale delle Pubbliche Amministrazioni (Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica del 13/12/2001);
- la Direttiva sui progetti formativi in modalità e-learning nelle Pubbliche Amministrazioni (Direttiva Ministeriale del 6 agosto 2004);
- l’art. 13 (Formazione informatica dei dipendenti pubblici) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – “Codice dell’amministrazione digitale”:
 1. Le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, attuano politiche di reclutamento e formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché dei temi relativi all’accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4;
 - 1-bis. Le politiche di formazione di cui al comma 1 sono altresì volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali dei dirigenti, per la transizione alla modalità operativa digitale;
- D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- La L. 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del D.L. n. 78/2010, con particolare riferimento all’art. 6 comma 13: “A decorrere dall’anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009.”;
- l’art. 1 della L. 190/2012 (cd “Legge Anticorruzione”) secondo cui la formazione è una delle misure di sicurezza da prevedere nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione quale mezzo per contrastare fenomeni distorsivi nell’esercizio delle funzioni pubbliche e l’illegalità in genere;
- gli artt. 49-bis e 49-ter del CCNL del personale degli Enti locali del 21 maggio 2018, che stabiliscono le linee guida generali in materia di formazione, intesa come metodo permanente volto ad assicurare il costante aggiornamento delle competenze professionali e tecniche e il suo ruolo primario nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell’attività delle amministrazioni;
- Il “Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale”, siglato in data 10 marzo 2021 tra Governo e le Confederazioni sindacali, il quale prevede, tra le altre cose, che la costruzione della nuova Pubblica Amministrazione si fondi ... sulla valorizzazione delle persone nel lavoro, anche attraverso percorsi di crescita e aggiornamento professionale (reskilling) con un’azione di modernizzazione costante, efficace e continua per centrare le sfide della transizione digitale e della sostenibilità ambientale; che, a tale scopo, bisogna utilizzare i migliori percorsi formativi disponibili, adattivi alle persone, certificati e ritenere ogni pubblico dipendente titolare di un diritto/dovere soggettivo alla formazione, considerata a ogni effetto come attività lavorativa e definita quale attività esigibile dalla contrattazione decentrata;

- Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) n. 2016/679, la cui attuazione è decorsa dal 25 maggio 2018, il quale prevede, all'articolo 32, paragrafo 4, un obbligo di formazione per tutte le figure (dipendenti e collaboratori) presenti nell'organizzazione degli enti;

- Il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, coordinato con il D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" il quale dispone all'art. 37 che "Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza";

Le risorse finanziarie

Il D.L. n. 78/2010, come convertito dalla L. 122/2010, stabilisce all'art.6, comma 13, che, a decorrere dall'anno 2011, la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Il Comune di Vigevano, pertanto, per il triennio 2022/2024, destina alla formazione la somma complessiva di € 35.000,00 circa per ogni anno.

Il budget complessivo è stato ripartito in sotto-budget assegnati ai singoli Dirigenti dei Settori dell'Ente, mantenendone una quota incardinata sul Servizio Formazione per l'organizzazione delle attività trasversali.

Le spese dei corsi sono comunque autorizzate, nei limiti della disponibilità di bilancio sopra specificata, dal Dirigente del Settore Affari Generali, Contratti, Controlli, e gli atti amministrativi necessari all'assunzione degli impegni di spesa e all'iscrizione dei dipendenti sono predisposti dal Servizio Formazione.

Ciascun settore dell'ente ha pertanto a disposizione un budget per finanziare proprie iniziative di formazione rivolte al personale interno. Il budget è assegnato in modo proporzionale a due variabili: numero dipendenti del settore e categorie giuridiche. Tali iniziative sono da considerarsi complementari rispetto alla formazione organizzata e realizzata dal Servizio Formazione.

I budget assegnati ai Settori sono i seguenti:

Settore Affari Generali, Contratti, Controlli e Ufficio di Collaborazione con il Sindaco e con la Giunta	€	1.500,00
Settore Politiche Sociali - Culturali	€	3.000,00
Settore Servizi Finanziari, Tributi, Programmazione e Partecipate	€	2.500,00
Settore Servizi Tecnici e del Territorio	€	3.500,00
Settore Servizi alla Città	€	1.500,00
Settore Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile	€	3.500,00
Settore Politiche Educative e Servizi Demografici - Risorse Umane e Advocatura Civica	€	4.500,00
TOTALE	€	20.000,00

Mentre in budget assegnato al Servizio Formazione per l'organizzazione delle attività trasversali ammonta ad € 15.000.

Al fine di consentire economie di spesa si privilegerà, laddove possibile, l'organizzazione di corsi di formazione "in house" cui far partecipare tutti i dipendenti dell'Ente.

Si è inoltre aderito, al progetto "Valore PA" promosso da INPS, che prevede per i dipendenti della PA la possibilità di fruire di corsi di alta formazione organizzati dai principali Atenei italiani in collaborazione con soggetti pubblici o privati.

I temi dei corsi proposti sono individuati nell'ambito di tematiche generali e tenuto conto dei bisogni formativi espressi da tutte le amministrazioni aderenti all'iniziativa. Sono pertanto presenti corsi rivolti a tutte le aree d'attività e di erogazione di servizi propri degli Enti Locali. Si tratta di percorsi di durata variabile, tra le 40 e le 60 ore.

I posti disponibili sono contingentati e parametrati alla dimensione organizzativa dell'Ente aderente.

I corsi sono interamente finanziati dall'ente previdenziale e dunque senza costi per l'Amministrazione Comunale.

Si aderirà inoltre al progetto "Competenze digitali per la P.A." promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il progetto mira a fornire ai dipendenti pubblici (non specialisti IT) una formazione personalizzata, in modalità e-learning, sulle competenze digitali di base a partire da una rilevazione strutturata e omogenea dei fabbisogni formativi, al fine di aumentare coinvolgimento e motivazione, performance, diffusione e qualità dei servizi online, semplici e veloci, per cittadini e imprese.

Infine, si cercherà di sfruttare al massimo le possibilità di formazione gratuita o comunque a costi ridotti offerte da alcune realtà quali ANCI, ASMEL, FONDAZIONE ROMAGNOSI, LEGA DEI COMUNI, cui il Comune di Vigevano aderisce a vario titolo.

Verranno inoltre valutate tutte le possibilità di finanziare il processo di formazione del personale, anche attraverso il costante monitoraggio delle possibilità offerta dai Fondi Comunitari piuttosto che dai Fondi Interprofessionali.

I destinatari

Il Piano della Formazione è rivolto ad un "pubblico interno", ovvero i dipendenti del Comune di Vigevano che rappresentano i fruitori del Servizio Formazione.

I soggetti destinatari della formazione possono essere identificati, riguardo alla posizione giuridica di inquadramento contrattuale, nelle seguenti categorie:

- personale appartenente all'area dirigenziale;
- personale appartenente alle aree funzionali.

Per la prima tipologia di soggetti destinatari, la formazione è finalizzata all'aggiornamento e allo sviluppo delle competenze riferite alla categoria professionale di appartenenza, che richiede l'esercizio di funzioni di tipo organizzativo-gestionale, oltre che tecniche.

Per la seconda tipologia di destinatari, la formazione è finalizzata alla trasmissione di conoscenze, all'aggiornamento e allo sviluppo delle competenze di base per lo svolgimento della propria attività lavorativa nell'unità produttiva di appartenenza, in funzione degli obiettivi operativi.

Si tratta sia dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato ed in effettivo servizio presso l'amministrazione, sia i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, per i quali l'opportunità formativa viene erogata valutando di volta in volta, insieme ai dirigenti di settore di riferimento: il ruolo svolto all'interno dell'amministrazione, la durata del rapporto di lavoro, la tipologia di contratto, l'effettivo interesse professionale rispetto al corso in oggetto.

Oltre ad essere i destinatari del servizio, i dipendenti vengono coinvolti in un processo partecipativo che prevede i seguenti impegni:

- segnalare eventuali esigenze formative individuali sia settoriali che trasversali;
- comunicare tempestivamente, nei termini previsti per l'eventuale rimborso della quota d'iscrizione al corso o per l'individuazione di un possibile sostituto, eventuali impedimenti motivati a partecipare alle iniziative cui si è iscritti;
- garantire una partecipazione effettiva ai corsi di formazione almeno nella misura del 75% delle presenze (calcolata in ore), pena il mancato rilascio dell'attestazione di frequenza;
- firmare l'ingresso ai corsi di formazione sugli appositi moduli, l'eventuale uscita anticipata, l'uscita finale del corso sia nelle sessioni mattutine che pomeridiane;
- partecipare alle iniziative rispettando gli orari previsti;
- compilare il questionario di gradimento al termine dell'iniziativa formativa;
- segnalare eventuali criticità al referente della formazione, in merito ai temi o alle modalità di organizzazione delle iniziative;

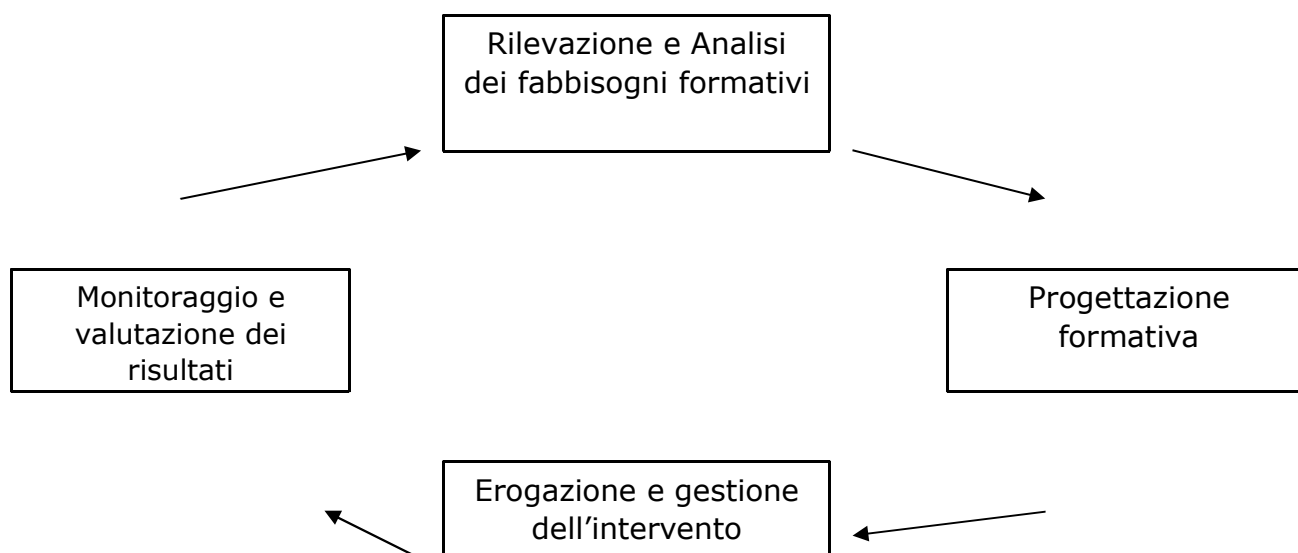
Operativamente l'individuazione del dipendente, l'autorizzazione a partecipare al corso e la richiesta al Servizio Formazione di assumere idoneo atto d'impegno della spesa necessaria all'iscrizione vengono formulate dal Dirigente del Settore che dovrà assicurare la più equa rotazione del personale, tenendo conto dell'attinenza della materia trattata con l'attività lavorativa del dipendente, della professionalità posseduta e della categoria di appartenenza.

Il ciclo della formazione

Il “ciclo della formazione” risulta scomponibile in quattro fasi:

1. rilevazione e analisi dei fabbisogni formativi;
2. progettazione formativa;
3. erogazione e gestione dell'intervento;
4. monitoraggio e valutazione dei risultati;

L'output di ogni fase costituisce l'input per la fase successiva, secondo uno schema circolare finalizzato ad un miglioramento ed affinamento continuo, che vede l'output finale della valutazione quale nuovo input per l'attività di analisi dei bisogni.



Rendicontazione Piano della Formazione 2019-2021

Coerentemente con il ciclo sopradescritto, appare opportuno rendicontare l'attività svolta con la realizzazione del Piano della formazione 2019-2021.

	2019	2020	2021
n. corsi residenziali	8	2	2
n. corsi a catalogo	19	31	32
TOT. Corsi	27	33	34
n. partecipanti corsi residenziali	196	385	95
n. partecipanti corsi a catalogo	35	44	52
TOT. Partecipanti a corsi	231	429	147

Tutti i dipendenti, inoltre, hanno potuto utilizzare una piattaforma di Formazione a Distanza (F.A.D.) all'interno della quale erano presenti corsi di formazione afferenti a tutte le aree d'attività dell'Ente, gestendo autonomamente il proprio piano di auto-formazione.

L'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus COVID19 ha comportato la sospensione dei corsi e delle attività formative in aula e in presenza da marzo 2020.

In questo contesto, le attività formative sono state programmate, trasformate e realizzate, ove possibile, con modalità a distanza (videoconferenza, webinar, e-learning, ecc.).

La progettazione formativa

La progettazione delle attività formative, per essere efficace ed in grado di conseguire i risultati prefissi, dovrà provvedere a definire, per ciascun corso ed intervento:

- gli obiettivi formativi;
- i contenuti programmatici dei singoli interventi;
- gli ambiti formativi (aggiornamento normativo, sviluppo delle competenze);
- i potenziali destinatari (raggruppati per inquadramento e categoria giuridica, area o profilo professionale, contesto organizzativo o posizione di lavoro, fase del ciclo professionale...);
- la metodologia didattica (lezione frontale, esercitazioni pratiche, webinar, FAD asincrona, formazione mista...);

L'erogazione e gestione dell'intervento

Con il termine “formazione” s'intendono: corsi di formazione di base, corsi di aggiornamento, corsi di riqualificazione, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, giornate di studio, seminari.

Compatibilmente con il quadro epidemiologico il metodo didattico prevalente sarà quello delle lezioni in aula, anche se grande spazio sarà dedicato alla formazione con modalità a distanza (videoconferenza e webinar, e-learning, ecc.) e a quella erogata mediante piattaforme di E-learning.

Tale metodologia si sta facendo sempre più preferire grazie alla grande flessibilità che lo strumento consente al fruitore, che può frequentare i corsi “on-demand” dalla propria postazione di lavoro auto-organizzando il proprio tempo.

L'accesso alle attività formative è consentito a tutti i dipendenti di questa Amministrazione senza distinzione di categoria, posizione economica o profilo professionale.

La priorità di ammissione del personale ai corsi risulterà dalla segnalazione del dirigente che dovrà assicurare la più equa rotazione del personale, tenendo conto dell'attinenza della materia trattata con l'attività lavorativa del dipendente, della professionalità posseduta e della categoria di appartenenza.

La formazione, considerata a tutti gli effetti attività lavorativa, si svolge, secondo le necessità organizzative, in orario pomeridiano e/o antimeridiano.

La formazione costituisce un diritto-dovere per il personale dipendente, pertanto la frequenza a corsi, giornate di studio e seminari è obbligatoria, qualora si venga individuati dal proprio dirigente, e questi ultimi hanno l'obbligo di garantire la partecipazione dei propri dipendenti alle attività formative.

La partecipazione all'attività formativa obbligatoria comporta il rispetto dell'orario stabilito nel programma.

Al termine dell'attività formativa verrà rilasciato un attestato di frequenza, a firma del Dirigente del Servizio competente in materia di formazione e aggiornamento del personale, nel caso di gestione diretta dei corsi; se invece gestiti da soggetto esterno, l'attestato di frequenza sarà rilasciato dal soggetto stesso.

Il monitoraggio e la valutazione dei risultati

Al termine di ciascun anno sarà importante monitorare l'attività formativa svolta per avere un riscontro oggettivo ed eventualmente apportare i necessari correttivi per i successivi anni.

Il monitoraggio deve essere finalizzato alla raccolta dei dati e all'organizzazione degli stessi, in considerazione degli obiettivi prefissati.

Tale attività verrà svolta prevalentemente con riguardo ai corsi progettati ed organizzati direttamente dall'Ente, anche se saranno ovviamente tenuti in debita considerazione i feedback circa l'attività formativa acquistata "a catalogo" presso le principali agenzie formative del settore.

Nell'ambito della formazione, la valutazione è volta ad osservare, analizzare, interpretare e giudicare aspetti rilevanti degli interventi formativi che riguardano tanto i destinatari, quanto l'Amministrazione.

I principali ambiti della valutazione saranno i seguenti:

Valutazione di gradimento: il gradimento da parte dei destinatari costituisce un presupposto per l'apprendimento, che a sua volta può generare un impatto sul contesto lavorativo.

Valutazione dell'apprendimento: che potrà essere in ingresso, in itinere, finale.

Valutazione di impatto, volta a verificare l'impatto dell'azione formativa realizzata sul contesto organizzativo.

Articolazione del Piano

La formazione che l'Ente intende attuare opererà, su tre fronti:

-il sapere: conoscenze;

-il saper fare: capacità tecnico professionali;

-il saper essere: sviluppo di una cultura organizzativa discendente dalle strategie dell'Ente.

Il presente Piano di Formazione suddivide gli interventi formativi da realizzare secondo le seguenti linee operative a contenuto programmatico:

- Organizzazione e somministrazione dei corsi obbligatori, quali, a titolo di esempio, quelli in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza amministrativa e di controllo successivo di regolarità amministrativa, sulla Privacy o in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (ex D.lgs n. 81/2008 e s.m.i. programmati di concerto con il Servizio Gestione Risorse Umane);

- valorizzazione ed implementazione delle competenze professionali sia su tematiche trasversali che su tematiche specifiche per settore, con particolare riguardo alle conoscenze informatiche, anche con riferimento alla cyber security e la gestione di criticità relazionali nella realtà organizzativa dell'Ente;
- Organizzazione e somministrazione, anche mediante l'utilizzo di docenti interni, di corsi rivolti al personale neoassunto;
- Organizzazione e somministrazione dei corsi a carattere trasversale e intersettoriale, con priorità a quelli sugli appalti e le novità legislative intervenute nelle varie materie di competenza dell'Ente Locale;
- Partecipazione di corsi "a catalogo" secondo le specifiche esigenze dei Settori interessati di volta in volta;
- Erogazione Formazione a distanza mediante piattaforme di E-learning;

Coniugando la struttura del piano con le tematiche comuni a più settori e con quelle specifiche di particolari settori, emerse in sede di rilevazione dei fabbisogni formativi segnalati dai Dirigenti di Settore, nonché le strategie dell'Amministrazione, si rappresentano, qui di seguito, le principali attività oggetto del conseguente intervento formativo che ne dovrebbe scaturire:

INTERVENTO FORMATIVO	MODALITA'	DESTINATARI	PERIODO SVOLGIMENTO
Etica e Legalità: la prevenzione della corruzione.	FAD/in presenza	Tutti i dipendenti <i>Partecipazione obbligatoria</i> <i>Per i neoassunti</i>	2022/24
Etica e Legalità: il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.	FAD/in presenza	Tutti i dipendenti <i>Partecipazione obbligatoria</i> <i>Per i neoassunti</i>	2022/24
Formazione Tecnica in materia di Anticorruzione	Corso residenziale	Dirigenti, Responsabili, operatori dei servizi con processi classificati dal PTPCT a rischio medio, alto e altissimo	2022/24
Formazione Settoriale in materia di Anticorruzione	Corso residenziale	Tutti i dipendenti	2022/2024
Come impostare il PIAO	Corso residenziale in videoconferenza	Dirigenti e P.O.	2022

Gli strumenti di programmazione negli Enti Locali dopo l'introduzione del PIAO	Corso residenziale	Tutti i dipendenti	2022/2024
Le novità in materia di appalti alla luce della delega al Governo in materia di appalti pubblici	Corso residenziale	Tutti i dipendenti	2022/2024
Lo smart working – modulo lavoratori	Corso residenziale	Tutti i dipendenti	2022/2024
Come organizzare e valutare lo smart working	Corso residenziale	Dirigenti e P.O.	2022/2024
Formazione continua per tecnici comunali.	FAD	Tecnici Comunali	2022/24
Abbonamento ANUSCA	In presenza	Servizi demografici	2022/24
Valore PA – INPS	In presenza/in videoconferenza	Dirigenti e P.O.	2022/24
Sicurezza sul lavoro Formazione dirigenti	FAD	Dirigenti	2022
Sicurezza sul lavoro Aggiornamento dirigenti	FAD	Dirigenti	2022
Sicurezza sul lavoro Aggiornamento preposti	FAD	Preposti (individuati tra i dipendenti)	2022

Sicurezza sul lavoro Corso per RLS	FAD	Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	2022
Corsi di informatica base.	Corsi residenziali in videoconferenza	Tutti i dipendenti	2022/2024
Competenze digitali per la P.A.	FAD mediante piattaforma messa a disposizione da Dipartimento Funzione Pubblica	Tutti i dipendenti	2022/2024
La gestione di criticità relazionali nella realtà organizzativa dell'Ente	Corsi residenziali	Tutti i dipendenti	2022/2024
Abbonamento Formel (15 corsi)	In presenza/webinar	Tutti i dipendenti	2022/2024
Corsi "a catalogo"	In presenza/webinar	Tutti i dipendenti	2022/2024

Si rinvia, infine, ai Dirigenti dei singoli Settori l'individuazione, all'interno delle tematiche emerse in fase di rilevazione del fabbisogno formativo (proposte), di ulteriori interventi da attivare in via prioritaria.

I Servizi

Il Servizio Formazione si occupa della progettazione, gestione, implementazione e valutazione dei corsi di formazione trasversale ovvero di quelle iniziative di formazione che per la loro natura affrontano tematiche di interesse intersettoriale.

La formazione specialistica è invece deputata ai singoli settori i quali, sulla base di una quota di risorse appositamente destinate, programmano e gestiscono la partecipazione dei dipendenti ai corsi specialistici.

Le spese dei corsi sono comunque autorizzate dal Dirigente del Settore Affari Generali, Contratti, Controlli e gli atti amministrativi necessari all'assunzione degli impegni di spesa e all'iscrizione dei dipendenti sono predisposti dal Servizio Formazione.

Nello specifico l'ufficio formazione offre i seguenti servizi:

1. progettazione, organizzazione, gestione e valutazione dei corsi di formazione trasversale/intersectoriale;
2. progettazione, organizzazione, gestione e valutazione dei corsi per i neoassunti e per i dipendenti assunti con CFL;
3. supporto al Comitato di Direzione per la programmazione e gestione dei corsi di formazione rivolti ai dirigenti;
4. supporto ai Settori dell'ente per la programmazione e gestione dei corsi specialistici;

Proposte

Di seguito si elencano alcune proposte/spunti di miglioramento:

A) Istituzione di una rete dei referenti della formazione:

In ogni settore dell'ente viene individuato un funzionario referente della formazione che rappresenta il riferimento all'interno del Settore per tutto ciò che concerne l'attività di formazione trasversale e specialistica.

I suoi compiti sono:

collaborare con il Dirigente di Settore per la rilevazione dei fabbisogni formativi trasversali;

collaborare con il Dirigente di Settore per la rilevazione dei fabbisogni formativi specialistici, al fine di definire il piano annuale di formazione del settore;

collaborare con il Servizio Formazione garantendo la corretta diffusione del Piano di formazione nel Settore, comunicando le richieste di iscrizione ai corsi dei dipendenti del Settore, inoltrando le proposte di corsi;

B) Creazione albo dei docenti interni, di cui il Servizio Formazione potrebbe avvalersi per l'erogazione di corsi trasversali (corsi di informatica, formazione neoassunti, riqualificazione personale...).

Allegati

- Questionario di rilevazione dei fabbisogni formativi;
- Modulo segnalazioni/proposte corsi;
- Modulo rilevazione gradimento formazione;



Città di Vigevano

Città di Vigevano

U.O.C. Segreteria Generale, Formazione,
Sistema dei Controlli Interni di Regolarità Amministrativa,
Collaborazione con la Presidenza del C.C.

QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI

Si prega di compilare e ritornare a mani o all'indirizzo e-mail

gr-segreteria_generale@comune.vigevano.pv.it

Settore/Servizio		
Nome Cognome		
Anzianità di Servizio e Ruolo		
TITOLO DEL CORSO RICHIESTO Oppure TEMA DA TRATTARE Oppure SPUNTI PER APPROFONDIMENTI	Eventuale DOCENTE suggerito	PERIODI MIGLIORE DELL'ANNO IN CUI PREVEDERE IL CORSO esempio: • Marzo-Aprile; • 31 Dicembre; • dopo l'entrata in vigore del (...); • tutto l'anno;

METODOLOGIA (indicare la metodologia con la quale si desidera compiere la formazione	■ FORMAZIONE IN AULA ■ FORMAZIONE A DISTANZA ■ FORMAZIONE MISTA (in aula e a distanza) ■ ALTRO _____
Altro (specificare ulteriori argomenti)	



Città di Vigevano

Città di Vigevano

*U.O.C. Segreteria Generale,
Formazione, Sistema dei Controlli
Interni di Regolarità Amministrativa.
Collaborazione con la Presidenza del
C.C.
SEDE*

MODULO SEGNALAZIONI/PROPOSTE CORSI

Si prega di compilare e ritornare a mani o all'indirizzo e-mail
gr-segreteria_generale@comune.vigevano.pv.it

Settore	
Nome Cognome	

TITOLO DEL CORSO RICHIESTO Oppure TEMA DA TRATTARE Oppure SPUNTI PER APPROFONDIMENTI	Eventuale DOCENTE suggerito	PERIODO MIGLIORE DELL'ANNO IN CUI PREVEDERE IL CORSO esempio: - Marzo-aprile; - 31 dicembre; - dopo l'entrata in vigore del (...); - tutto l'anno;

[illegible]



Città di Vigevano

Città di Vigevano

MODULO RILEVAZIONE GRADIMENTO FORMAZIONE

Titolo corso:

Data:

Si richiede di esprimere il proprio giudizio secondo la seguente scala di valutazione:

1-non soddisfacente; 2-poco soddisfacente; 3-soddisfacente; 4-molto soddisfacente;

CONTENUTI	1	2	3	4
Congruenza dei contenuti del corso rispetto agli obiettivi enunciati				
Rispondenza dei contenuti formativi rispetto alle aspettative iniziali				
Rispondenza dei contenuti formativi rispetto agli interessi professionali				
Applicabilità degli argomenti trattati in ambito lavorativo				
Rispondenza dei contenuti formativi rispetto alle necessità di aggiornamento segnalate				
DIDATTICA	1	2	3	4
Docenza				
Materiale Didattico				
LOGISTICA E SERVIZI	1	2	3	4
Adeguatezza sede svolgimento corso				
Adeguatezza delle attrezzature a disposizione (videoproiettore, lavagna luminosa, ecc.)				
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	1	2	3	4
Giudizio complessivo				

Ritiene che i punti di forza di questa esperienza formativa siano superiori ai punti di debolezza? SI ☐ NO ☐

Perché?

Commenti e spiegazioni (attese insoddisfatte, proposte di miglioramento, spiegazione delle valutazioni negative espresse)

Si prega di compilare e ritornare a mani o all'indirizzo e-mail:

gr-segreteria_generale@comune.vigevano.pv.it

gr-segreteria_generale@comune.vigevano.pv.it

SEZIONE 4. MONITORAGGIO

L'art. 6, comma 3, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, e l'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, prevedono modalità differenziate per la realizzazione del monitoraggio, come di seguito indicate:

- sottosezioni “**Valore pubblico**” e “**Performance**”, monitoraggio secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- sottosezione “**Rischi corruttivi e trasparenza**”, monitoraggio secondo le modalità definite dall'ANAC;
- su base triennale dall'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 o dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla Sezione “**Organizzazione e capitale umano**”, con riferimento alla coerenza con gli obiettivi di performance.

In un'ottica di graduale integrazione dei diversi strumenti di pianificazione e programmazione assorbiti all'interno del PIAO, nonché in considerazione del fatto che la maggior parte di essi, se non tutti, per l'anno 2022, sono stati approvati separatamente secondo la normativa previgente, anche al fine di mantenere la coerenza dell'attività di ciascuna amministrazione, si intende procedere ad un monitoraggio di ciascun Piano provvedendo successivamente ad un coordinamento fra gli stessi, attraverso una deliberazione di integrazione delle stesse.

Tale considerazione in merito al monitoraggio, deriva anche dal fatto che non si dispone di un anno zero di raffronto da cui sviluppare analisi di impatto e di *benchmark* e in ragione del limitato periodo di validità del presente PIAO, il quale dovrà essere aggiornato (per il triennio 2023-2025) se non tassativamente entro il 31 gennaio, comunque entro i primi mesi del prossimo anno.

Sottosezione Valore pubblico

La sottosezione riporta gli obiettivi strategici definiti nel documento unico di programmazione – sezione strategica, approvato dal Consiglio comunale, ed associa ad essi i diversi indicatori.

I singoli obiettivi strategici sono poi tradotti negli obiettivi operativi triennali della sezione operativa del Dup.

Il monitoraggio avviene tramite due stati di avanzamento testuali: il primo infrannuale entro il 31.7 dell'anno di riferimento, approvato dal Consiglio comunale; il secondo coincide con la Relazione sulla gestione allegata al Rendiconto di bilancio che viene approvata dal Consiglio comunale entro il 30.4 dell'anno successivo a quello di riferimento.

Sottosezione Performance

Il monitoraggio della performance - descritta nell'apposita sottosezione - coincide con la misurazione e valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di performance.

La Relazione annuale sulla performance è il documento attraverso il quale l'amministrazione rendiconta i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi programmati e inseriti nel Piano della performance dell'anno precedente, evidenziando le risorse utilizzate e gli eventuali scostamenti registrati a consuntivo rispetto a quanto programmato.

Particolare attenzione, inoltre, deve essere dedicata al monitoraggio dello stato di avanzamento degli impatti attesi associati agli obiettivi specifici nella prospettiva della creazione di valore pubblico, ovvero del miglioramento del livello di benessere degli utenti e stakeholder di riferimento tenendo conto della quantità e della qualità delle risorse disponibili.

Contestualmente alla verifica degli equilibri di bilancio da attuarsi entro il 31 luglio quale adempimento obbligatorio per l'ente, l'organo consiliare verifica lo stato di attuazione dei programmi di cui al bilancio finanziario e al documento unico di programmazione. A tal fine i dirigenti/responsabili dei servizi sono chiamati a verificare lo stato di accertamento e di impegno delle risorse e degli stanziamenti attribuiti dalla giunta con il piano esecutivo di gestione e il grado di attuazione dei programmi.

Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza

Il monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT ha luogo sia direttamente ad opera del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sia tramite un sistema di reportistica al RPCT da parte dei soggetti obbligati all'applicazione delle misure.

Il RPCT effettua altresì un monitoraggio quadrimestrale in fase di effettuazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa, in qualità di Presidente della struttura di Audit appositamente prevista dal vigente Regolamento sui controlli interni; il controllo sugli atti amministrativi estratti a campione ha luogo anche sotto il profilo dell'applicazione delle misure previste dal presente PTPCT, riferendone nei relativi verbali. Il RPCT può altresì effettuare ulteriori controlli a campione, specie con riferimento alle attività maggiormente esposte a rischio corruttivo (con livello di rischio valutato alto).

Il RPCT garantisce inoltre il sistematico presidio delle segnalazioni trasmesse, nonché la gestione delle segnalazioni pervenute.

I dirigenti provvedono a rendicontare semestralmente in merito all'attuazione ed efficacia delle singole misure previste dal PTPCT loro assegnate, producendo apposito report al RPCT entro il 15 luglio (riferito al I semestre) e il 15 gennaio (riferito al II semestre). La reportistica predetta è oggetto di analisi da parte del RPCT, anche al fine di apportare eventuali opportuni correttivi al PTPCT.

Per ciò che attiene il monitoraggio sull'attuazione del Piano Triennale per la Trasparenza, il Segretario Generale, nella sua qualità di responsabile della Trasparenza, cura, in concomitanza con la predisposizione dei report sull'andamento dei programmi la redazione di un sintetico prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del Programma, con indicazione degli scostamenti e delle relative motivazioni e segnalando eventuali inadempimenti. Rimangono naturalmente ferme le competenze e responsabilità dei singoli Dirigenti relative all'adempimento dei singoli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti, come riportati nella griglia di pubblicazione allegata al Piano, con indicazione del relativo Dirigente responsabile.

L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) vigila sulla redazione del monitoraggio e sui relativi contenuti. Sul sito web dell'amministrazione viene pubblicato il programma, unitamente allo stato annuale di attuazione, riassunto dal RPCT nella relazione redatta annualmente secondo lo schema predisposto da ANAC.

Le attività di monitoraggio restituiscono una misura puntuale di valutazione dell'efficacia effettiva del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e forniscono pertanto opportune indicazioni per gli aggiornamenti annuali del Piano medesimo.

Sottosezione Struttura organizzativa

Rispetto all'organigramma dell'ente, alle unità organizzative e dotazioni organiche, alla graduazione delle posizioni dirigenziali e organizzative, i dati afferenti saranno aggiornati annualmente in sede di definizione del Piano.

Sottosezione lavoro agile

Il POLA, in fase di prima applicazione, ha carattere sperimentale, sentite le organizzazioni sindacali, che non hanno rilevato punti da modificare o integrare, riservandosi, in fase attuativa, di evidenziare eventuali criticità, se rilevate, al fine di concordare migliorie, in attesa delle novità che saranno introdotte da CCNL, attualmente, in fase di contrattazione.

Sottosezione piano triennale fabbisogno

Con le nuove disposizioni il Piano Triennale dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni deve essere finalizzato alla realizzazione e all'ottimale impiego e distribuzione delle risorse umane per perseguire gli obiettivi definiti nel Piano della Performance.

Pertanto, le nuove assunzioni non costituiscono mera sostituzione del personale, ma vengono individuate attraverso una accurata analisi delle professionalità realmente necessarie, rispetto a quelle venute meno per turn over, al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali.

Proposta N. 2022 / 4122

Servizio Società partecipate, enti vigilati e altre società controllate, Programmazione e Controllo di gestione, Controllo strategico, Controllo sulla qualità dei servizi. D.U.P.

OGGETTO: 1° AGGIORNAMENTO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
2022- 2024 LIMITATAMENTE ALLA SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE PIANO
TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Lì, 08/08/2022

IL DIRIGENTE
DORISI ENRICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Proposta N. 2022 / 4122

Servizio Società partecipate, enti vigilati e altre società controllate, Programmazione e Controllo di gestione, Controllo strategico, Controllo sulla qualità dei servizi. D.U.P.

OGGETTO: 1° AGGIORNAMENTO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2022- 2024 LIMITATAMENTE ALLA SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONCOMITANTE

(art. 49 comma 1 del dlgs. N. 267 del 18/8/2000)

Visto con parere *FAVOREVOLE*

Lì, 08/08/2022

IL DIRIGENTE
CALCATERRA GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Proposta N. 2022 / 4122

Servizio Società partecipate, enti vigilati e altre società controllate, Programmazione e Controllo di gestione, Controllo strategico, Controllo sulla qualità dei servizi. D.U.P.

OGGETTO: 1° AGGIORNAMENTO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2022- 2024 LIMITATAMENTE ALLA SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONCOMITANTE

(art. 49 comma 1 del dlgs. N. 267 del 18/8/2000)

Visto con parere *FAVOREVOLE*

Lì, 08/08/2022

IL DIRIGENTE
DORISI ENRICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Proposta N. 2022 / 4122

Servizio Società partecipate, enti vigilati e altre società controllate, Programmazione e Controllo di gestione, Controllo strategico, Controllo sulla qualità dei servizi. D.U.P.

OGGETTO: 1° AGGIORNAMENTO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2022- 2024 LIMITATAMENTE ALLA SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONCOMITANTE

(art. 49 comma 1 del dlgs. N. 267 del 18/8/2000)

Visto con parere *FAVOREVOLE*

Lì, 08/08/2022

IL DIRIGENTE
TAGLIETTI PAOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Proposta N. 2022 / 4122

Servizio Società partecipate, enti vigilati e altre società controllate, Programmazione e Controllo di gestione, Controllo strategico, Controllo sulla qualità dei servizi. D.U.P.

OGGETTO: 1° AGGIORNAMENTO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2022- 2024 LIMITATAMENTE ALLA SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONCOMITANTE

(art. 49 comma 1 del dlgs. N. 267 del 18/8/2000)

Visto con parere *FAVOREVOLE*

Lì, 10/08/2022

IL DIRIGENTE
GENZINI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Proposta N. 2022 / 4122

Servizio Società partecipate, enti vigilati e altre società controllate, Programmazione e Controllo di gestione, Controllo strategico, Controllo sulla qualità dei servizi. D.U.P.

OGGETTO: 1° AGGIORNAMENTO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2022- 2024 LIMITATAMENTE ALLA SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONCOMITANTE

(art. 49 comma 1 del dlgs. N. 267 del 18/8/2000)

Visto con parere *FAVOREVOLE*

Lì, 10/08/2022

IL DIRIGENTE
GENZINI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Proposta N. 2022 / 4122

Servizio Società partecipate, enti vigilati e altre società controllate, Programmazione e Controllo di gestione, Controllo strategico, Controllo sulla qualità dei servizi. D.U.P.

OGGETTO: 1° AGGIORNAMENTO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2022- 2024 LIMITATAMENTE ALLA SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONCOMITANTE

(art. 49 comma 1 del dlgs. N. 267 del 18/8/2000)

Visto con parere *FAVOREVOLE*

Lì, 10/08/2022

IL DIRIGENTE
VIMERCATI PIERLUISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Proposta N. 2022 / 4122

Servizio Società partecipate, enti vigilati e altre società controllate, Programmazione e Controllo di gestione, Controllo strategico, Controllo sulla qualità dei servizi. D.U.P.

OGGETTO: 1° AGGIORNAMENTO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2022- 2024 LIMITATAMENTE ALLA SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONCOMITANTE

(art. 49 comma 1 del dlgs. N. 267 del 18/8/2000)

Visto con parere *FAVOREVOLE*

Lì, 10/08/2022

IL DIRIGENTE
SACCHI DANIELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Proposta N. 2022 / 4122

Servizio Società partecipate, enti vigilati e altre società controllate, Programmazione e Controllo di gestione, Controllo strategico, Controllo sulla qualità dei servizi. D.U.P.

OGGETTO: 1° AGGIORNAMENTO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
2022- 2024 LIMITATAMENTE ALLA SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE PIANO
TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere di regolarità contabile, FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del
18/08/2000.

Lì, 11/08/2022

IL DIRIGENTE
DORISI ENRICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Città di Vigevano

Servizio Servizio Società partecipate, enti vigilati e altre società controllate,
Programmazione e Controllo di gestione, Controllo strategico, Controllo sulla
qualità dei servizi. D.U.P.

Certificato di Esecutività

Deliberazione N. 241 del 11/08/2022

Oggetto: 1° AGGIORNAMENTO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E
ORGANIZZAZIONE 2022- 2024 LIMITATAMENTE ALLA SOTTOSEZIONE DI
PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.

Si certifica che, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la presente
deliberazione è immediatamente eseguibile

Data Esecutività: 11/08/2022

Vigevano li, 16/08/2022

Sottoscritta
(ZANETTI MARCELLO)
con firma digitale



Città di Vigevano

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

**Deliberazione della Giunta Comunale
N. 241 del 11/08/2022**

Oggetto: 1° AGGIORNAMENTO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2022- 2024 LIMITATAMENTE ALLA SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 16/08/2022 ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Li, 01/09/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ZANETTI MARCELLO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Deliberazione di Giunta Comunale N. 241 del 11/08/2022